



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

**Cessione del credito e sconto in fattura
per le detrazioni fiscali: analisi ed
evoluzione normativa**

Relatore

Ch. Prof. Ernesto Marco Bagarotto

Laureanda

Giada Boldrin

Matricola 872999

Anno Accademico

2019/2020

Prima di procedere con la trattazione, vorrei dedicare qualche riga a tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso di crescita personale e professionale.

Ringrazio, in primis, il Prof. Ernesto Marco Bagarotto, che si è mostrato molto disponibile ed è stato una guida per il lavoro della presente tesi. Ringrazio i miei genitori e mio fratello che mi sono sempre stati accanto nel mio percorso. Ringrazio la mia amica Jarjn per essermi stata accanto in questo periodo intenso e per gioire, insieme a me, dei traguardi raggiunti. Ringrazio anche Vanessa e Francesco per essere stati i miei confidenti e avermi aiutato a superare i momenti difficili. Ringrazio, infine, il mio fidanzato Federico per avermi trasmesso la sua immensa forza e il suo coraggio. Grazie per tutto il tempo che mi hai dedicato. Grazie perché ci sei sempre stato.

Grazie a tutti, senza di voi non ce l'avrei mai fatta.

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1: DETRAZIONI OGGETTO DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN	
FATTURA	3
1.1 PREMessa	3
1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (C.D. ECOBONUS)	4
1.2.1 <i>IN COSA CONSISTE, NORMATIVA E PRASSI</i>	4
1.2.2 <i>EDIFICI ED INTERVENTI INTERESSATI</i>	7
1.2.3 <i>ADEMPIMENTI E REGOLE</i>	10
1.3 DETRAZIONE PER INTERVENTI RELATIVI A MISURE ANTISISMICHE (SISMA	
BONUS)	14
1.3.1. <i>IN COSA CONSISTE, NORMATIVA E PRASSI</i>	14
1.3.2 <i>DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI: QUI, QUAE, QUOD</i>	16
1.3.3 <i>ACQUISTO DI NUOVE CASE ANTI-SISMICHE</i>	19
1.4 NOVITÀ IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEL	
RISCHIO SISMICO: IL CD. SUPERBONUS 110%	20
1.4.1 <i>SUPERBONUS 110%: IN COSA CONSISTE E QUAL È L'AMBITO SOGGETTIVO</i> 22	
1.4.2 <i>AMBITO OGGETTIVO: GLI INTERVENTI AGEVOLABILI</i>	28
1.4.3 <i>REQUISITI TECNICI E ADEMPIMENTI NECESSARI</i>	33
CAPITOLO 2: LA CESSIONE DEL CREDITO	39
2.1 INTRODUZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO: NORMATIVA E PRASSI	39
2.1.1. <i>LA CESSIONE DEL CREDITO NELL'AMBITO PRIVATISTICO</i>	39
2.1.2 <i>LA CESSIONE DEL CREDITO NELL'AMBITO PUBBLICISTICO</i>	42
2.2 LA CESSIONE DEL CREDITO PER LE DETRAZIONI FISCALI	48
2.2.1. <i>EVOLUZIONE NORMATIVA</i>	48
2.2.2. <i>LA CESSIONE DEL CREDITO PRIMA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L.</i>	
<i>34/2020</i>	56
2.2.2. <i>LA CESSIONE DEL CREDITO: INTERPELLI E DUBBI INTERPRETATIVI</i>	69

2.2.3. LA CESSIONE DEL CREDITO CON L'INTRODUZIONE DEL D.L. N. 34/2020 ...	75
CAPITOLO 3: LO SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI FISCALI	85
3.1 LO SCONTO IN FATTURA INTRODOTTTO CON IL DECRETO "CRESCITA" N. 34 DEL 30 APRILE 2019	85
3.1.1 PREMESSA.....	85
3.2 L'ABROGAZIONE DELLO SCONTO SUL CORRISPETTIVO E LA SUA REITRODUZIONE ATTRAVERSO IL D.L. 34/2020	89
CAPITOLO 4: CONSIDERAZIONI SULLA CESSIONE DEL CREDITO E SULLO SCONTO IN FATTURA	95
4.1 IL SISTEMA DI DETRAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI	95
4.2 RIFLESSIONI SULLA CESSIONE DEL CREDITO	98
4.3 RIFLESSIONI SULLO SCONTO IN FATTURA.....	103
CONCLUSIONI	106
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	108

INTRODUZIONE

Le agevolazioni fiscali sono uno strumento tributario introdotto con lo scopo di conseguire finalità politiche, economiche e sociali: si tratta di norme tributarie emanate per ridurre il carico fiscale dei contribuenti. Le agevolazioni fiscali attualmente presenti nel nostro sistema tributario sono molteplici e molto articolate, tuttavia è possibile raggrupparle in base alla forma che assumono nel momento in cui vengono applicate; le principali categorie nelle quali sono suddivise tali agevolazioni sono:

- deduzioni fiscali, ovvero riduzioni dal reddito imponibile effettuate prima del calcolo della tassazione;
- detrazioni fiscali, ovvero riduzioni dell'ammontare di imposte da versare¹;
- esenzioni fiscali che comportano l'esonero dalla tassazione per alcuni soggetti o in determinate situazioni;
- crediti d'imposta, ovvero crediti vantabili dal contribuente nei confronti dell'erario o di altro ente pubblico.

Nel presente elaborato verrà analizzata una particolare agevolazione rientrante nella categoria delle detrazioni fiscali, ovvero le detrazioni fiscali per interventi sugli immobili. In particolare verranno analizzate le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus), quelle per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (cd. Sismabonus) e la più recente detrazione in tema di interventi sugli immobili, il cd. Superbonus che saranno oggetto di approfondimenti nel primo capitolo. Tali detrazioni hanno lo scopo di introdurre due istituti agevolativi ad esse collegate, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura che saranno l'oggetto principale di questo elaborato e saranno trattate rispettivamente nei capitoli 2 e 3. Per quanto concerne la cessione del credito verrà presentata dapprima una breve introduzione all'argomento con un'analisi di quanto previsto dalla normativa civilistica e quanto, invece, è previsto per la cessione

¹ Importante è la differenza tra deduzioni e detrazioni in quanto possono sembrare due agevolazioni molto simili, ma vengono applicate in due fasi completamente distinte: le deduzioni si applicano sul reddito imponibile prima del calcolo delle imposte; le detrazioni vengono applicate dopo il calcolo delle imposte come riduzione dell'ammontare che il contribuente dovrebbe versare all'erario.

del credito in ambito pubblicistico, per poi passare all'analisi della tematica centrale dell'elaborato, la cessione del credito e lo sconto in fattura per le detrazioni fiscali.

Si tratta di due modalità che il legislatore ha voluto introdurre come alternativa alla fruizione della detrazione fiscale per incentivare i contribuenti ad effettuare gli interventi rientranti nelle detrazioni sopra specificate. Va infatti sottolineato che questi interventi comportano un ammontare di spesa elevato per il contribuente, il quale potrebbe disporre di una capienza di utilizzo di detrazione nettamente inferiore rispetto all'importo riconosciuto. Attraverso l'istituzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, infatti, il contribuente che accede al beneficio collegato agli interventi sugli immobili potrà ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione fiscale, una liquidità immediata pari all'importo della detrazione spettante che potrà assumere le vesti di un vero e proprio rimborso monetario in caso di cessione del credito, oppure in uno sconto sul corrispettivo dovuto per gli interventi effettuati dal fornitore.

Questi due istituti sono stati recentemente oggetto di modifiche rilevanti, infatti con l'emanazione del decreto-legge n. 34/2020, decreto che ha anche istituito il cd. Superbonus 110%, sono state introdotte nuove possibilità per i contribuenti che decidono di avvalersi della cessione del credito e dello sconto in fattura, prima fra tutte la possibilità di cessione del credito nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Nell'elaborato, successivamente ad una disamina delle principali evoluzioni normative in merito all'utilizzo di tali opzioni, verranno analizzate le principali differenze tra la cessione del credito e lo sconto in fattura e le lacune normative che sono state colmate attraverso integrazioni e chiarimenti posti dall'Agenzia delle Entrate. Tutto questo permetterà di individuare il forte potenziale dei due istituti che, con le dovute revisioni, potrebbe creare un forte sistema di incentivi in grado agire non solo sul carico fiscale dei contribuenti che utilizzano la detrazione fiscale, ma anche sull'economia privata attraverso maggiori richieste di lavoro e un tasso di occupazione maggiore, tematiche che saranno oggetto dell'ultimo capitolo nel quale saranno presentate delle osservazioni critiche e degli spunti riflessivi sulla materia in esame.

CAPITOLO 1: DETRAZIONI OGGETTO DI CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

1.1 PREMESSA

Oggetto del presente elaborato è l'analisi di due particolari modalità di utilizzo di alcune detrazioni fiscali che sono state recentemente tema di dibattiti e modifiche; si tratta della cessione del credito e dello sconto in fattura. È necessario prima fare qualche passo indietro per capirne l'origine.

Nell'ambito degli interventi sugli immobili effettuati da soggetti privati vi sono numerose agevolazioni fiscali, tutte accomunate da uno stesso meccanismo, la detrazione fiscale.

La detrazione fiscale nel sistema tributario nazionale viene identificata come una riduzione dell'imposta dovuta, nello specifico dell'IRPEF, a seguito del sostenimento di alcune tipologie di spese, espressamente elencate dal legislatore. Il contribuente che sostiene la spesa dovrà applicarvi una percentuale, che varia a seconda del tipo di spesa, e successivamente utilizzare l'importo ottenuto come "sconto" per l'imposta dovuta nell'anno. Tale agevolazione spetta al contribuente che sostiene la spesa, anche se la spesa è stata effettuata a beneficio di un familiare a carico.

Le spese che possono prevedere una detrazione fiscale sono molto varie e varie sono anche le aliquote previste. Generalmente l'aliquota prevista è pari al 19%; rientrano in questa categoria, ad esempio, le spese sostenute per prestazioni mediche, quelle sugli interessi relativi a mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell'abitazione principale, spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, di istruzione secondaria e universitaria.

Vi sono poi una serie di detrazioni particolari che danno diritto ad una detrazione che presenta aliquote superiori al 19%: tra queste rientrano le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, detrazioni per familiari a carico e per portatori di handicap, per interventi di recupero edilizio e interventi di riqualificazione energetica.

Va tenuto conto che l'elenco delle detrazioni previste non è stabile e tassativo, infatti per ogni periodo d'imposta è necessario consultare gli eventuali aggiornamenti normativi previsti dal legislatore al fine di prendere in esame le detrazioni previste per

l'anno in quanto possono subire modifiche, possono esserne introdotte di nuove o sopresse alcune.

In questo capitolo verranno analizzate due fattispecie agevolate con il metodo della detrazione fiscale, per le quali è prevista la possibilità di una cessione del credito o di sconto in fattura: nello specifico si parlerà di interventi di riqualificazione energetica e interventi antisismici. Verrà anche poi analizzata una fattispecie di recente introduzione che "incorpora" le precedenti: si tratta del cd. Superbonus 110% introdotto con il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 tramite il quale il legislatore ha portato importanti novità soprattutto in tema di cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

1.2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (C.D. ECOBONUS)

1.2.1 IN COSA CONSISTE, NORMATIVA E PRASSI

All'art. 16-bis lettera h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi è prevista una detrazione a fronte di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica.

Gli interventi normativi nazionali che riguardano il settore energetico sono di natura piuttosto recente, infatti il settore edilizio inizia ad essere regolato con normative che riguardano l'efficienza energetica solamente a partire dall'anno 2005, anno nel quale viene introdotto il D.Lgs. 192/2005 il quale presenta delle disposizioni attuative in merito alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nel settore.

L'anno successivo viene emanata la Legge 296/2006 che istituisce per la prima volta le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica; nel corso degli anni successivi vi sono state numerose modifiche, integrazioni e proroghe le quali hanno portato all'introduzione di tale detrazione nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all'art. 16-bis, attraverso il D.L. 201 del 06/12/2011 all'art. 4, entrato ufficialmente in vigore a partire dal 01/01/2012.

Il testo normativo uniformava una serie di interventi che potevano dar adito alla detrazione fiscale sotto un'unica aliquota fiscale, quella del 36 per cento; per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, essi vengono citati alla lettera h) del primo comma: "[...] realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi

energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. [...]”.

A far data dal 12 agosto 2012 il legislatore ha deciso poi di effettuare un aumento dell'aliquota dal 36 al 50 per cento; si trattava però di un aumento temporaneo, valido solamente fino al 30 giugno 2013.

L'approccio energetico, soprattutto in quegli anni, iniziava a diventare un tema molto importante nell'Unione Europea, tanto che la stessa, tramite la Direttiva 2010/31/UE decise di pianificare e uniformare l'approccio energetico per tutti i paesi membri. La direttiva aveva lo scopo di ridurre la dipendenza energetica e le emissioni di gas a effetto serra, a favore di un ricorso sempre più consistente alle energie rinnovabili; pertanto è stata imposta una riduzione del 20% del consumo energetico entro il 2020, questo tramite l'introduzione di piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero, ovvero edifici ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno energetico coperto prevalentemente da fonti rinnovabili.

A fronte di questa Direttiva, con il D.L. 63/2013 sono state introdotte una serie di misure atte al recepimento della stessa, tra le quali troviamo l'attestato di prestazione energetica (che andava a sostituire il precedente attestato di certificazione energetica) che poteva essere rilasciato solamente da esperti qualificati e indipendenti, l'introduzione dell'obbligo di costruzione di edifici ad energia quasi zero a partire dall'anno 2021, semplificazioni burocratiche ed altre norme sulla prestazione energetica nel settore edilizio. Il decreto ha poi optato per una proroga delle detrazioni fiscali ad aliquota maggiorata ed ha aumentato l'aliquota dal 55 al 65 per cento.

Con la legge di stabilizzazione economica 2015 (Legge 190/2014) il legislatore ha deciso di mantenere anche per tutto il 2015 l'agevolazione al 65 per cento ed ha introdotto, sempre in materia di efficientamento energetico, una detrazione di pari aliquota anche per spese relative a schermi solari e caldaie a biomassa, aumentando di conseguenza la lista di interventi che consentono di conseguire il diritto alla detrazione.

La legge di stabilità del 2016, Legge 208/2015, ha poi introdotto una novità molto forte in materia di utilizzo della detrazione fiscale: la possibilità di cessione del credito in luogo della detrazione ai fornitori che hanno effettuato l'intervento di riqualificazione energetica.

Nel 2017 sono state poi introdotte altre due importanti novità: con la Legge 232/2016 le detrazioni relative al risparmio energetico sugli interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali hanno avuto un aumento di aliquota dal 65 al 70-75 per cento, mentre con la Legge 96/2017 la cessione del credito per i condomini viene estesa, non solo a favore dei fornitori, ma anche a favore degli istituti bancari e finanziari.

Per quanto riguarda la percentuale di detrazione fiscale spettante il legislatore ha sempre continuato a rinnovare l'aliquota, mantenendola fissa al 65 per cento come lo è tutt'ora.

Come si può evincere dall'analisi dell'evoluzione normativa, l'agevolazione per il risparmio energetico, o ecobonus, è prevista per tutti i soggetti che attuano interventi di riqualificazione energetica sugli edifici già esistenti. Nello specifico si tratta di una detrazione fiscale dall'Irpef o dall'Ires, a seconda della tipologia di soggetto che effettua le spese: se si tratta di un soggetto privato che sostiene spese di riqualificazione energetica nella propria casa o nel condominio, gli spetterà una detrazione dall'Irpef, mentre se il soggetto è una società o un'impresa che effettua interventi su uffici, negozi, o beni immobili non classificati come beni merce, la detrazione spetterà sull'Ires.

Come già evidenziato, l'aliquota di detrazione prevista per questa tipologia di interventi è fissata nella misura del 65 per cento.

Le principali detrazioni sono ammesse per quegli interventi che innalzano il livello di efficienza energetica degli edifici, nello specifico si parla di:

- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- miglioramento termico dell'edificio;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernali.

I soggetti ai quali è rivolta la possibilità di usufruire di questa detrazione fiscale sono identificati in tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio nazionale, che percepiscono una qualsiasi forma di reddito e che posseggono, a qualsiasi titolo, l'immobile nel quale dovrà essere fatto uno degli interventi previsti dalla normativa in materia di risparmio energetico.

Entrando più nello specifico, possono essere ammesse all'agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, tutti i contribuenti che conseguono reddito d'impresa, siano essi persone fisiche, società di persone o di capitali, le

associazioni fra professionisti e gli enti, sia pubblici che privati, che non svolgono attività commerciale.

A partire dall'anno 2018 rientrano tra i soggetti che possono far uso della detrazione anche gli Istituti autonomi per le case popolari o gli enti che possiedono le stesse finalità sociali, per tutti gli interventi di efficienza energetica effettuati su immobili di edilizia residenziale pubblica, siano essi immobili di proprietà o immobili gestiti per conto dei comuni. Rientrano altresì le cooperative a proprietà indivisa con gli interventi effettuati sugli immobili di proprietà e dati in godimento ai soci della cooperativa stessa.

La normativa impone, inoltre, che l'immobile oggetto di intervento sia posseduto in base ad un titolo idoneo. Con il termine titolo idoneo si intende, oltre alla semplice proprietà, anche la titolarità di un diritto reale sull'immobile (quali uso, usufrutto, abitazione, superficie), la detenzione dell'immobile in comodato d'uso, il fatto di essere soci di cooperative, di produrre redditi in forma associata o di essere semplicemente inquilini o condomini.

A questo si aggiungono poi due categorie di soggetti che possono fruire della detrazione, anche se non in possesso del titolo idoneo, a condizione che sostengano le spese per la realizzazione degli interventi:

- il familiare convivente con il soggetto che è possessore o detentore dell'immobile, a patto che sia un parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado;
- il convivente *more uxorio* che non possiede nessun titolo sull'immobile.

In caso di decesso del soggetto che possiede il diritto a beneficiare dell'agevolazione, la detrazione viene trasmessa solamente all'erede che ha la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

1.2.2 EDIFICI ED INTERVENTI INTERESSATI

Il legislatore, nella scelta della tipologia di edifici che possono essere oggetto dell'agevolazione in questione, non ha posto particolari vincoli o esclusioni come, ad esempio, l'obbligo di classificazione dell'edificio come residenziale nel caso di interventi per ristrutturazione edilizia. L'unico importante aspetto da considerare per identificare la tipologia dell'edificio soggetto a detrazione è che si tratti di un edificio esistente.

La scelta di escludere tutti gli immobili in fase di costruzione non è lasciata al caso in quanto, a livello normativo comunitario, tutte le nuove costruzioni sono già assoggettate a livelli minimi prestabiliti di prestazione energetica sulla base della tipologia, della funzione dell'immobile e delle condizioni climatiche, pertanto non è necessario incentivare interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche in quanto già obbligatori da normativa.

Per esclusione, quindi, il legislatore ha identificato solamente gli edifici già esistenti come oggetto di detrazione, infatti la finalità della norma è quella di potenziare le agevolazioni già previste in materia di ristrutturazione edilizia per favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili stessi.

Come indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007, n. 36/E, “[...]la prova della esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'ICI, ove dovuta.”, pertanto si rende necessario che l'edificio sia situato nel territorio nazionale e censito al catasto (o che sia già stata eseguita la richiesta di accatastamento).

La stessa Circolare specifica poi che vi sono delle tipologie di interventi per le quali è obbligatorio che l'immobile presenti determinate caratteristiche al fine di poter usufruire dell'agevolazione. Innanzitutto, per tutte le operazioni oggetto della presente agevolazione, ad esclusione dell'installazione dei pannelli solari, è necessario che l'edificio sia già dotato di un impianto di riscaldamento funzionante presente negli spazi oggetto dell'intervento.

In tutte le ristrutturazioni nelle quali vi è il frazionamento dell'unità immobiliare, la detrazione è possibile solo tramite la realizzazione di un impianto termico centralizzato a favore delle varie unità facenti parte l'edificio. In questo secondo caso va poi specificato che, se nelle varie unità immobiliari facenti parte dell'edificio non era presente in tutte un impianto di riscaldamento esistente antecedentemente la data di inizio delle ristrutturazioni, la detrazione non è fruibile da tutte le unità, ma solamente da quelle che erano già dotate dell'impianto di riscaldamento. In ogni caso il criterio di ripartizione delle spese da sostenere e dell'agevolazione che ne consegue deve essere un criterio proporzionale, basato sulle quote millesimali di ogni unità.

Relativamente agli edifici interessati dalla detrazione per il risparmio energetico, vi è un ultimo tema da affrontare ed è quello che riguarda la riqualificazione energetica a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione del fabbricato.

Dopo vari chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate è emerso che l’agevolazione è utilizzabile nel caso di demolizione e fedele ricostruzione, mentre non è utilizzabile nel caso in cui il soggetto effettui una demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto questa tipologia di intervento viene assimilata dal legislatore come una nuova costruzione e di conseguenza, come analizzato già in precedenza, non rientra tra gli edifici interessati per i quali poter beneficiare dell’agevolazione.

Tuttavia, il beneficio viene concesso nel caso in cui l’intervento sia di ristrutturazione con ampliamento, ma senza demolizione dell’esistente; in questo frangente la detrazione è possibile limitatamente alle spese sostenute dal possessore dell’immobile sugli interventi di riqualificazione energetica realizzati nella parte di edificio esistente.

Va tenuto inoltre presente che in questo caso *“Il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell’edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all’ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di una apposita attestazione rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione, sotto la propria responsabilità, che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.”*²

I principali interventi interessati dall’agevolazione fiscale sono stati individuati tramite il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, modificato poi dal D.M. del 7 aprile 2008 e dal D.M. del 6 agosto 2009. In tale decreto si evince che la detrazione spetta per tutte le spese sostenute sui seguenti interventi:

- riqualificazione energetica degli edifici esistenti che porta a conseguire risparmi in materia di energia primaria;
- operazioni che riguardano l’involucro degli edifici, ovvero le strutture opache verticali e orizzontali e le finestre (inclusi gli infissi);
- l’installazione di pannelli solari per la fornitura di acqua calda;

²Vedi Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017, n. 7/E.

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con nuovi impianti provvisti di caldaie a condensazione o di pompe di calore ad alta efficienza.

Tramite l'entrata in vigore di provvedimenti successivi, il legislatore ha inserito anche altre tipologie di interventi quali, ad esempio, le schermature solari, i dispositivi multimediali che permettono un controllo a distanza degli impianti, gli impianti di climatizzazione invernale con generatori alimentati da biomasse combustibili.

Per ognuno di questi interventi il legislatore ha identificato e specificato nel dettaglio tutte le varie tipologie di spese ammesse (comprese quelle accessorie) e i limiti di spesa, oltre ai quali non spetta più la possibilità di fruire dell'agevolazione.

Le spese che sono ammesse all'agevolazione, a prescindere dalla tipologia di intervento, comprendono oltre ai costi per i lavori edili necessari per la realizzazione dei lavori di risparmio energetico, anche tutte le spese relative a prestazioni professionali che sono obbligatorie per la realizzazione dell'intervento e per l'acquisizione di tutta la documentazione richiesta ai fini dell'agevolazione.

1.2.3 ADEMPIMENTI E REGOLE

L'agevolazione fiscale sul risparmio energetico consiste in una detrazione dalle imposte lorde annuali, siano esse riferibili a persone fisiche (IRPEF) o giuridiche (IRES). L'importo totale della detrazione non può essere utilizzato a libera scelta dal soggetto che ne fa richiesta, ma deve essere suddiviso in dieci rate di pari importo da utilizzare con cadenza annuale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Limiti di spesa. In tema di limiti di spesa e di utilizzo della detrazione va considerato che i limiti fissati dal legislatore valgono per ogni singola unità immobiliare che è oggetto di intervento e sono da dividersi tra i vari soggetti che posseggono l'immobile e che partecipano alla spesa, sulla base del costo sostenuto da ognuno.

In caso di interventi su edifici condominiali il limite di spesa viene calcolato in modo diverso rispetto alle singole unità abitative: mentre nelle unità singole il limite di spesa è riferito all'intero edificio, negli edifici condominiali il limite di spesa è dato dal limite fissato dal legislatore (40.000 euro) moltiplicato per il numero delle unità che compongono l'edificio, comprese anche le eventuali pertinenze autonomamente accatastate.

Va infine tenuto conto che tali limiti valgono per singola tipologia di intervento, il che sta ad intendere che se il contribuente decide di effettuare più tipologie di interventi che danno adito alla detrazione sul risparmio energetico, il contribuente stesso potrà sommare i vari limiti previsti per ogni intervento che intende realizzare. Non è prevista la possibilità di “sommare i limiti di spesa” nel caso in cui il contribuente effettui interventi che possono essere ricompresi in due diverse tipologie.

Attestazioni necessarie. Per l’ottenimento della detrazione fiscale è necessario che il contribuente predisponga tutti gli adempimenti che sono previsti dall’art. 4 D.M. 19 febbraio 2007. Tutti gli adempimenti in questione sono da effettuarsi solo in una fase successiva, perciò non è previsto l’assolvimento di alcun adempimento preventivo, nemmeno la comunicazione di inizio lavori all’ASL.

La prima certificazione necessaria ai fini del conseguimento dell’agevolazione è l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato.

Secondo quanto stabilito dal DPR 75/2013 il tecnico abilitato è colui che è *“iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.”*

L’asseverazione, invece, consiste in una certificazione nella quale viene dimostrato che gli interventi sono stati realizzati in conformità ai requisiti tecnici previsti per ognuno di essi. Con l’introduzione del D.M. 6 agosto 2009 l’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita con quella del Direttore dei lavori sulla regolarità al progetto delle opere realizzate.

È necessario poi che il contribuente richieda, sempre ad un tecnico abilitato, l’attestato di certificazione energetica (APE); tale attestato deve essere elaborato successivamente alla esecuzione degli interventi, in quanto ha come obiettivo quello di evidenziare l’efficienza energetica dell’edificio. L’attestato deve essere conservato dal contribuente e il tecnico abilitato alla redazione non deve essere un soggetto coinvolto nei lavori, deve essere un soggetto terzo e indipendente.

Come viene evidenziato nel D.M. del 19 febbraio 2007, a seguito anche delle modifiche introdotte dal D.M. del 7 aprile 2008, l’APE può essere richiesto dal contribuente per gli interventi realizzati utilizzando le procedure *“approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio*

regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005."Nel caso in cui non vi siano procedure stabilite dalla normativa locale, il contribuente deve richiedere un attestato di qualificazione energetica³.

Ad oggi l'APE, o l'attestato di qualificazione energetica, non sono previsti dalla normativa per qualsiasi tipologia di intervento che rientri tra quelli disciplinati per la detrazione per il risparmio energetico, ma possono non essere richiesti nei seguenti casi:

- interventi di sostituzione di infissi e finestre in singole unità abitative e per interventi di installazione di pannelli solari finalizzati alla produzione di acqua calda⁴;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con altri impianti provvisti di caldaie a condensazione e con l'implementazione del sistema di distribuzione ⁵;
- interventi sull'installazione e l'acquisto delle schermature solari;
- montaggio di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto e installazione di dispositivi multimediali.

Una volta acquisita tutta la documentazione necessaria, il contribuente deve trasmetterla all'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) entro novanta giorni dalla data di fine lavori.

La data di fine lavori viene identificata con il giorno in cui viene effettuato il collaudo, anche parziale, oppure quanto viene attestata la funzionalità dell'impianto, pertanto non deve essere considerata la data del pagamento per il decorrere dei novanta giorni per l'invio della documentazione. Nel caso in cui, invece, non sia previsto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori tramite altra documentazione redatta da chi ha effettuato i lavori.

³Attestato che deve comunque essere redatto da un tecnico abilitato e redatto secondo quanto previsto dall'allegato A presente nel D.M. 19 febbraio 2007

⁴Previsto a partire dal 1 gennaio 2008 sulla base di quanto previsto dall'art. 1, c. 24, lett. c) della Legge 244/2007; in questo caso non sarà più richiesta la compilazione della scheda informativa prevista nell'allegato E (che richiede la firma del tecnico), ma solamente la redazione della scheda informativa sugli interventi realizzati prevista nell'allegato F a firma del richiedente.

⁵Introdotta con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 con effetti a partire dal 15 agosto 2009.

Per quanto riguarda il tema dell'invio della documentazione all'ENEA e la scadenza dei novanta giorni, si applica l'istituto della *"remissione in bonis"* per omesso invio: con questo istituto si concede al contribuente la possibilità di non perdere il diritto ad usufruire dell'agevolazione, fatto salvo che non siano in corso attività di accertamento, nel caso in cui il contribuente presenti i tre requisiti previsti dall'art. 2 c.1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16:

- "a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;*
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;*
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione[...]"*

Altro tema importante ai fini dell'agevolazione è quello delle modalità con cui fare il pagamento degli interventi effettuati. Bisogna distinguere tra soggetti che non sono titolari di reddito di impresa e soggetti che sono titolari di un reddito di impresa; nel primo caso il contribuente per poter ottenere l'agevolazione deve effettuare i pagamenti mediante un bonifico, bancario o postale, "dedicato": si tratta essenzialmente di un bonifico che, secondo quanto riportato nel D.M. 19 febbraio 2007, deve contenere una causale dalla quale risulti che si tratta di un pagamento relativo ai lavori di risparmio energetico che danno adito a detrazione, il codice fiscale del contribuente che intende avvalersi dell'agevolazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del soggetto beneficiario del pagamento, ovvero chi ha effettuato gli interventi.

Nel caso in cui, invece, il contribuente sia un soggetto titolare di reddito di impresa, non è necessario che il pagamento delle opere eseguite avvenga tramite bonifico, la prova del pagamento può essere rilevata anche da altra idonea documentazione in quanto il reddito viene determinato in base al principio di competenza e pertanto il momento in cui avviene il pagamento non è rilevante.

Tutta la documentazione qui sopra descritta dovrà essere conservata da parte del contribuente in quanto l'amministrazione finanziaria potrebbe far richiesta di verifica in merito alla regolarità della detrazione.

A partire dalla prima dichiarazione utile il contribuente potrà poi esercitare il diritto alla detrazione che sarà rateizzato in 10 rate di pari importo suddivise per periodo

d'imposta, fatta salva la possibilità di cedere il credito d'imposta che sarà analizzata nei successivi capitoli.

1.3 DETRAZIONE PER INTERVENTI RELATIVI A MISURE ANTISISMICHE (SISMA BONUS)

1.3.1. IN COSA CONSISTE, NORMATIVA E PRASSI

All'art. 16-*bis*, comma 1, lettera i) del TUIR è prevista una detrazione fiscale per interventi antisismici. Anche questa detrazione fiscale, sebbene le sue origini risalgano all'introduzione della legge sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Legge 449/1997), è di natura piuttosto recente, infatti tutti i principali interventi del legislatore recanti disposizioni specifiche in materia di detrazione per interventi antisismici partono dall'anno 2016, con l'emanazione della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Nel testo normativo in questione all'art. 1, c. 2 il legislatore ha previsto la possibilità di usufruire della detrazione per interventi relativi a misure antisismiche con una percentuale pari al 50 per cento, con un limite di spesa per unità abitativa di 96 mila euro, il tutto ripartibile in cinque quote annuali di pari importo. La legge prevede inoltre che per tutti gli interventi, a partire dal 01 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, per tutti gli interventi che comportano una riduzione ad una classe di rischio inferiore la detrazione è maggiorata al 70 per cento e diventa all'80 per cento se si riducono due classi di rischio. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, invece, le due aliquote sono 75 e 85 per cento per la riduzione di una/due classi di rischio.

Con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 sono state poi introdotte delle agevolazioni che riguardano, invece, l'acquisto di case antisismiche; il legislatore ha deciso di concedere una detrazione nella misura del 75/85 per cento (in base alla riduzione delle classi di rischio) al contribuente che acquista un'unità immobiliare realizzata a seguito di demolizione di un edificio preesistente e ricostruzione dello stesso, anche con ampliamento.

Le leggi di bilancio successive⁶ hanno semplicemente previsto delle proroghe relativamente alle maggiori aliquote sulla detrazione, senza nessuna particolare modifica o innovazione.

L'ultima importante modifica relativamente alla detrazione per gli interventi antisismici è stata introdotta con il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34: la norma ha esteso la possibilità di effettuare gli interventi che danno adito alla detrazione non solo alle abitazioni classificate a rischio 1, ma anche alle unità immobiliari ubicate nelle zone classificate a rischio 2 e 3.

La detrazione per interventi antisismici è strutturata come la detrazione per il risparmio energetico in quanto entrambe rientrano nella categoria generale di detrazioni per ristrutturazioni edilizie. Va evidenziato che anche per quanto riguarda gli interventi antisismici, vale il *“principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera”*⁷.

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI (spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021)			
PERCENTUALI di detrazione	50%	70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore	80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore
		75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore	85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori
IMPORTO MASSIMO delle spese	96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno		
	96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali		
RIPARTIZIONE della detrazione	5 quote annuali		
IMMOBILI INTERESSATI	qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive l'immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3		

Tabella 1.1: Le detrazioni Irpef e Ires per gli interventi antisismici; Guida Sisma Bonus, Agenzia delle Entrate, Luglio 2019.

⁶Legge 205/2017, art. 1 comma 3 e Legge 145/2018, art. 1 comma 67.

⁷ Vedi Risoluzione Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2017, n. 147/E.

La tabella rappresentata riporta una sintesi degli interventi per l'adozione di misure antisismiche, relativamente alle aliquote di detrazione applicabili, ai limiti di spesa per unità immobiliare e alla ripartizione della detrazione.

Con la risoluzione del 29 novembre 2017, n. 147/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti relativi alla detrazione ancora poco chiari fino ad allora.

Innanzitutto, era stato sottoposto all'Agenzia delle Entrate un parere in merito alla possibilità di usufruire della detrazione maggiorata 70/80% oppure 75/85% con una ripartizione della stessa in un periodo maggiore ai cinque anni previsti. Il parere dell'Agenzia è stato contrario: il contribuente, nel caso in cui voglia usufruire delle aliquote di detrazione maggiorate, deve necessariamente ripartire la detrazione in cinque quote annuali; nel caso in cui il contribuente voglia una detrazione ripartita in più anni può avvalersi sempre della possibilità di classificare gli interventi come interventi di recupero del patrimonio edilizio, come previsto dall'art. 16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, ed usufruire pertanto di una detrazione del 50% da ripartire in dieci rate annuali di pari importo.

Ulteriore problema riguardava i limiti di spesa previsti per gli interventi che danno adito ad una detrazione maggiorata; all'art. 16 del D.L. 63/2013 non era specificato se queste tipologie di interventi potessero essere assoggettate a dei limiti di spesa autonomi. La risoluzione ha spiegato che questi interventi non possono avere un limite di spesa autonomo in quanto lo stesso articolo fa un rinvio alla disciplina generale contenuta all'art. 16-bis, lett. i) del Tuir e quindi il limite da considerare è uguale a quello previsto per gli interventi antisismici che non portano a maggiori aliquote, ovvero 96.000 euro annui per unità abitativa.

1.3.2 DETRAZIONE PER INTERVENTI ANTISISMICI: QUI, QUAE, QUOD

Un aspetto rilevante per l'utilizzo della detrazione è capire chi può usufruire della detrazione e quali sono gli immobili agevolabili.

I soggetti che possono usufruire della detrazione in analisi sono gli stessi previsti per le detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e per le detrazioni sulle spese per il risparmio energetico in quanto rientranti tutti nella più ampia categoria di detrazioni per interventi sugli immobili.

In sintesi, “*possono fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi*”⁸. Va precisato che l’agevolazione non spetta solamente ai proprietari, ma anche a quei soggetti che detengono diritti reali o personali di godimento sull’immobile oggetto di interventi; rientrano quindi in questa categoria anche i soggetti locatari o comodatari, i titolari di un diritto reale di godimento (come uso, usufrutto, abitazione), i soci di cooperative, gli imprenditori individuali, le società di persone.

Come già analizzato anche in precedenza per gli interventi di risparmio energetico, anche in questo caso possono avere il diritto alla detrazione il familiare convivente e il convivente *more uxorio*.

Requisito fondamentale per tutti i soggetti che intendono usufruire della detrazione, ed elemento essenziale per poter essere considerato un elemento soggettivo della detrazione, è il sostenimento delle spese: nel momento in cui il soggetto rientri in una delle categorie sopra descritte, ma non sostiene le spese sugli interventi che intende realizzare, viene a mancare l’elemento soggettivo e pertanto non sarà più possibile usufruire della detrazione.

La detrazione spetta anche ai soggetti passivi Ires e dall’anno 2018 anche dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli istituti autonomi per le case popolari e degli enti con le medesime finalità sociali.

Il “Sismabonus” può anche essere applicato nel momento in cui il soggetto richiedente sia un soggetto passivo Ires, che intenda effettuare interventi su edifici a destinazione produttiva da lui posseduti, anche se non vengono utilizzati direttamente, ma dati in locazione a terzi⁹.

Una volta definita la categoria di soggetti che possono usufruire del beneficio, si rende necessario identificare anche quali sono gli edifici o le unità sulle quali potranno poi essere ammessi interventi anti sismici che danno l’opportunità al contribuente di richiedere l’agevolazione.

⁸Circolare Agenzia delle Entrate 24 febbraio 1998, n. 57/E, punto 2.

⁹Per ulteriori chiarimenti si veda il caso analizzato con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 12 marzo 2018.

Come stabilito dalla Circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 gli immobili agevolabili vengono identificati utilizzando un criterio basato su due caratteristiche fondamentali: la localizzazione territoriale e il tipo di utilizzo.

Prima di passare all'analisi delle due caratteristiche identificative degli immobili agevolabili va precisato che il legislatore non ha identificato altri elementi per l'individuazione delle unità, pertanto, come viene anche riportato nella circolare sopra citata, la categoria catastale dell'immobile non rileva, non è stato posto nessun tipo di vincolo a riguardo.

La localizzazione territoriale serve per l'identificazione delle zone sismiche: la normativa impone che gli edifici devono essere ubicati in zone ad alta pericolosità¹⁰ identificate con i codici 1 e 2; dal 2017 sono state introdotte anche le zone identificate con il codice 3¹¹.

Per quanto concerne il tipo di utilizzo la circolare sopra citata stabilisce che *“la costruzione sia adibita ad abitazione principale o ad attività produttive, con ciò privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone.”*. Con il termine abitazione principale si identifica l'abitazione nella quale il soggetto o i suoi familiari dimorano in maniera abituale, come stabilito dalla normativa IRPEF nel D.P.R. n. 917/1986 all'art. 10, comma 3.

Le costruzioni adibite ad attività produttive invece fanno riferimento agli immobili dove vengono svolte attività agricole, attività professionali e attività produttive di beni e/o servizi, siano esse commerciali o non commerciali.

Nell'ipotetico caso in cui un immobile sia costituito da varie unità adibite ad attività produttive, abitazione principale ma anche ad altri utilizzi, la detrazione per interventi antisismici può essere utilizzata solamente dalle prime due categorie di unità, mentre per le unità destinate ad utilizzi diversi è possibile solamente l'applicazione della detrazione più generale sugli interventi per il recupero edilizio.

¹⁰Le zone sono identificate con numeri crescenti che stanno ad indicare un decrescente indice di pericolosità e coincidono con il territorio di un comune.

¹¹La classificazione delle zone sismiche tramite codici è stata introdotta dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, allegato A, che istituiva i *“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”*

Il “Sismabonus” ricopre tutta quella serie di interventi necessari al recupero del patrimonio edilizio in zone sismiche; è possibile dividere le varie tipologie di interventi in quattro categorie principali:

- interventi sulle parti strutturali degli edifici riguardanti la messa in sicurezza statica per i quali è prevista la detrazione al 50% ordinaria;
- interventi che comportano il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore per i quali è prevista l’aliquota maggiorata al 70/75% se l’intervento è effettuato rispettivamente su una casa singola o su un condominio;
- interventi che comportano il passaggio a due classi di rischio sismico inferiori, per i quali l’aliquota è definita nella misura del 80/85% sempre se si tratta di casa singola o condominio;
- interventi di demolizione e ricostruzione di edifici antisismici, conosciuto anche come “Sismabonus acquisti” che verrà analizzato nel prossimo paragrafo.

1.3.3 ACQUISTO DI NUOVE CASE ANTI-SISMICHE

Questo paragrafo sarà dedicato all’analisi di una tipologia di intervento agevolabile di recente introduzione.

Con il Decreto legge n. 50 del 24/04/2017, art. 46-quater, il legislatore ha introdotto, all’interno degli interventi agevolabili con la detrazione per interventi antisismici, una nuova categoria di intervento che riguarda l’acquisto di case antisismiche.

Analizzando nello specifico il decreto in questione si evince che è prevista l’inclusione nel Sismabonus a tutti gli interventi volti a ridurre il rischio sismico che comportano una demolizione e successiva ricostruzione di interi edifici, anche con eventuale ampliamento volumetrico, se le normative urbanistiche lo consentono. La norma specifica però che tali interventi devono essere effettuati in zone classificate a rischio sismico 1. Le aliquote di detrazione che sono previste per questa tipologia di interventi sono pari al 75% e 85% non dell’importo dei lavori, ma sulla base del prezzo di acquisto da parte dell’acquirente finale della singola unità immobiliare risultante dall’atto

pubblico di compravendita¹²; da qui si deduce quindi che il soggetto che avrà diritto alla detrazione sull'intervento è l'acquirente finale dell'unità immobiliare. Anche qui la differenza nelle due aliquote previste è data dalla classe di rischio: se il nuovo edificio ha portato alla diminuzione di una classe di rischio rispetto al fabbricato preesistente si applicherà l'aliquota del 75%, mentre se si determina un passaggio a due classi di rischio inferiori, si applicherà la detrazione dell'85%.

Anche per questa tipologia di intervento il limite di spesa è fissato a 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Il decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, all'art. 8 ha esteso le detrazioni appena analizzate, anche per gli interventi effettuati nei Comuni che sono classificati come zone a rischio sismico 2 e 3, aumentando così la platea di possibili beneficiari della detrazione. I soggetti beneficiari della detrazione, inoltre, possono optare per la cessione del credito creatosi con l'agevolazione, alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti, i quali hanno la facoltà di poterlo cedere ulteriormente a terzi; non è previsto però che la cessione del credito sia rivolta verso istituti di credito e intermediari finanziari.

1.4 NOVITÀ IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: IL CD. SUPERBONUS 110%

L'anno 2020 è stato un anno molto importante per quanto riguarda il settore edilizio che ha portato ad una vera svolta positiva per tutti gli addetti ai lavori e per tutta la filiera edilizia e delle costruzioni; il settore era arrivato all'apice di una profonda crisi che durava decenni ed è stato ancora più danneggiato dalla pandemia mondiale in atto¹³.

¹²All'art. 46-quater, comma 1, del D.L. 50/2017 è previsto che la vendita delle singole unità immobiliari da parte dell'impresa di costruzione/ristrutturazione deve essere conclusa entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori per poter usufruire del beneficio fiscale.

¹³ La crisi economica italiana ha, infatti, intaccato anche il settore delle costruzioni il quale registrava, nell'ultimo trimestre del 2019, un rallentamento nelle richieste di permessi di costruire. Inoltre, nonostante le previsioni di crescita, le variazioni previste erano a livelli insufficienti per garantire uno sviluppo sufficiente al settore edilizio. Il D.L. "rilancio" ha dato la svolta necessaria al settore grazie all'introduzione del cd. Superbonus. Vedi analisi condotta dall'Ing. A. Zambrano nello speciale pubblicato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri "Ecobonus e Sismabonus dopo il D.L. "rilancio": un'occasione storica", 2020.

A maggio è stato emanato il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, chiamato anche “Decreto Rilancio”¹⁴ che ha portato al settore una concreta possibilità di ripresa. All’interno del Decreto è stata introdotta una misura speciale, creata per l’appunto con lo scopo di rilanciare il paese a seguito dell’emergenza Coronavirus e consentire una ripresa al settore edilizio, in tema di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico degli edifici: si tratta del cd. Superbonus 110%.

Questa misura è locata all’interno delle varie normative che disciplinano le detrazioni nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nello specifico:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi gli interventi antisismici (cd. Sismabonus), regolati dall’art. 16 Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013¹⁵;
- interventi di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus) regolati sempre dal Decreto Legge 63/2013, ma all’articolo 14¹⁶.

Ulteriore agevolazione è stata introdotta con l’articolo 121 del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto, non solo per la nuova detrazione 110 per cento, ma anche per tutte le altre detrazioni che riguardano interventi sugli edifici, la possibilità di usufruire, in luogo della detrazione, di uno sconto sul corrispettivo dovuto o di optare per la cessione del credito d’imposta anche agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, cessione che, invece, prima dell’entrata in vigore della norma era limitata solamente ai soggetti rientranti nella cd. *no tax area*.

Posto che si tratta di una misura molto agevolativa, il legislatore ha deciso di introdurre degli adempimenti aggiuntivi (come le asseverazioni e il visto di conformità, che verranno analizzati in seguito) che sono necessari per ovviare a comportamenti non conformi del contribuente che decide di utilizzare l’agevolazione in questione.

¹⁴convertito con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, SO n. 25/L.

¹⁵ Si tratta della detrazione fiscale per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico sulle spese sostenute fino ad un ammontare non superiore a 96.000 euro. Tale detrazione, come analizzato nei paragrafi precedenti, prevede delle aliquote di detrazione variabili in base alla tipologia di unità abitativa e alla riduzione di classi ottenuta con gli interventi effettuati: nelle unità abitative singole le percentuali sono del 70/80% a seconda del miglioramento di una o due classi di rischio sismico, mentre nelle parti comuni degli edifici condominiali le aliquote salgono a 75/85%.

¹⁶ Si tratta di un’agevolazione fiscale sotto forma di detrazione dall’Irpef o dall’Ires ammessa per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli immobili esistenti. Presenta un’aliquota di detrazione del 65% da calcolare sulla base delle spese sostenute per effettuare gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

In questo paragrafo verrà effettuata una breve analisi normativa e tecnica della nuova norma, sebbene, stante la recente introduzione, siano ancora necessari approfondimenti e specificazioni ulteriori da parte del legislatore in merito all'utilizzo della detrazione in oggetto. Per quanto riguarda l'analisi in merito alle novità in materia di cessione del credito e sconto in fattura si rimanda al capitolo successivo.

1.4.1 SUPERBONUS 110%: IN COSA CONSISTE E QUAL È L'AMBITO SOGGETTIVO

La nuova agevolazione fiscale prevista dal Decreto Legge n. 34/2020 consiste in una detrazione dall'imposta lorda, pari al 110% delle spese sostenute per interventi eseguiti su edifici che comportano il miglioramento dell'efficienza energetica e/o la riduzione del rischio sismico degli stessi. La detrazione sarà poi da ripartire agli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La stessa detrazione d'imposta, come già previsto anche per le altre detrazioni d'imposta, può essere utilizzata dal contribuente limitatamente all'importo che trova capienza nell'imposta lorda annua calcolata nella dichiarazione dei redditi; ciò significa che, se la quota annuale prevista supera l'imposta lorda risultante, non potrà essere utilizzata nemmeno nei periodi di imposta successivi e il contribuente non potrà neanche ottenere il rimborso della parte eccedente.

Gli interventi possono essere effettuati, come previsto dal comma 1 dell'art. 119 del Decreto, sulle parti comuni degli edifici condominiali, sulle singole unità immobiliari o sulle *“unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno”*¹⁷, con specifici limiti di spesa per ogni tipologia di unità abitativa. La norma poi esclude l'applicabilità della detrazione per edifici residenziali che sono classificati al catasto nelle categorie A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli).

La possibilità di fruire di questa agevolazione è inoltre limitata nel tempo, vale infatti per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021¹⁸ e può essere utilizzata se il contribuente effettua alcune tipologie specifiche di interventi. Vengono identificati dal legislatore elementi cd. “trainanti” ed elementi cd. “trainati”; gli elementi trainanti

¹⁷Articolo 119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

¹⁸Con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021) sono state prorogate le scadenze fino al 31 dicembre 2022, ma non sono ancora efficaci in quanto la proroga è subordinata all'approvazione definitiva del Consiglio dell'Unione Europea.

sono le tipologie di interventi specifici del Superbonus e riguardano l'isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e gli interventi antisismici.

Gli elementi trainati sono invece quelle tipologie di interventi che possono usufruire dell'agevolazione prevista con il Superbonus solamente nel caso in cui il contribuente effettui anche almeno uno degli interventi trainanti appena citati e si tratta di:

- interventi di efficientamento energetico che rientrano nel cd. ecobonus¹⁹;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- installazione di sistemi di accumulo, sia contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico che successivamente;
- installazione di infrastrutture negli edifici per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nel caso in cui il contribuente effettui interventi diversi da quelli previsti dalla normativa del Superbonus, ovvero non esegua almeno un intervento trainante, ma solamente interventi trainati, restano applicabili le detrazioni già previste in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica. Questo pertanto comporta che la nuova detrazione non va a sostituire o abrogare le precedenti in essere, semplicemente si inserisce come un'ulteriore alternativa, anche se solamente temporanea.

Sempre il decreto di riferimento che ha introdotto questa agevolazione, al comma 7, specifica che: *“non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione [...] e gli incentivi per lo scambio sul posto”*; è possibile pertanto desumere che non è prevista la cumulabilità con altre detrazioni, ma resta fermo il fatto che al contribuente è lasciata la possibilità di scegliere l'agevolazione, ovvero l'aliquota di detrazione, nel caso in cui una tipologia di intervento rientri in più fattispecie agevolabili. Un semplice esempio riguarda un contribuente che decida di intervenire nell'abitazione di sua proprietà per ridurre il rischio sismico della stessa: a parità di condizioni il contribuente potrà scegliere di far ricadere l'intervento tra gli interventi che danno adito alla detrazione per gli interventi antisismici (cd. Sisma-bonus) oppure far rientrare l'intervento nel Superbonus.

¹⁹Si tratta degli interventi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legge 63/2013

Resta sempre fermo il fatto che se un contribuente effettua più interventi, distintamente contabilizzati, ciascuno riconducibile ad una agevolazione differente, può avvalersi di ciascuna agevolazione, sempre tenendo conto di tutti i limiti e gli adempimenti previsti per ognuna.

Il legislatore ha poi imposto un ulteriore limite all'utilizzo della detrazione: nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari o plurifamiliari con unità funzionalmente indipendenti e con più accessi autonomi all'esterno la possibilità di usufruire della detrazione al 110 per cento spetta limitatamente a due unità massime per persona fisica. Questa limitazione non opera per gli interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali.

Al comma 9 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio il legislatore definisce specificatamente l'ambito soggettivo della detrazione. Ulteriori chiarimenti in tema di ambito soggettivo sono stati poi anche specificati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni introdotte nell'art. 119 del Decreto Rilancio possono essere classificati in sei categorie:

1. i *“condomini”*;
2. le *“persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni”* limitatamente ad interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari²⁰;
3. gli IACP (Istituti autonomi case popolari) e gli enti che presentano le stesse finalità sociali, anche istituiti in forma societaria che presentano i requisiti della legislazione europea in tema di *“houseproviding”*; per tali soggetti gli interventi sono ammessi su *“immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”*. Come specificato nella Circolare 24/E (sopra citata), la norma prevede che questa categoria di soggetti sia titolare di un'estensione della validità temporale della detrazione: il superbonus spetta infatti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

²⁰Come già analizzato in precedenza e secondo quanto previsto al comma 10 dell'articolo 119 del Decreto n. 34 del 19 maggio 2020.

4. le “*cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci*”²¹;
5. le “*organizzazioni non lucrative di utilità sociale [...], organizzazioni di volontariato [...] associazioni di promozione sociale*”²²;
6. le “*associazioni e società sportive dilettantistiche*” solamente per gli interventi effettuati su immobili o parti di essi che sono adibiti a spogliatoi.

Le prime due categorie di soggetti identificati dalla norma, ovvero condomini e persone fisiche, sono oggetto di particolare attenzione e stanno attualmente creando varie problematiche interpretative. A fronte di questo l’Agenzia delle Entrate ha posto alcuni chiarimenti nella Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 che ora si andranno ad analizzare.

Per quanto concerne la categoria dei condomini è necessario riprendere il concetto di condominio, disciplinato nel codice civile dall’articolo 1117 al 1139.

Secondo la normativa civilistica, il condominio è una forma alternativa di comunione su un bene immobile, nel quale sono presenti sia parti di proprietà esclusiva che parti di proprietà comune. L’art. 1117 c.c. analizza nello specifico quali sono considerabili parti comuni dell’edificio, mentre all’art. 1118 il legislatore evidenzia un aspetto molto importante sulle parti comuni: nessuno dei proprietari del condominio ha la possibilità di sottrarsi al pagamento delle spese sulle parti comuni, spese che comunque restano imputabili in base ai millesimi di proprietà; pertanto il condominio risulta una comunione forzosa, impossibile da sciogliere. La normativa in tema di condominio individua poi il cd. “condominio minimo”, ovvero un condominio realizzato su un bene immobile nel quale sono presenti fino ad otto condomini²³; per tale tipologia di condominio, non è necessaria la nomina di un amministratore (e la conseguente apertura di un conto corrente dedicato) e nemmeno la redazione del regolamento condominiale²⁴, cosa che viene invece resa obbligatoria per condomini che superano le otto unità.

Tale premessa è necessaria per effettuare un’analisi dell’applicazione del *Superbonus* ai condomini. La Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 specifica infatti che per i cd. “condomini

²¹In base all’articolo 119, comma 1, lettera d) del Decreto 34/2020.

²²In base all’articolo 119, comma 1, lettera d-bis) del Decreto 34/2020.

²³Vedi articolo 1129 del Codice Civile.

²⁴Per approfondimenti vedi articoli 1129 e 1138 del Codice Civile.

minimi”, condomini che non sono obbligati a nominare un amministratore, nel momento in cui si opti per l’utilizzo del *Superbonus*, non è necessario richiedere un codice fiscale dedicato al condominio per poter usufruire della detrazione. In questi casi si può utilizzare il codice fiscale del soggetto, condomino, che effettua gli adempimenti necessari all’attribuzione del beneficio, fatto salvo l’obbligo di dimostrare che gli interventi realizzati sono stati effettuati nelle parti comuni del condominio.

Tuttavia, a prescindere dalla classificazione e dalla grandezza del condominio, ai fini della fattibilità della detrazione, sono da considerarsi parti comuni quelle indicate dalla disciplina civilistica in materia di condominio, nello specifico all’articolo 1117 del c.c. e il singolo condomino potrà essere beneficiario di una quota della detrazione spettante in base ai millesimi di proprietà o in base ad altra idonea suddivisione, sempre con riferimento alla disciplina del condominio del Codice Civile.

L’Agenzia delle Entrate, sempre nella Circolare 24/E, fa un’importante precisazione in merito alla possibilità dei condomini di usufruire del *Superbonus*: tale beneficio è consentito in tutti i condomini, fatta eccezione per gli interventi effettuati nelle parti comuni di due o più unità immobiliari accatastate distintamente che sono riconducibili ad un edificio posseduto interamente da un unico proprietario o in comproprietà fra una pluralità di soggetti²⁵. In questo caso per i condomini è vietato l’utilizzo della detrazione al 110 per cento non solo per quanto riguarda gli interventi effettuati nelle parti comuni, ma anche per quanto riguarda interventi effettuati nelle singole unità immobiliari; resta comunque la possibilità di fruire delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione o interventi antisismici, come previsto dal D.L. 63/2013.

La seconda categoria di soggetti che sono oggetto di particolare attenzione, sia da parte del legislatore, sia da parte dei possibili utilizzatori, in quanto presenti criticità a livello interpretativo, è la categoria delle persone fisiche.

Secondo quanto stabilito all’art. 19, comma 9, lett. b) del “Decreto Rilancio” rientrano tra i possibili destinatari del *Superbonus* “*le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni*”. Con tale affermazione, come chiarito anche nella Circolare 24/E, il legislatore intende escludere dalla possibilità di utilizzo della detrazione

²⁵Vedi anche Risposta all’interpello n. 329 del 10 settembre 2020.

le unità immobiliari che possono essere riconducibili ai *“beni relativi all’impresa”*²⁶ o a quelli *“strumentali per l’esercizio di arti o professioni”*²⁷. Questa definizione non limita però la possibilità da parte dei contribuenti persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione di poter usufruire dell’agevolazione sugli immobili *“privati”*, ovvero gli immobili diversi da quelli strumentali all’attività, i beni merce o i beni patrimoniali. Vi è da tenere conto di un’ulteriore eccezione: l’esclusione sopra citata fa riferimento alle *“unità immobiliari”*, pertanto è consentita la fruizione dell’agevolazione sulle spese sostenute dall’impresa, dal professionista o dall’artista negli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, nel momento in cui il soggetto partecipi in qualità di condomino, a prescindere da quale sia la classificazione dell’immobile.

Il legislatore, inoltre, nella stesura della norma, non ha previsto nessun tipo di limitazione per quanto concerne la residenza della persona fisica, pertanto è possibile dedurre che la detrazione può essere usufruita da tutti i contribuenti persone fisiche che sostengono spese per gli interventi agevolati, siano esse residenti o non residenti nel territorio dello Stato.

Con specifico riguardo alle persone fisiche vi è una limitazione molto importante, espressa nello stesso Decreto Rilancio, nello specifico all’art. 119 comma 10; il testo indica che le persone fisiche *“possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”*. Il legislatore ha pertanto voluto imporre una limitazione al quantitativo di unità immobiliari che un soggetto può utilizzare per effettuare gli interventi del Superbonus e, conseguentemente, ha limitato la possibilità del beneficio che ne deriverebbe. La limitazione consiste nella possibilità di poter usufruire del beneficio limitatamente a due unità immobiliari, escludendo dal calcolo tutto ciò che riguarda le parti comuni degli edifici condominiali, pertanto un soggetto, persona fisica, ha la possibilità di usufruire della detrazione in analisi per due unità immobiliari *“singole”* e una detrazione relativa ad interventi su parti comuni per un numero potenzialmente

²⁶In base a quanto previsto all’art. 65 del TUIR

²⁷Vedi quanto previsto all’art. 54, comma 2 del TUIR

illimitato di unità immobiliari. Tale vincolo è sottolineato anche nella Circolare 24/E dell'8 Agosto 2020 dalla quale è possibile evincere anche quanto segue: ponendo ad esempio una persona fisica proprietaria di 3 unità immobiliari, tutte site all'interno di un condominio, il soggetto ha la possibilità di usufruire della detrazione al 110% in merito agli interventi eseguiti nelle parti comuni per tutti e tre gli immobili, non è possibile invece poter estendere il beneficio anche ad interventi effettuati nella singola unità per tutte e tre le unità, pertanto egli dovrà scegliere solamente un massimo di due unità sulle quali poter affiancare la detrazione anche per gli interventi all'interno della singola unità immobiliare.

Un ultimo aspetto da analizzare in merito alla categoria delle persone fisiche riguarda quei soggetti che, stante la natura dei loro redditi, non potrebbero avvalersi della detrazione: si tratta dei soggetti che ricevono redditi che sono assoggettati per legge a tassazione separata, ad imposta sostitutiva²⁸ oppure soggetti per i quali non vi è capienza di imposta lorda, in quanto già azzerata da altre tipologie di detrazioni o in quanto non dovuta²⁹. In tutti questi casi non è possibile l'utilizzo della detrazione in oggetto, tuttavia, come verrà analizzato in seguito, resta comunque la possibilità per tali individui di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto direttamente dal fornitore che effettuerà gli interventi, oppure la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

1.4.2 AMBITO OGGETTIVO: GLI INTERVENTI AGEVOLABILI

Per individuare correttamente l'ambito oggettivo di questa disciplina è necessario fare delle considerazioni distinte su due livelli: innanzitutto è necessario individuare la tipologia di edifici acconsentiti, una volta individuati sarà opportuno classificare la gamma di interventi che possono rientrare nella detrazione oggetto di analisi.

²⁸ Un classico esempio di assoggettamento ad imposta sostitutiva è dato da quelle categorie di soggetti che optano per l'adozione del regime forfettario introdotto dalla Legge 190/2014 e riformato successivamente dalla legge 208/2015.

²⁹ Un imposta lorda può risultare non dovuta nel caso in cui il soggetto rientri nella cd. *no tax area*, misura introdotta con la Legge n. 289 del 2002, che ha lo scopo di tutelare coloro i quali percepiscono un reddito al di sotto della soglia di sussistenza attraverso una completa esenzione dal pagamento di imposte e tasse.

In primo luogo, si rende utile comprendere quali sono gli edifici che il legislatore ha ritenuto utile far rientrare tra quelli idonei ai fini dell'agevolazione; come è possibile dedurre, pertanto, non tutte le categorie di edifici potranno essere oggetto della detrazione. Infatti nel D.l. 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 119, comma 15-bis, il legislatore afferma che *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."* Tale comma, quindi, vieta espressamente la possibilità di fruire dell'agevolazione Superbonus a tutte le unità immobiliari che sono state censite al catasto con le categorie A/1, A/8 e A/9³⁰.

Ai fini della detrazione, inoltre, gli interventi dovranno essere effettuati su unità immobiliari già esistenti, pertanto sono da escludersi dall'ambito oggettivo tutte le nuove costruzioni. Sono invece inclusi gli edifici nei quali avvengono interventi di *"ristrutturazione edilizia"*, ovvero, come indicato nel comma 3, art. 119 del Decreto Rilancio *"gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"*.

Nel momento in cui un soggetto decida di effettuare interventi in una di queste categorie appena descritte, egli non potrà accedere all'utilizzo del Superbonus, ma potrà comunque, se presenta i requisiti, valersi di altre detrazioni per le quali sono ammessi gli stessi interventi³¹. In merito alle tipologie di edifici va poi considerato che gli interventi ammessi, per dare adito alla detrazione 110%, come specificatamente individuato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E, devono essere compiuti su:

- *"parti comuni di edifici residenziali in "condominio"*;
- *"edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze"*;
- *"unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze"*;

³⁰Tali categorie individuano rispettivamente: abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, come indicato nella Tabella delle categorie catastali.

³¹Vedi PISANI V., *Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico: importante opportunità*, in Il Tributario, 2020.

- *“singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio”.*

La definizione di “edifici unifamiliari” la si può ricavare dal DPCM 20 ottobre 2016 - Regolamento edilizio tipo, nel quale, al punto 33 dell’allegato A viene indicato che l’edificio unifamiliare è *“quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.*

Con riferimento al concetto di *“funzionalmente indipendenti”* si fa riferimento ad una unità immobiliare nella quale vi sono installati impianti (come quelli di energia elettrica, acqua, gas) che risultino essere di proprietà esclusiva del singolo nucleo familiare che vi abita. Inoltre per *“accesso autonomo dall’esterno”* si intende che *“l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”*³². È inoltre stato appurato dal legislatore che con il termine *“accesso autonomo”* non viene inteso solamente su uno spazio di proprietà esclusiva, ma l’accesso può essere ubicato in una zona che non è di proprietà, come ad esempio i giardini condominiali³³. Questa estensione di significato data dall’espressione *“accesso autonomo”* conduce anche al significato di un’altra tipologia di unità immobiliare elencata tra quelle rilevanti per la fruizione della detrazione, ovvero le unità immobiliari locate all’interno di edifici plurifamiliari. Per questa categoria di edifici è importante sottolineare quanto enunciato nella Circolare 24/E/2020: quando si è in presenza di unità immobiliari che, seppur situate all’interno di edifici plurifamiliari, sono dotate di un accesso autonomo, a prescindere dal fatto che le suddette siano riconducibili a villette bifamiliari/plurifamiliari o ad un condominio, le varie unità potranno usufruire della detrazione al 110% in maniera autonoma, come se fossero classificate come edifici unifamiliari³⁴.

Per completare l’analisi dell’ambito oggettivo del Superbonus, si andrà ora ad analizzare la tipologia degli interventi ammessi; si tratta di una delle più grandi novità introdotte

³²Vedi Circolare dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.

³³Vedi analisi condotta da CAPUTO A. e TOSONI G.P., Bonus 110% la guida completa – Bonus agli alloggi dotati di ingresso autonomo, in Il Sole 24 Ore, 2020.

³⁴Per approfondimenti: CAPUTO A. e TOSONI G.P., Bonus 110% la guida completa – Interventi negli edifici “plurifamiliari”, in Il Sole 24 Ore, 2020.

all'interno del tema delle detrazioni sugli immobili in quanto il legislatore ha posto dei vincoli molto specifici rispetto a qualsiasi altra detrazione e questo ha creato, soprattutto in principio, non poche discussioni a livello interpretativo.

La prima grande novità introdotta riguarda la suddivisione in due principali categorie di interventi: gli interventi cd. trainanti e gli interventi cd. trainati.

Questa distinzione è necessaria in quanto individua, nel caso degli interventi trainanti, gli interventi che sono obbligatoriamente necessari ai fini dell'applicazione dell'aliquota al 110%, mentre, nel caso degli interventi trainati, definisce tutta una serie di interventi "aggiuntivi" che il contribuente può effettuare congiuntamente ai primi e per i quali può comunque utilizzare la soglia più elevata di detrazione.

In ogni caso va precisato che la detrazione nella misura del 110% è prevista per tutte le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021³⁵ in merito alle spese sostenute dagli aventi diritto e rimaste a loro carico; la detrazione prevista verrà poi ripartita dal contribuente in cinque quote annuali di pari importo, fatta salva la possibilità di cessione del credito o dello sconto diretto da parte del fornitore.

Gli interventi trainanti, come previsto alle lettere a), b), c), comma 1, art. 119 del D.L. 34/2020, sono i seguenti:

- *“interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio”*; tale tipologia di interventi può essere considerata se l'intervento ha un'incidenza maggiore del 25 per cento dell'involucro dell'unità immobiliare;
- *“interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti”*;
- *“interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari [...] per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti”*.

³⁵Va tenuto in considerazione che nell'ultima bozza di bilancio per il 2021, il legislatore ha precisato l'intenzione di proroga del bonus fino al 31 dicembre 2022, ma l'ok definitivo potrà essere dato solo dalla Commissione Europea, come previsto dalla legge di bilancio, pertanto attualmente resta valido solamente il termine del 31 dicembre 2021.

Al comma 4, art. 119 del D.L. 34/2020 vengono aggiunti poi, come interventi trainanti, gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013, ovvero il Sisma Bonus.

A questi interventi, per il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione, è possibile aggiungere altri interventi, quelli trainati, che, nonostante per loro natura ricadano abitualmente sotto altre detrazioni con aliquota inferiore, se effettuati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopra descritti, possono usufruire dell'aliquota maggiorata al 110%, si tratta di:

- interventi di efficientamento energetico, ovvero tutto quello che riguarda il cd. Ecobonus, per il quale si può trovare un riferimento legislativo all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013; questa tipologia di interventi, come già detto, ha il vincolo che deve essere realizzata congiuntamente ad almeno un intervento trainante, ma vi è un'eccezione: nel caso in cui gli interventi trainanti non siano eseguibili in quanto vi sono delle limitazioni date dal fatto che l'edificio è tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio³⁶ il solo completamento degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica può dar adito alla detrazione al 110%;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e dei relativi sistemi di accumulo; in questo caso vi è però un ulteriore limite per l'utilizzo dell'aliquota maggiorata: il contribuente che installa impianti solari fotovoltaici deve cedere al GSE (gestore dei servizi energetici) l'energia non auto-consumata³⁷;
- infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Anche in questo caso, come in tutte le detrazioni relative al miglioramento del patrimonio immobiliare, vi sono dei limiti massimi di spesa; tali limiti sono differenti in base alla tipologia dell'intervento effettuato e all'edificio oggetto di intervento, ovvero se si tratta di edificio unifamiliare, unità indipendente in edificio plurifamiliare o condominio. Nelle specifiche dei limiti di spesa, inoltre, vi è una distinzione anche in

³⁶Vedi Decreto legislativo n. 42/2004.

³⁷Le modalità della cessione sono previste al comma 3, articolo 13 del del D.L. n. 387/2003; inoltre con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi del comma 9 dell'articolo 42-bis del D.L. n. 162/2019, sono specificati limiti e modalità di utilizzo e valorizzazione dell'energia condivisa.

base al numero di unità del condominio; edifici composti da due a otto unità hanno dei limiti di spesa, edifici con più di otto unità ne hanno degli altri³⁸.

1.4.3 REQUISITI TECNICI E ADEMPIMENTI NECESSARI

Per poter accedere al Superbonus gli interventi devono essere compiuti a rispetto dei requisiti tecnici e dei massimali di costo previsti dal D.M. 6 agosto 2020, attuativo della Legge 77/2020 - specificante i *“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”*. In particolare, si rinvia all’Allegato B del citato Decreto, in quanto contenente una breve sintesi di tutti gli interventi sugli immobili effettuabili che possono dar luogo ad una detrazione, con la specifica della detrazione o dell’importo massimi, la percentuale della detrazione, il numero di anni in cui è possibile ripartirla e i riferimenti legislativi.

Vi è poi un requisito molto importante per l’accesso all’agevolazione: gli interventi di efficientamento energetico, anche congiuntamente, (o il solo Ecobonus nel caso di edifici tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio) devono apportare all’edificio oggetto di interventi un miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure se non è possibile in quanto l’edificio è già classificato nella penultima classe, il miglioramento deve portare alla classe energetica più alta. Tale miglioramento sulle classi energetiche deve essere dimostrato attraverso l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)³⁹ che dovrà essere emesso da un tecnico abilitato, nella forma di una dichiarazione asseverata, sia prima dell’esecuzione degli interventi che dopo, a lavorazioni concluse, appunto per dimostrare l’effettivo miglioramento delle classi.

³⁸ Nel caso di interventi di isolamento termico l’ammontare massimo delle spese sulle quali è possibile calcolare l’agevolazione è di €50.000 per gli edifici unifamiliari, €40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari presenti negli edifici composti da due a otto unità, €30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari negli edifici composti da più di otto unità; per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale i limiti sono di €20.000 (moltiplicati per le unità totali) negli edifici composti da due a otto unità, €15.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari negli edifici con più di otto unità totali; infine, per gli interventi riconducibili al cd. Sismabonus il limite pari ad €96.000 per unità immobiliare. Per maggiori informazioni e specifiche in merito ai limiti massimi di spesa si rimanda all’articolo 119 del D.L. 34/2020, ovvero alla guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate: *Superbonus 110% - Novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici*, Luglio 2020.

³⁹La definizione di attestato di prestazione energetica è rinvenibile all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.

Ai fini dell'ottenimento della detrazione, il legislatore ha aggiunto degli adempimenti obbligatori che vanno ad aumentare la complessità della procedura rispetto all'ottenimento di una detrazione "classica" come possono essere l'ecobonus o il sismabonus ordinari: si tratta delle asseverazioni, delle delibere assembleari e del visto di conformità⁴⁰. Il visto di conformità verrà trattato nel capitolo successivo in quanto si tratta di un adempimento obbligatorio solamente ai fini della decisione del contribuente di cedere il credito derivante dalla detrazione.

Nel caso in cui l'agevolazione debba essere richiesta da un condominio, gioca un importante ruolo la delibera assembleare, delibera che peraltro dovrà essere conservata dal condominio stesso tra la documentazione inerente la richiesta della detrazione, in quanto rientrante tra la documentazione obbligatoria. In accompagnamento alla delibera, sono altresì da conservare le tabelle millesimali; come alternativa a tale documentazione il contribuente, che in questo caso è il condominio, può optare per la certificazione dell'amministratore. Per quanto concerne la delibera assembleare è utile un'analisi più dettagliata⁴¹: tramite la Legge 13 ottobre 2020, n. 126, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*" il legislatore ha voluto inserire il comma 9-bis all'interno del D.L. 34/2020 riguardante proprio la tematica delle delibere. Il testo specifica che nel caso in cui un condominio voglia usufruire del Superbonus e degli aspetti a lui connessi (ovvero cessione del credito e sconto in fattura) vi sono dei vincoli da seguire: innanzitutto l'amministratore condominiale ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro 30 giorni dal momento in cui anche un solo condomino fa richiesta per l'agevolazione Superbonus; nel caso in cui l'amministratore si rifiuti ripetutamente di convocare l'assemblea, si sarà in presenza di una grave irregolarità che può portare alla revoca dell'incarico⁴². È inoltre previsto che le delibere assembleari sono valide per tutti i condomini nel momento in cui vi è la maggioranza dei presenti, i quali devono però rappresentare almeno un terzo del valore del condominio. Si tratta di una norma che, da un lato, consente in maniera più rapida l'approvazione di interventi volti

⁴⁰GAVELLI G., Il 110% e tutti i bonus per la casa - Asseverazioni e visti per l'ok alle agevolazioni, in *Il Sole 24 Ore*, 2020.

⁴¹BORDOLLI G., Superbonus e maggioranze, in *Diritto civile e commerciale – Diritto e Diritti*, Ottobre 2020.

⁴²La grave irregolarità è regolata nel Codice Civile all'art. 1129, comma 12, n. 1).

all'ottenimento di una detrazione molto favorevole per i richiedenti; dall'altro lato va sottolineato che qualora vi siano condomini dissenzienti, questi potrebbero essere vincolati da una delibera assembleare che risulta approvata, anche solo con una maggioranza "più ristretta", il che porterebbe ai dissenzienti a dover compiere delle scelte obbligate in ambito fiscale.

Tornando ad un'analisi che comprenda tutte le tipologie di edifici e non solamente i condomini, un nuovo e aggiuntivo obbligo introdotto con l'agevolazione Superbonus è l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Tale obbligo è stato introdotto dal legislatore per poter creare un sistema strutturato in grado di provvedere quasi automaticamente, senza l'intervento dello Stato, ai controlli evitando in tal modo comportamenti difformi alle disposizioni legislative⁴³.

Tutta la normativa riguardante l'asseverazione è stata redatta dal legislatore in un apposito decreto, il cd. Decreto Asseverazioni del 06 agosto 2020. Il Decreto in questione prevede una prima parte, normativa, nella quale vengono fornite le definizioni e le procedure per redarre e trasmettere l'asseverazione nonché i requisiti che questa deve avere ai fini della validità; sono poi inseriti due allegati che riportano due modelli di asseverazioni utilizzabili dai tecnici abilitati.

La dichiarazione fornita dal tecnico deve attestare principalmente che gli interventi trainanti e trainati, nonché la condizione dell'aumento delle due classi, rispondano a quanto previsto dall'Allegato A del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 e che vi sia una congruità dei relativi costi, anche rispetto ai costi specifici individuati all'art. 3, comma 2 del Decreto Requisiti.

Verrà ora qui sotto riportata una tabella che riassume le principali caratteristiche dell'asseverazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto Asseverazioni.

⁴³Vedi analisi condotta nel testo: BALZANELLI M., VALCARENGHI G. – Explico – Agevolazioni fiscali per gli immobili, WoltersKluwer, Novembre 2020.

Art. 2 Decreto Asseverazioni - Caratteristiche	
Comma di riferimento	Descrizione
Comma 1	Il tecnico deve richiamare gli artt. 47, 75, 76 del D.P.R n. 445/2000 riguardanti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e le conseguenti norme penali.
Comma 2	Il tecnico <i>"all'atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall'ordine professionale"</i> del quale appartiene.
Comma 3, lett. a)	Nella dichiarazione, pena invalidità della stessa, deve essere dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione a valore legale presso un preciso indirizzo PEC.
Comma 3, lett. b)	Sempre pena invalidità il tecnico deve dichiarare che nel momento di presentazione dell'asseverazione la polizza allegata ha un massimale conforme al numero e agli importi delle attestazioni o asseverazioni rilasciate.
Comma 4	All'asseverazione devono obbligatoriamente essere allegate la copia della polizza assicurativa e il documento di riconoscimento, pena invalidità.
Comma 6	Il tecnico deve dichiarare che il massimale della polizza che allega è adeguato e non inferiore ad euro 500.000.

Tabella 2.2: Le caratteristiche principali adottate nel Decreto Asseverazioni

Un fattore chiave nell'asseverazione, come è possibile notare anche dalla tabella riportata, è dato dalla polizza assicurativa; tale obbligo è da rinvenirsi nel comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020, il quale prevede per i soggetti che dovranno rilasciare asseverazioni l'obbligo di costituire una polizza assicurativa della responsabilità civile, polizza che deve essere di massimale non inferiore ad euro 500.000 e, in ogni caso, adeguata al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi dei vari interventi. Va fatta poi un'ulteriore precisazione: solamente per quanto riguarda il Superbonus, la compagnia assicurativa presso la quale il tecnico richiederà la polizza qui prevista deve avere sede legale in uno stato dell'Unione Europea o aderente allo Spazio economico europeo.

L'asseverazione, come rinvenibile dai due Allegati del Decreto Asseverazioni, può riguardare interventi conclusi oppure uno stato di avanzamento lavori; nel caso in cui venga redatta un'asseverazione del secondo tipo, al termine dei lavori dovrà essere comunque presentata un'asseverazione di interventi conclusi.

Per quanto concerne la normativa e la prassi di riferimento non si è attualmente creata una giurisprudenza tale da poter analizzare a pieno tutte le possibili varianti e casistiche, vi sono ancora varie lacune interpretative che si stanno via via consolidando attraverso integrazioni alla norma di riferimento (gli artt. 119 e 121 del DL 34/2020) e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Attualmente sono già state introdotte delle modifiche, di natura piuttosto recente, che hanno rettificato alcuni aspetti e problematiche interpretative.

In primo luogo tramite la Legge n. 126/2020 è stato integrato l’art. 119 del DL 34/2020 con chiarimenti più precisi in merito alla definizione di “accesso autonomo all’esterno” per quanto riguarda le unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari e sono state introdotte peculiarità, soprattutto a livello di tipologie di interventi effettuabili, per quanto riguarda fabbricati che sono stati danneggiati dal sisma. Con la Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, inoltre, sono state apportate numerose modifiche alla normativa che hanno portato ad un ampliamento dell’ambito di applicazione del Superbonus; il legislatore ha voluto concedere la possibilità di usufruire dell’agevolazione, anche in assenza di condomino, a favore dell’unico proprietario nel caso in cui l’immobile sia costituito da un minimo di due ad un massimo di quattro unità, oppure è stata concessa la possibilità di usufruire della detrazione anche per gli edifici che sono sprovvisti di attestato di prestazione energetica, sempre che a conclusione degli interventi sia raggiunta una determinata classe. Infine è stata definita, sempre attraverso la legge di bilancio 2021 la proroga della detrazione fino al 30 giugno 2022.

Questo primo capitolo si è occupato di una breve introduzione riguardante le principali detrazioni possibili per gli interventi sugli immobili. Come è possibile dedurre da questa breve analisi, la normativa è piuttosto complessa, soprattutto nel caso del Superbonus, e questo è dovuto principalmente all’enorme vantaggio che tale detrazione può portare al contribuente che ne fa richiesta⁴⁴, inoltre si tratta di una misura difficilmente controllabile da parte dello Stato, pertanto il legislatore ha imposto numerosi obblighi che hanno anche lo scopo di prevenire eventuali elusioni, altrimenti difficilmente verificabili.

⁴⁴ “L’enorme vantaggio” è dato dall’aliquota di detrazione prevista, ovvero 110%, aliquota che consentirebbe al contribuente che accede alla detrazione fiscale di recuperare un ammontare maggiore rispetto alla spesa sostenuta per gli interventi.

Nei prossimi due capitoli verranno analizzate in dettaglio le due misure principali ad esse collegate che rappresentano un forte vantaggio per i soggetti che decidono di optare per questa tipologia di agevolazione, si tratta della cessione del credito e dello sconto in fattura.

CAPITOLO 2: LA CESSIONE DEL CREDITO

2.1 INTRODUZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO: NORMATIVA E PRASSI

2.1.1. LA CESSIONE DEL CREDITO NELL'AMBITO PRIVATISTICO

La cessione del credito trova definizione negli artt. 1260 – 1267 del Codice Civile, all'interno del titolo dedicato alle obbligazioni. Secondo quanto previsto dalla normativa, la cessione del credito è definita come un accordo tra il creditore cedente ed un terzo soggetto, il cessionario; l'accordo comporta un subentro nella titolarità del diritto di credito da parte del cessionario e può essere a titolo oneroso o gratuito. La Cassazione ha ribadito che il negozio posto in essere ha *“efficacia traslativa immediata tra cedente e cessionario e che determina la successione di quest'ultimo nel medesimo rapporto obbligatorio che faceva capo al cedente”*⁴⁵. Va inoltre tenuto in considerazione che l'accordo di cessione del credito, come avvalorato sia dalla Cassazione che dalla dottrina maggioritaria⁴⁶, non può essere classificato come contratto con una causale costante, anzi è ritenuto a causa variabile in quanto mutabile in base alla specifica circostanza che ha portato alla cessione e in base al negozio creatosi tra le due parti all'atto della negoziazione.

Nell'atto della cessione, poi, come stabilito dalla Corte di Cassazione⁴⁷, il cessionario a cui viene ceduto il credito acquisisce solamente i diritti che riguardano la realizzazione del credito stesso e tutte le possibili azioni dirette solo al compimento della prestazione. Ne deriva, pertanto, che le azioni riguardanti il contratto iniziale stipulato tra il cedente e il debitore, siano esse di annullamento, di risoluzione o di adempimento, sono azioni che riguardano il contratto stesso, non il credito che ne consegue (credito che poi è oggetto di cessione), perciò sono da considerarsi estranee alla cessione del credito e restano in capo al cedente trattandosi di azioni che vanno a tutelare il contratto non il credito.

⁴⁵BELLANTE M., Cessione del credito, in *Giurisprudenza Italiana*, Dicembre 2012, pag. 2543.

⁴⁶Una sintesi dei vari orientamenti sul tema è rinvenibile in MANNINO, Cessione del credito e novazione soggettiva dal lato attivo, in *Rivista Diritto Civile*, 2008, II, 696 e segg.

⁴⁷Cassazione Sez. III n. 776 del 28 aprile 1967.

A livello interpretativo sono nati vari pareri da parte della giurisprudenza sulla classificazione della struttura del contratto di cessione del credito: vi era una parte della giurisprudenza che lo considerava come un contratto bilaterale, mentre un'altra parte lo considerava trilaterale. La considerazione del contratto a struttura trilaterale contemplava come soggetti facenti parte il contratto il creditore cedente, il terzo soggetto (cessionario) ed il debitore; la giurisprudenza pertanto ha ritenuto congruo considerare il contratto a forma trilaterale nel momento in cui il debitore fosse intervenuto per prestare il suo consenso, al contrario, se il debitore non fosse intervenuto, il contratto sarebbe stato da considerarsi bilaterale.

È stato però obiettato che un negozio non può essere classificato diversamente a livello di struttura in base al caso specifico, pertanto è stato deciso di classificarlo come a struttura bilaterale. Questo in ogni caso non comporta l'esclusione del debitore, l'accettazione da parte del debitore rientra comunque nella normativa relativa alla cessione del credito, infatti l'art. 1264 c.c. definisce che:

“La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.”

Quanto espresso dal legislatore è classificabile come una sorta di tutela posta nei confronti del debitore, non come un vincolo alla cessione del credito; infatti, l'accettazione o la notifica della cessione al debitore non pregiudica la cessione stessa, semplicemente è da considerarsi come una sorta di garanzia nei confronti del debitore il quale potrebbe trovarsi in una situazione di “non conoscenza del trasferimento del credito” ed effettuare l'adempimento di quanto dovuto al cedente e non al cessionario. In tema di accettazione del debitore vi sono state diverse pronunce e orientamenti giuridici circa la natura della stessa. Di particolare rilievo per l'argomento va segnalata una controversia⁴⁸ nella quale vi è stato un intervento della Corte di Cassazione che ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale prevalente in merito al ruolo dell'accettazione

⁴⁸Cassazione civile, Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 3184 – Pres. Petti – Est. Esposito – P.M. Pratis (conf.) – Ortofrutticola CC.DD.S. Andrea di Perugia Cooperativa a r.l. – Il Fallimento “la Verde Collina s.r.l. in liquidazione”. *Conferma App. Perugia, 28 ottobre 2013.*

della cessione da parte del debitore. Nella controversia veniva rilevata, a favore della parte ricorrente, una tesi sostenuta da una parte della dottrina secondo la quale l'accettazione, da parte del debitore, della cessione, comporterebbe anche il riconoscimento del debito. Questa tesi però non trova nessuna rispondenza nella giurisprudenza la quale, al contrario, ritiene che quanto affermato dall'art. 1264 c.c. abbia semplicemente la funzione di escludere l'efficacia liberatoria di un pagamento erroneo effettuato in buona fede dal debitore verso il creditore cedente invece che verso il creditore cessionario.

La Corte di Cassazione, perlopiù, si è espressa favorevole a quest'ultima tesi nella sentenza di cui sopra, definendo pertanto che *"l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione (espressa o tacita) del debito."*⁴⁹ Questo assunto, inoltre, si allinea perfettamente alla struttura del rapporto di cessione del credito, secondo il quale quest'ultima è improntata a contratto bilaterale, pertanto il soggetto terzo (il debitore nel caso) è estraneo alla struttura negoziale e non avrebbe poteri nel contratto stesso, motivo per cui non sarebbe da considerarsi corretto definire che l'accettazione del debito da parte del debitore vale anche come riconoscimento del debito stesso.

Il debitore, nonostante assuma la veste di terzo, è comunque un terzo interessato; la norma infatti prevede che egli debba essere informato su chi sarà il soggetto al quale dovrà adempiere il debito a suo carico, sia essa una notificazione, un'accettazione o una "conoscenza di fatto" in modo tale da evitare il rischio di pagare al creditore sbagliato.

Tornando ad esaminare la tesi confermata dalla Corte di Cassazione è da segnalare che il debitore non è obbligato a contestare il debito (se, ad esempio, dovesse risultare inesistente) nel momento in cui viene a conoscenza dell'obbligazione assunta tra cedente e cessionario in quanto a lui spetta l'obbligo di diligenza espresso dall'art. 1176 c.c. il quale indica che il debitore ha l'obbligo di attuare quanto necessario alla soddisfazione dell'esatto adempimento al creditore. È evidente come, nell'articolo in questione, il debitore abbia degli obblighi che riguardino solamente l'adempimento della prestazione, pertanto sono da escludersi le motivazioni che portano il debitore

⁴⁹Per approfondimenti: Verde C., L'accettazione della cessione del credito non costituisce ricognizione di debito, in *Giurisprudenza Italiana*, Ottobre 2017, pagg. 2094-2099

stesso ad un rifiuto di adempiere. Questo comporta pertanto che il cessionario non può avvalersi della notificazione effettuata al debitore per provare l'esistenza del credito oggetto di cessione, bensì ha l'obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria a provare l'effettiva esistenza del credito.

Questa breve analisi effettuata a proposito dei vari soggetti coinvolti nell'obbligazione mostra come si è trattato di un istituto molto variabile e suscettibile di interpretazioni, in quanto non presenta una struttura definita (essendo infatti a causa variabile); inoltre, a seguito di numerose controversie, è possibile notare come il soggetto che presenta maggiori criticità è il cessionario in quanto a lui spetta la verifica dell'effettiva esistenza del credito, cosa che non può essere verificata con la semplice accettazione o notificazione al debitore terzo.

2.1.2 LA CESSIONE DEL CREDITO NELL'AMBITO PUBBLICISTICO

Per avvicinarsi alla disciplina di cessione del credito analizzata in questo elaborato è necessaria un'analisi che coinvolga la Pubblica Amministrazione, in quanto lo scopo di questo elaborato sarà proprio quello di analizzare la cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali, istituto che inevitabilmente vede la Pubblica Amministrazione come uno dei soggetti interessati al rapporto obbligatorio.

Innanzitutto va sottolineato che la disciplina appena analizzata di cessione del credito, sulla base di quanto previsto dal Codice Civile, non può essere applicata *tout court* anche nelle obbligazioni nelle quali sia presente la Pubblica Amministrazione, in quanto sono presenti delle differenze rilevanti. Tali differenze, rispetto a quanto previsto nell'ambito privatistico, sono incentrate ad un unico obiettivo: tutelare la Pubblica Amministrazione nel caso in cui essa, nel rapporto di cessione del credito, sia il debitore ceduto.

Come punto di partenza per un'analisi più approfondita in merito alla disciplina speciale della cessione del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione, si segnala una particolare sentenza della Corte Costituzionale⁵⁰ che ha definito costituzionalmente illegittimo, in quanto emanato in violazione dell'art. 117 lettera l) della Costituzione, l'art. 46 della legge n. 8 del 4 febbraio 2002 della Regione Calabria il quale prevedeva una disciplina particolare nell'ambito della cessione del credito vantato

⁵⁰Corte Costituzionale, 7 giugno 2013, n. 131.

nei confronti della Regione stessa. Il regime previsto dall'art. 46 affermava che *“Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della spesa”*. Il Giudice delle leggi ha dichiarato illegittima questa previsione legislativa in quanto si tratterebbe di norme privatistiche, di ordinamento civile che pertanto rientrano tra le materie previste di competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117 della Costituzione.

Questa sentenza può essere considerata come un “punto d'arrivo” di tutta una serie di normative speciali riguardanti il tema della cessione del credito in ambito pubblico.

Come punto di inizio va evidenziata una forte differenza rispetto all'ambito privatistico nel rapporto di cessione del credito che riguarda il tema della notifica/accettazione del debitore ceduto; come già analizzato nel caso di rapporto privatistico la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto nel momento in cui ad esso sia stata notificata la cessione stessa⁵¹, pertanto il debitore nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel Codice Civile all'art. 1264, dovrà obbligatoriamente estinguere il suo debito al cessionario e non più al creditore cedente.

Nel momento in cui il debitore ceduto non è un soggetto privato, ma la Pubblica Amministrazione, questa regola non è più valida, infatti si rende necessaria l'adesione della P.A. al rapporto di cessione per poter far sì che questo sia opponibile al soggetto pubblico. In altre parole, è necessario che la Pubblica Amministrazione dia il proprio consenso espresso per rendere opponibile ad essa la cessione avvenuta tra cedente e cessionario; nel caso in cui questo non avvenga, ovvero che la cessione sia semplicemente notificata (ai sensi dell'art. 1264 c.c.), la Pubblica Amministrazione non è vincolata a dover estinguere il suo debito nei confronti del soggetto cessionario.

Quanto qui descritto trova riscontro nella Legge che disciplina il contenzioso amministrativo, nello specifico all'art. 9, allegato E della l. n. 2248/1865, nel quale si evidenzia che: *“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”*.⁵²

⁵¹Ovvero, egli ne sia venuto a conoscenza oppure abbia accettato la cessione, in base a quanto previsto dall'art. 1264 del Codice Civile.

⁵²Lo stesso tema, ovvero quello della necessità del consenso della Pubblica Amministrazione è stato sancito anche dall'art. 339, allegato F della l. 2248 del 1865.

Successivamente è stata emanata una norma che ha portato ad una più chiara comprensione di questa disciplina; si tratta del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 recante *“Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.”*, in particolare degli artt. 69 e 70.

Le norme citate disciplinano un primo e importante punto riguardante la cessione del credito: la forma; è stabilito, infatti, che, nel caso di cessioni del credito riguardanti crediti verso la Pubblica Amministrazione, il rapporto di cessione deve avere la forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata dal notaio. Viene stabilito poi che questa deve essere notificata *“all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”*⁵³. All’art. 70 del medesimo decreto inoltre viene specificato che quanto previsto dall’art. 9, allegato E dagli articoli 351 e 355, allegato F, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ovvero che per rendere opponibile alla P.A. la cessione è necessario il suo consenso espresso, vale solamente per i crediti che derivano da contratti di somministrazioni, forniture ed appalti.

Queste norme, come anche confermato dalla giurisprudenza, hanno portato ad un restringimento della libera cedibilità del credito con una conseguente compressione del principio della libertà di iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 della Costituzione.

Con riguardo sempre alla normativa speciale per la cessione del credito vantato nei confronti delle PP.AA. vi sono poi altri aspetti da analizzare, aspetti rilevanti in quanto sono presi in considerazione dalla Corte costituzionale nel momento in cui predispone le casistiche che riepilogano i vari presupposti di efficacia delle ipotesi di cessione del credito pubblico. Questi aspetti, rispetto a quanto previsto nell’ambito privatistico, sono in parte conformi, in parte difformi e in parte più complessi e articolati.

Tra gli aspetti comuni troviamo la tipologia contrattuale e la notificazione al debitore: anche nella normativa speciale la cessione del credito pubblico può essere realizzata tramite varie tipologie contrattuali per poter così rispondere ai diversi scopi di chi la

⁵³Rif. Art. 69, comma 1 r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923.

effettua⁵⁴ e, come già analizzato sopra, è previsione comune ad entrambe le normative la necessità di notificare l'avvenuta cessione al debitore ceduto⁵⁵.

Tra gli aspetti invece che risultano in apparenza differenti troviamo quello relativo alla forma del contratto. L'art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 richiede un vincolo di forma alle cessioni del credito: è richiesto, infatti, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata a prescindere dalla tipologia di contratto che il soggetto cedente e il cessionario hanno intenzione di stipulare. Inoltre l'art. 70 del medesimo r.d. impone che devono essere indicati il titolo e l'oggetto del credito che si intende trasferire e che, in ogni caso, uno stesso contratto non potrà riguardare crediti vantati da Amministrazioni pubbliche diverse. In ogni caso, come evidenziato da Conforti M.⁵⁶, è oramai appurato che tale vincolo di forma non rileva sulla validità del contratto tra le parti, ma perlopiù alla prova della cessione nei confronti dell'Amministrazione pubblica oppure allo scopo di opponibilità del contratto a quest'ultima.

Un aspetto di questa disciplina che ha portato maggiormente ad analisi la Corte Costituzionale è quello riguardante l'accettazione che la Pubblica Amministrazione è chiamata a dare nei casi previsti dall'art. 70 del r.d. 2440 del 1923. Conforti⁵⁷ sottolinea come diversi autori ritengano che l'adesione della P.A. non necessariamente deve manifestarsi attraverso meccanismi più formali ma che è possibile dedurlo da comportamenti concludenti quali, ad esempio, l'invio dei mandati di pagamento direttamente al cessionario e non al cedente.

Da sottolineare, in caso di cessione del credito derivante da contratti di appalto, concorso, concessione pubblici, un'eccezione che determina dei meccanismi più limitati e stringenti per la Pubblica Amministrazione in sede di accettazione dell'accordo di

⁵⁴La cessione del credito può infatti avvenire anche a scopo di garanzia, vedi Cass., 17 dicembre 2010, n. 25562, in *Giust. Civ. Mass.*, 2010, 12, 1617 e vedi Stefani, *La cessione del credito con causa di garanzia*, Padova, 2007, 15. Può esserci anche la cessione *solvendi causa* come, ad esempio, quella prevista dalla l. 31 gennaio 1986 n. 11 che dà la possibilità al datore di lavoro di estinguere i propri debiti previdenziali attraverso cessioni di crediti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni.

⁵⁵Si vedano a riguardo l'art. 1264 c.c. per la notificazione al debitore in ambito privatistico e l'art. 69 r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923 per la notificazione in ambito pubblicistico.

⁵⁶Si veda analisi condotta da Conforti M., *La disciplina della cessione del credito vantato nei confronti della P.A.*, in *I Contratti* 1/2014, pagg. 24-36.

⁵⁷Conforti op. ult. cit., 53.

cessione del credito. La materia in questione è inserita nel Codice dei contratti pubblici⁵⁸ nel quale si afferma che *“le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”*. Il legislatore, in questo caso, ha pertanto deciso di eliminare l’atto di accettazione della Pubblica Amministrazione ponendole invece il vincolo di poter solamente rifiutare entro un termine specifico (45 giorni). Questa eccezione, se vista dal lato del soggetto cessionario, porta ad innumerevoli vantaggi in quanto, entro un termine di tempo predeterminato, può venire a conoscenza del parere dell’Amministrazione pubblica per poi essere sicuro, in caso di non rifiuto da parte della stessa, dell’opponibilità del suo contratto di cessione del credito.

Un punto più complesso e articolato che ha innescato varie opinioni e pareri discordanti da parte della dottrina riguarda il ruolo dell’Amministrazione pubblica nell’economia del negozio. Una parte della dottrina, infatti, sostiene che definire questo aspetto risulterebbe necessario per perfezionare la disciplina della cessione del credito in quanto la partecipazione della P.A. al negozio, anche se non avviene in maniera diretta, prendendo parte all’atto negoziale, sarebbe fondamentale ai fini della validità. Questa teoria, pertanto includerebbe nel rapporto di cessione del credito un terzo soggetto, ovvero la Pubblica Amministrazione, nel ruolo di debitore ceduto, vincolando così il negozio della cessione del credito non più ad un accordo tra due soggetti, il cedente e il cessionario, bensì a tre soggetti, complicando in tal modo l’istituto e potenzialmente limitando la quantità di accordi raggiungibili.

Questa impostazione dottrinale però non è risultata prevalente e si è creata una diversa teoria nella quale si evidenzia come questo istituto dovrebbe classificare l’intervento della Pubblica Amministrazione solamente sul piano dell’efficacia, pertanto la mancata adesione della P.A. nel rapporto di cessione del credito comporterebbe solo l’inopponibilità dell’accordo al debitore, restando invece ancora valido ed efficace l’accordo concluso fra cedente e cessionario *inter partes*.

⁵⁸Nello specifico all’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016

Quanto fin qui analizzato è una breve illustrazione della normativa speciale relativa alla cessione del credito nel momento in cui la figura del soggetto terzo debitore è rappresentata dalla Pubblica Amministrazione. Alla luce di questo, si rende necessaria una riflessione importante, ovvero capire se questo sistema di norme speciali sia un puro e semplice vantaggio creato appositamente per il soggetto pubblico oppure se alla base di tutte queste disposizioni vi siano delle ragioni motivate e legate ad esigenze reali in quanto la Pubblica Amministrazione presenta diversità strutturali importanti rispetto ai soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Per analizzare a pieno questa riflessione è necessario fare un passo indietro e capire quali siano gli obblighi imposti al debitore. Il debitore ha l'obbligo di verificare il titolare effettivo del diritto ed adempiere nei suoi confronti l'esatta prestazione dovuta. Inoltre, secondo quanto stabilito all'articolo 1176 del Codice Civile, *"Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia"*. Con riguardo alla diligenza si evidenzia che tale concetto è sostanzialmente diverso dai concetti di correttezza o buona fede in quanto per questi ultimi si richiede di tenere un comportamento corretto nell'esecuzione della prestazione e riguardano il rapporto obbligatorio nel suo complesso; il concetto di diligenza, invece, definisce quali siano le modalità di esecuzione della prestazione, imponendo al debitore di fare tutto quanto necessario ai fini del soddisfacimento esatto della prestazione nell'interesse del creditore.

Questo porta conseguentemente ad individuare quali sono le ragioni di questa normativa speciale rivolta alle PP.AA.: quanto previsto permetterebbe all'Amministrazione pubblica di identificare in maniera più assoluta il soggetto creditore per poter così disporre il pagamento. In altre parole, le procedure speciali richieste nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono dovute non ad un semplice "privilegio", bensì sono finalizzate a permettere una rapida definizione delle procedure, evitando in questo modo perdite di tempo ed aggravii che potrebbero portare a ritardi o perfino blocchi nei procedimenti di spesa, in quanto l'identificazione del creditore potrebbe risultare difficile e molto incerta. Inoltre, la normativa in questione, assolve anche il compito di evitare un aggravio delle risorse pubbliche dovuto semplicemente a pagamenti errati che porterebbero il costo di un ulteriore adempimento.

Da questa breve analisi è possibile fare alcune considerazioni in merito alle differenze tra quanto previsto per la cessione del credito in ambito pubblicistico e in ambito privatistico. La normativa dettata dagli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile, ovvero la normativa prevista quando la cessione avviene tra soggetti privati, sebbene comporti delle piccole limitazioni, risulta essere una normativa che lascia molto margine di libertà alle parti che intercorrono nel rapporto, cosa che invece non accade nel momento in cui il debitore ceduto sia rappresentato dalla Pubblica Amministrazione in quanto sono previste norme che sono tese a limitare soprattutto la libertà del creditore cedente. Infatti va sottolineato come, sebbene vi sia piena libertà nella stipulazione del contratto di cessione fra cedente e cessionario, non vi è molta possibilità di movimento, specialmente con riguardo all'opponibilità del contratto con il debitore ceduto: come già analizzato, infatti, per rendere opponibile la cessione di un credito vantato nei confronti della P.A. vi sono limiti relativi alla forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e anche limiti relativi alla notificazione/accettazione che potenzialmente potrebbero compromettere la cessione stipulata tra il cedente e il cessionario.

Si andrà ora invece ad analizzare una specifica tipologia di cessione del credito, oggetto principale di questo elaborato, ovvero la cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali. La base di partenza saranno le possibili detrazioni fiscali relative agli interventi sugli immobili analizzate nel capitolo precedente, dopodiché si andrà ad analizzare come sia possibile, con quali limiti e in che forma si possa esercitare la cessione del credito derivante per l'appunto da queste tipologie di detrazione.

2.2 LA CESSIONE DEL CREDITO PER LE DETRAZIONI FISCALI

2.2.1. EVOLUZIONE NORMATIVA

Prima di analizzare la materia della cessione del credito come prevista ad oggi, è opportuno soffermarsi su quanto accaduto in precedenza in quanto rilevante poi per riflessioni ed analisi più approfondite.

La cessione del credito per le detrazioni fiscali sugli interventi realizzati negli immobili, sebbene sia un tema di recente introduzione, è stata oggetto di numerose variazioni da parte del legislatore. A questo proposito, pertanto, per comprendere appieno questo

istituto è necessaria una ricostruzione storica che mostri l'evoluzione normativa che ha interessato la cessione del credito per le detrazioni fiscali.

Come detto, la cessione del credito per le detrazioni fiscali riguardanti gli interventi sugli immobili è di natura piuttosto recente, infatti si ritrova una prima disposizione in merito nella Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, più precisamente all'art. 1, comma 74, lett. a) la quale ha introdotto una prima possibilità di cessione a fronte della detrazione per interventi rientranti nella normativa *ecobonus*.

L'articolo in questione ha introdotto un nuovo comma, il 2-ter nell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63⁵⁹, nel quale era previsto che per tutte le spese sostenute nel corso dell'anno 2016, che riguardassero interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, era possibile effettuare una cessione del credito d'imposta ai fornitori che avevano effettuato gli interventi stessi. Questa possibilità era però limitata in quanto non vi era la possibilità che qualsiasi soggetto che effettuasse gli interventi sopra descritti potesse godere del vantaggio della cessione, l'agevolazione era limitata ai soli soggetti c.d. incapienti⁶⁰. Per poter capire appieno la scelta del legislatore di escludere la maggior parte dei soggetti dalla cessione del credito è necessario un approfondimento per comprendere chi sono i soggetti cd. incapienti.

La norma che ha introdotto l'art. 2ter appena analizzato fa riferimento ad alcuni articoli e commi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi per identificare la categoria di soggetti beneficiaria del vantaggio di poter cedere il credito derivante dalla detrazione fiscale. Il primo articolo di riferimento è l'articolo 11, comma 2: il legislatore in questo comma afferma che l'imposta non è dovuta nel momento in cui *"alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze"*. Il

⁵⁹Si tratta del decreto-legge che ha introdotto, agli artt. 14, 15, 15bis, 16 e 16bis, una serie di disposizioni rilevanti ai fini delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico (cd. *ecobonus*) e il recupero edilizio, decreto che resta attualmente rilevante per numerose disposizioni sulla materia in questione.

⁶⁰Soggetti la cui classificazione è precisata all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del T.U.I.R..

legislatore ha pertanto deciso che al di sotto di determinate soglie di reddito il soggetto percipiente, in sede di dichiarazione dei redditi, non debba versare alcun tipo di imposta. Sono considerati soggetti cd. incapienti ai fini della cessione del credito per le detrazioni fiscali anche i soggetti che rientrano nelle casistiche illustrate all'articolo 13 nel comma 1, lett. a) e comma 5, lett. a) del TUIR, articolo che analizza le detrazioni da lavoro dipendente. Il comma 1, lett. a) definisce che per i soggetti con redditi da lavoro dipendente che risultano complessivamente inferiori ad euro 8.000, se le detrazioni effettive risultano essere di almeno euro 690, oppure di euro 1380 in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, la detrazione dall'imposta lorda in sede di dichiarazione dei redditi sarà di euro 1.880. Il comma 5, lettera a) invece garantisce una detrazione dall'imposta lorda pari ad euro 1.104 se il reddito complessivo è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente⁶¹ e non supera euro 4.800.

Quanto appena descritto definisce tre casistiche particolari che devono essere tenute in considerazione per classificare i soggetti cd. incapienti secondo il comma 2^{ter} dell'art. 14 D.L. 63/2013, ovvero, riepilogando si tratta di soggetti con bassi livelli annui di:

- reddito di pensione (inferiore ad euro 7.500);
- reddito da lavoro dipendente (inferiore ad euro 8.000);
- redditi assimilati al lavoro dipendente (inferiore ad euro 4.800).

Quanto introdotto dalla Legge 208/2015, pertanto, limitava solamente a queste tre casistiche la possibilità di utilizzare l'istituto della cessione del credito derivante da interventi di riqualificazione energetica nelle parti comuni degli edifici condominiali.

La legge, infine, ha lasciato la definizione delle modalità attuative ad un provvedimento da emanarsi nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il provvedimento emanato⁶² innanzitutto ha ribadito l'ambito soggettivo che, come appena analizzato, riguarda solamente i soggetti cd. incapienti ed ha aggiunto che tali condizioni devono manifestarsi nel periodo d'imposta precedente a quello di sostenimento delle spese di riqualificazione energetica⁶³. Dopo un breve riepilogo

⁶¹Vedi art. 50 comma 1 del T.U.I.R.

⁶²Si tratta del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016, protocollo n. 43434.

⁶³Si rammenta che tali spese riguardavano, per la normativa in questione, solamente le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici e solamente per gli interventi effettuati nelle

generale di quanto dettato nella Legge 208/2015, sono state definite le modalità operative partendo dalle modalità di comunicazione tra soggetti e fornitore riguardo la scelta di voler effettuare la cessione del credito. Per un corretto funzionamento dell'istituto è previsto che i soggetti che intendano avvalersi della cessione del credito comunichino le loro volontà in sede di assemblea condominiale e questo deve comparire nella conseguente delibera che approva gli interventi di riqualificazione energetica da effettuarsi nelle parti comuni dell'edificio interessato. L'amministratore di condominio dovrà poi comunicare quanto deliberato in assemblea ai fornitori che si occuperanno di effettuare gli interventi, i quali dovranno comunicare in forma scritta di voler accettare la cessione del credito. Infine, il condominio, per poter rendere effettiva la cessione del credito a favore dei soggetti che ne hanno fatto richiesta, doveva effettuare una comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate, con le indicazioni necessarie per l'ottenimento della detrazione e il codice fiscale dei soggetti per i quali si era deciso di optare per la cessione del credito. Il fornitore, da suo canto, una volta ottenuta la comunicazione, da parte del condominio, di avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate poteva beneficiare del credito a lui ceduto, in 10 quote di pari importo, non rimborsabili, ma, in caso di non utilizzo dell'intera quota annuale, rinviabili negli anni successivi.

La scelta del legislatore di introdurre la possibilità di cessione del credito derivante dalle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, se pur con limiti e obblighi formali, aveva lo scopo di assicurare la possibilità di usufruire del beneficio fiscale sugli interventi del cd. *ecobonus* anche a tutti quei soggetti che si trovassero nelle condizioni di non poterlo usufruire in quanto detentori di un reddito che non sarebbe stato in grado di assorbire le detrazioni, cosa che avrebbe comportato la perdita totale dell'agevolazione⁶⁴.

A partire dal 1° gennaio 2017, con l'emanazione della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, il legislatore ha introdotto il comma 2*sexies* nell'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 nel

parti comuni degli edifici condominiali; inoltre, si ricorda che la cessione del credito qui analizzata era possibile effettuarla solamente nei confronti dei fornitori che si sono occupati della fornitura dei beni/servizi oggetto di detrazione.

⁶⁴Si veda analisi condotta da Committeri G.M. e Lo Re C., *I limiti per la cessione del credito d'imposta nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica*, in *Corriere Tributario* 39/2018, pagg. 2971-2977.

quale era previsto che: *“Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.”*

Il comma qui riportato introduce inizialmente un riferimento al precedente comma 2quater per il riferimento alla tipologia di interventi che rientrano nella cessione del credito; si tratta delle spese di riqualificazione energetica effettuate nelle parti comuni degli edifici condominiali nelle quali gli interventi vengono realizzati sull’involucro dell’edificio con una rilevanza che superi il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’intero immobile. Lo stesso 2quater, inoltre, definiva che per tali spese, se sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, era prevista un’aliquota di detrazione maggiorata, ovvero il 70 per cento; l’aliquota saliva ancora al 75 per cento se gli interventi si ponevano come fine quello di migliorare la prestazione energetica (sia invernale che estiva) come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico⁶⁵. Una volta precisato l’ambito oggettivo, il legislatore ha deciso di concedere la possibilità, a tutti i soggetti che effettuassero interventi di questo tipo, compresi i soggetti al di fuori della cd. *no tax area* (ovvero i soggetti incapienti), di cedere il credito derivante dalla detrazione per il sostenimento di queste spese. Inoltre, un’altra importante novità introdotta dal legislatore riguardava le categorie di soggetti ai quali era possibile effettuare la cessione: mentre la precedente normativa limitava tale possibilità ai soli fornitori di beni e/o servizi che hanno effettuato gli interventi che danno adito alla detrazione, la norma in analisi aveva esteso tale possibilità anche ad altri soggetti privati diversi dai fornitori ed ancora era prevista anche la possibilità di effettuare una successiva cessione del credito (sia totale che parziale)⁶⁶. Restavano tuttavia ancora escluse le cessioni nei confronti degli istituti di credito ed intermediari finanziari.

⁶⁵Si fa riferimento in particolare al conseguimento della qualità media prevista dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015, decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015.

⁶⁶Per approfondimenti si veda il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017, protocollo n. 108577, recante le modalità attuative ed emanato a seguito di previsione normativa dello stesso comma 2sexies sopra richiamato.

Sempre nell'anno 2017 il legislatore ha introdotto un'altra novità importante in tema di cessione del credito con il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50. Tale decreto, all'articolo *4bis*, comma 1, lettera a), ha definito che i soggetti incapienti che sostenevano spese di riqualificazione energetica per interventi nelle parti comuni degli edifici condominiali (compresi gli interventi definiti nel comma *2quater* dell'art. 14 D.L. 63/2013), tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, potevano optare per la cessione del credito, oltre che ai fornitori che hanno effettuato i lavori, anche ad altre due categorie di soggetti:

- altri soggetti privati (per i quali è stata prevista la possibilità di successiva cessione del credito);
- gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Tale cessione era tuttavia consentita solamente se le condizioni di incapacienza erano valide l'anno precedente a quello in cui si sostenevano le spese.

Si è deciso pertanto di estendere il beneficio della cessione del credito, solamente con riguardo ai soggetti incapienti, anche verso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, agevolando così ancor di più la cessione per i soggetti rientranti nella *no tax area* i quali, considerando le loro scarse possibilità economiche, avrebbero avuto così più facilità nel trovare un soggetto cessionario e, di conseguenza, sarebbero stati maggiormente incentivati nella decisione di effettuare interventi di riqualificazione energetica. Gli altri soggetti, ovvero quelli che non rientravano nella *no tax area*, con questa disposizione non hanno beneficiato di alcuna variazione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto: per loro vi era la possibilità di cessione del credito solamente nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica rientravano tra quelli previsti al comma *2quater* dell'art. 14 del D.L. 63/2013.

Un altro intervento rilevante del legislatore lo si è ottenuto poi con l'emanazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 la quale ha ampliato ulteriormente il gruppo di soggetti che potevano effettuare la cessione del credito. Il legislatore ha infatti deciso di estendere, a partire dal 1° gennaio 2018, tale possibilità anche agli interventi effettuati nelle singole unità immobiliari, non solo a quelli effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali⁶⁷. I soggetti cessionari, tuttavia, erano restati invariati rispetto alle

⁶⁷Un'analisi e spiegazione più dettagliata dell'ambito applicativo della cessione del credito introdotto con la Legge di bilancio 2018 si può riscontrare nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018.

precedenti normative, restando fornitori ed altri soggetti privati, con la facoltà di una successiva cessione ulteriore, per tutte le categorie di soggetti che intendevano avvalersi dell'istituto qui analizzato; gli istituti di credito e gli intermediari finanziari restavano, invece, possibili cessionari solo per i soggetti incapienti.

Si ripropongono ora due tabelle riepilogative contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/E del 18 maggio 2018, le quali contengono una sintesi degli interventi che erano ammessi a detrazione fiscale (con le loro rispettive aliquote di detrazione) e per i quali il legislatore aveva concesso la possibilità di usufruire della cessione del credito derivante.

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SU SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI	ALIQUOTA DI DETRAZIONE	CESSIONE DEL CREDITO	CESSIONARI
Serramenti E Infissi	50%	SI	Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti <i>no tax area</i> fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
Schermature Solari			
Caldaie A Biomassa			
Caldaie A Condensazione Classe A			
Caldaie A Condensazione Classe A + Sistema Termoregolazione Evoluto	65%	SI	Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti <i>no tax area</i> fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
Pompe Di Calore			
Scaldacqua A Pdc			
Coibentazione Involucro			
Collettori Solari			
Generatori Ibridi			
Sistemi Building Automation			
Microgeneratori			

INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI	ALIQUOTA DI DETRAZIONE	CESSIONE DEL CREDITO	CESSIONARI
Coibentazione Involucro Con Superficie Interessata >25% Della Superficie Disperdente	70%	SI	Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti privati compresi banche e intermediari finanziari
Coibentazione Involucro Con Superficie Interessata >25% Della Superficie Disperdente + Qualità Media Dell'involucro	75%	SI	
Coibentazione Involucro Con Superficie Interessata >25% Della Superficie Disperdente + Riduzione 1 Classe Rischio Sismico	80%	SI	
Coibentazione Involucro Con Superficie Interessata >25% Della Superficie Disperdente + Riduzione 2 Classi Rischio Sismico	85%	SI	

Tabella 2.1: Interventi ammessi all'istituto della cessione del credito.

Quanto fin qui riportato è una sintesi dei principali interventi normativi introdotti dal legislatore, con riferimento alla cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali per gli interventi sugli immobili. Prima di passare all'analisi delle recenti modifiche in materia, introdotte con il D.L. 34/2020, che hanno rivoluzionato l'intero istituto della cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali, verrà analizzata nel prossimo paragrafo la cessione del credito come prevista dalla Legge 205/2017 in quanto, a seguito dell'emanazione, sono stati definiti numerosi aspetti e analizzati particolari casistiche di fondamentale importanza per comprendere le modifiche effettuate dal D.L. 34/2020 e l'intero istituto della cessione oggetto di questo elaborato.

2.2.2. LA CESSIONE DEL CREDITO PRIMA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L. 34/2020

In questo paragrafo verrà analizzato l'istituto della cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali prima dell'introduzione definita dal D.L. 34/2020.

Come primo riferimento principale per iniziare l'analisi è necessario un approfondimento della Circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018, già introdotta nel precedente paragrafo, la quale ha definito i primi chiarimenti sull'ambito applicativo della cessione del credito d'imposta dopo le modifiche introdotte dalla Legge 205/2017.

Ricapitolando le principali misure introdotte con la Legge di bilancio 2018, il legislatore ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2018:

- la possibilità di cedere il credito d'imposta anche per gli interventi effettuati nelle singole unità immobiliari;
- una nuova ipotesi di detrazione con aliquota maggiorata all'80/85 per cento in caso di interventi sulle parti comuni dei condomini che, congiuntamente, riducono il rischio sismico ed effettuano una riqualificazione energetica dell'immobile;
- la possibilità di usufruire delle detrazioni anche da parte degli enti con le stesse finalità sociali degli IACP (Istituti autonomi case popolari).

L'Agenzia delle Entrate, inoltre, per una più corretta esamina degli impatti di finanza pubblica di queste nuove introduzioni, ha tenuto conto, nella stesura della Circolare, del parere richiesto al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'ambito soggettivo, nella disamina dell'istituto della cessione del credito d'imposta, è uno dei temi più rilevanti in quanto identifica quali sono i soggetti che possono richiedere la cessione del credito e quali possono riceverlo (ovvero i possibili cessionari). Partendo dall'analisi dei possibili soggetti cedenti, non vi sono particolari limitazioni, ovvero il credito può essere ceduto dai soggetti che *“siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi di cui all'articolo 14, commi 2-ter e 2-*

quater, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63⁶⁸. In tale definizione pertanto rientrano anche tutti quei soggetti che non avrebbero modo di utilizzare il beneficio della detrazione fiscale in quanto il reddito da loro generato genera un'imposta lorda che viene già assorbita da altre detrazioni oppure non è dovuta. Con queste affermazioni pertanto il legislatore ha risolto un forte problema in capo alle detrazioni fiscali per gli interventi sugli immobili in quanto ha evitato che venissero in qualche modo discriminati tutti quei soggetti che, per scarsità di reddito, non avrebbero potuto usufruire del beneficio, o perlomeno non integralmente, considerando anche il fatto che per tali detrazioni non è previsto un rimborso nel momento in cui la somma della detrazione dovuta nell'anno superasse l'imposta lorda. La cessione del credito, quindi, vista sotto questo punto di vista, ha posto rimedio al problema consentendo di realizzare il risparmio d'imposta garantito dalle detrazioni fiscali sotto diversa forma, anche se non integrale. I vantaggi nella possibilità di trasferimento del credito, per il soggetto cedente, sono fondamentalmente riconducibili a due:

1. la cessione del credito avvantaggia il contribuente nel beneficiare della detrazione a lui spettante;
2. il cedente può decidere di accordarsi con il fornitore dei beni e/o servizi in modo tale da creare delle soluzioni che permettano la cessione del credito nei confronti del fornitore e un pagamento degli interventi effettuati, da parte del cedente, parziale o nullo in quanto assorbito dalla cessione.⁶⁹

Il secondo vantaggio qui descritto implicherebbe però degli approfondimenti, soprattutto operativi e finanziari, in quanto il fornitore che riceverà il credito dovrà tenere in considerazione che il suo credito non potrà essere utilizzato immediatamente, ma sarà dilazionato nel tempo; inoltre il fornitore dovrà anche tenere conto della sua capienza d'imposta in quanto, se il credito ceduto superasse la sua capienza, non potrebbe usufruire totalmente del credito d'imposta rilevato dal soggetto cedente.

⁶⁸Come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110/2017.

⁶⁹Vedi approfondimento di Balzanelli M. e Valcarengi G., *Cessione ecobonus con limiti*, in *Il Fisco* 25/2018, pagg. 2413-2417.

Rientrano, inoltre, nel gruppo di soggetti che possono effettuare la cessione del credito anche tutti i soggetti IRES e coloro i quali sono stati cessionari del credito, in quanto potrebbero⁷⁰ cedere nuovamente il credito acquisito.

Di più interessante analisi sul fronte dell'ambito soggettivo, sono i soggetti a favore dei quali la normativa prevede la possibilità di cedere il credito, ovvero i cessionari.

Come già sottolineato nei precedenti paragrafi e come ripetuto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 11/E del 18 maggio 2018, possono essere soggetti cessionari del credito:

- fornitori di beni e/o servizi che effettuano gli interventi che danno adito alla detrazione;
- altri soggetti privati;
- istituti di credito e intermediari finanziari.

Per quanto riguarda la categoria dei fornitori non vi sono particolari riflessioni o considerazioni rilevanti da effettuare in quanto l'unico "vincolo" dettato dalla norma è che tali soggetti siano gli stessi che effettuano gli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale per la quale viene ceduto il credito.⁷¹

Nella definizione di "altri soggetti privati" è necessario invece fare alcune considerazioni. Come precedentemente sottolineato, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno richiedere un parere alla Ragioneria Generale e lo ha fatto anche con riguardo alla definizione precisa della categoria degli "altri soggetti privati". Il parere che ne è uscito non è stato un parere "positivo"; infatti la Ragioneria Generale ha dapprima espresso la sua opinione riguardo la possibilità di cedere il credito derivante dalle detrazioni illimitatamente. Nell'ipotesi in cui questo fosse concesso, è stato evidenziato come i bonus in questione arriverebbero ad essere assimilati a strumenti finanziari negoziabili, il che porterebbe ad una loro riclassificazione e, di conseguenza, ad un impatto prettamente negativo nei saldi di finanza pubblica. Questo ha pertanto portato l'Agenzia delle Entrate a definire alcune limitazioni importanti. La prima, di natura quantitativa, ha portato ad eliminare la possibilità di cessione illimitata del credito, rendendo

⁷⁰ Ai sensi del comma 2^{sexies} dell'art. 14 del D.L. 63/2013.

⁷¹ Resta comprensibile il fatto che tali soggetti possono decidere di ricevere dal cliente (ovvero il cedente del credito) un pagamento parziale o di non riceverlo affatto a fronte del fatto che il pagamento stesso viene assorbito dal credito d'imposta ceduto; in questo modo si otterrebbe così una sorta di "sconto" sul corrispettivo totale.

possibile solamente una cessione successiva, oltre a quella iniziale. La seconda limitazione entra nella definizione della categoria “altri soggetti privati”: si è precisato che si tratta di soggetti diversi dai fornitori di beni e/o servizi che hanno effettuato gli interventi per l’ottenimento della detrazione, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Per degli esempi pratici⁷² che chiariscano il concetto qui descritto si pensi agli interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali o agli interventi effettuati da società appartenenti ad un gruppo. Nel primo caso, gli “altri soggetti privati” che risulterebbero collegati al rapporto sono, ad esempio, gli altri condomini o beneficiari della detrazione, un familiare convivente con uno dei soggetti beneficiari della detrazione oppure anche il soggetto al quale è stato concesso in comodato d’uso l’immobile oggetto di interventi. Nel secondo caso, invece, possono rientrare le altre società appartenenti al gruppo, che non rientrino però nella categoria degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

La terza limitazione posta dall’Agenzia delle Entrate afferma che la cessione del credito d’imposta non può avere come soggetto cessionario le Pubbliche amministrazioni individuate al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Come precedentemente analizzato, se pur limitato ai soggetti rientranti nella *no tax area*, è consentita la cessione del credito agli istituti di credito e agli intermediari finanziari; risulta pertanto rilevante focalizzarsi su questa categoria di soggetti in modo tale da poterli escludere nel caso in cui il soggetto cedente non sia incapiente.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 18 maggio 2018 ha ritenuto indispensabile fornire chiarimenti in merito all’identificazione corretta di tale categoria di soggetti, visto che la normativa di riferimento non ha effettuato alcun richiamo esplicito a normative riguardanti il settore bancario e del credito. Questo ha portato l’Agenzia a ricomprendere in tale categoria innanzitutto gli istituti di credito e gli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia per l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico: si tratta di tutti quei soggetti che sono iscritti all’albo degli intermediari finanziari previsto nell’art. 106 del Testo Unico Bancario⁷³ che

⁷²Gli esempi riportati sono tratti dall’approfondimento di Balzanelli M. e Valcarengi G., *Cessione ecobonus con limiti*, in *Il Fisco* 25/2018.

⁷³Il T.U.B. a cui si fa riferimento per l’individuazione dell’albo che ricomprende i soggetti classificabili come istituti di credito e intermediari finanziari ai fini della cessione del credito in esame è stato emanato con il D.lgs. del 1° settembre 1993, n. 385.

hanno l'autorizzazione, da parte dell'ordinamento nazionale, a concedere credito in via professionale nei confronti del pubblico su tutto il territorio nazionale⁷⁴.

Con il riferimento all'albo ex art. 106 del Testo Unico Bancario, l'Agenzia ha pertanto ricompreso indirettamente anche tutti gli altri soggetti facenti parte di tale albo, ovvero le Confidi con volumi di attività che superano i 150 milioni di euro, i *servicer*, le società che si occupano di cartolarizzazione e le società fiduciarie. Rientrano poi, secondo l'Agenzia delle entrate, nella categoria degli istituti di credito e degli intermediari finanziari ai fini della cessione del credito, anche *“le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull'indebitamento netto e sul debito pubblico per l'importo del credito ceduto.”*⁷⁵.

Infine, l'Agenzia delle Entrate, sempre nella già richiamata circolare n. 11/E, per fornire maggiori chiarezze circa i soggetti rientranti nella categoria delle società finanziarie, ha specificato alcune categorie che non rientrano nella definizione, categorie che quindi possono essere ricomprese (se pur con i limiti prima analizzati) nel novero dei cessionari del credito d'imposta; si tratta di:

- organismi associativi, comprese le società consortili e i consorzi (definite agli artt. 2602 e ss. del Codice Civile);

⁷⁴ Gli intermediari finanziari sono classificabili come quei soggetti, diversi da banche e gruppi bancari, ai quali è consentita l'attività di erogazione del credito in via professionale nei confronti del pubblico all'interno del territorio Nazionale, come stabilito nel T.U.B.. La dottrina a cui si fa riferimento per tali categorie di soggetti non è ancora armonizzata all'interno dell'Unione Europea, pertanto non è ancora consentito il mutuo riconoscimento nell'ambito UE, fatto salvo per quelle categorie di soggetti, rientranti nell'art. 18 del T.U.B., che sono controllati da banche comunitarie.

Per poter operare, gli intermediari finanziari devono essere iscritti in uno specifico albo professionale definito dall'ex art. 106 del T.U.B. (ora integrato con il D.Lgs. n. 141/2010), previa autorizzazione della Banca d'Italia. In tale albo rientrano anche:

- Confidi che presentano volumi di attività che superano i 150 milioni di euro;
- Soggetti che si occupano di riscossione dei crediti ceduti, servizi di pagamento e di cassa e di verificare/monitorare la rispondenza delle operazioni di cartolarizzazione (ovvero i *servicer* ai sensi della Legge 130/1999);
- Le società fiduciarie individuate dall'art. 199 del Testo Unico della Finanza.

Come definito dalla Banca d'Italia, gli intermediari finanziari, le confidi e i *servicer* “sono sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione”. Tale approfondimento è tratto da *Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Intermediari*, pubblicato su Banca d'Italia, www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html.

⁷⁵ Definizione data dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 11/E del 18 maggio 2018.

- le ESCO (Energy Service Companies)⁷⁶;
- le SSE, ovvero le società di servizi energetici.

Per quanto riguarda gli organismi associativi è stato specificato che tali organismi sono esclusi dalla definizione di società finanziarie se sono partecipati da società finanziarie le quali non detengano una quota di partecipazione maggioritaria e non esercitano un controllo di diritto o di fatto nei confronti dell'organismo.

Le ESCO sono definite, in base all'art. 2 del D.lgs. 115/2008 come *“persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”*. Sebbene nella definizione di tali soggetti, sia contemplato un margine di rischio finanziario, per tali persone fisiche o giuridiche non è prevista la classificazione di società finanziarie ai fini della cessione del credito.

Rientrano nelle società di servizi energetici tutte le società che sono accreditate presso il Gestore dei servizi energetici (GSE) nelle quali è presente nell'oggetto sociale (anche se non esclusivo) la possibilità di offrire servizi di realizzazione e gestione di interventi volti al risparmio energetico.

Per tali categorie di soggetti (ad esclusione delle ultime tre appena analizzate), pertanto, è esclusa la possibilità di essere cessionari delle cessioni del credito d'imposta per le detrazioni fiscali. Nel caso in cui uno dei soggetti appena descritti sia parte di un gruppo societario il quale, per mezzo di una delle altre aziende facenti parte il gruppo, abbia deciso di effettuare interventi di riqualificazione energetica e/o antisismici per poter ottenere la detrazione fiscale e successivamente cedere il credito d'imposta, la cessione non potrebbe in ogni caso essere effettuata nei confronti della società rientrante nella categoria degli istituti di credito ed intermediari finanziari, sebbene quest'ultima possa essere anche considerata una società classificabile tra “gli altri soggetti privati” nei

⁷⁶Si tratta dei soggetti individuati dalla Direttiva 2006/32/CE riguardante *“l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio”*, direttiva che è stata recepita nel nostro organismo con il D.lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 il quale classifica e definisce le ESCO all'articolo 2.

confronti dei quali la normativa prevede la possibilità di cedere il credito in oggetto. Occorre ricordare che, in ogni caso, tali divieti e imposizioni non rilevano nel momento in cui il soggetto cedente sia un soggetto cd. incapiente, ovvero da *no tax area*.

Considerato il fatto che tutte le spiegazioni ed integrazioni appena analizzate in merito all'ambito soggettivo della cessione del credito sono state pubblicate successivamente, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tali impostazioni non hanno un effetto retroattivo, pertanto valgono solamente per tutte le cessioni del credito successive alla pubblicazione della Circolare 11/E del 18 maggio 2018.

In ogni caso è rilevante sottolineare come questa impostazione normativa limita notevolmente le possibilità di cessione per molti soggetti che si ritroveranno ad essere esclusi dalla cessione del credito. Un esempio di soggetti che potrebbero essere esclusi dalla fruizione del beneficio derivante dalla cessione del credito sono i condomini in quanto, sebbene vi siano i fornitori e gli altri soggetti privati collegati al rapporto, questi ultimi potrebbero non acconsentire alla cessione del credito in quanto farsi carico della detrazione spettante da un intero condominio creerebbe un credito d'imposta rilevante e, soprattutto nel caso di fornitori di più piccole dimensioni, potrebbe superare il loro limite di capienza di credito⁷⁷.

L'Agenzia delle Entrate è poi tornata sul tema della cessione del credito il 23 luglio 2018 con un'ulteriore circolare, la n. 17/E, per chiarire alcune problematiche interpretative sorte alla luce di quanto introdotto con la precedente circolare, la n. 11/E.

Il primo quesito analizzato nella circolare riguarda l'applicabilità di tutte le disposizioni riguardanti la cessione del credito non solo per gli interventi di riqualificazione energetica, ma anche per gli interventi antisismici effettuati nei Comuni rientranti nelle zone classificate a rischio sismico. Prima di analizzare la risposta dell'Agenzia a questo quesito, è bene fare un richiamo a quanto previsto nella normativa sugli interventi antisismici. L'articolo di riferimento è l'art. 16 del D.L. n. 63/2013 il quale stabilisce, anzitutto con il comma *1bis*, la possibilità di ottenere una detrazione fiscale, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico effettuati negli edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, ovvero la

⁷⁷Come sostenuto da Committeri G.M. e Lo Re C., *I limiti per la cessione del credito d'imposta nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica*, in *Corriere Tributario* 39/2018, pagg. 2971-2977.

zona 1 e 2. Il successivo comma *1ter* allarga poi la possibilità di fruizione della detrazione anche agli edifici situati nella zona sismica 3. Nei commi *1quater* e *1quinqes* il legislatore aumenta la percentuale di detrazione nel caso in cui gli interventi comportino una riduzione del rischio sismico di una o due classi. Lo stesso *1quinqes* e il comma *1septies* introducono poi la possibilità di cessione del credito derivante dalla detrazione per:

- interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali che comportino la riduzione del rischio sismico di una o due classi;
- interventi riguardanti la demolizione e successiva ricostruzione (anche con ampliamento volumetrico) di edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 o 3 che hanno l'obiettivo di ridurre il rischio sismico e che sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione le quali, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, abbiano provveduto alla completa alienazione dell'edificio.

Visto quanto previsto dall'art. 16 D.L. n. 63/2013, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le disposizioni riguardanti la cessione del credito, definite per gli interventi di riqualificazione energetica, siano applicabili anche nei casi di cessione del credito previsti per gli interventi di riduzione del rischio sismico in quanto il legislatore ha utilizzato una formulazione sostanzialmente identica per l'identificazione dei soggetti cessionari. Va sottolineato, però, che vi è una forte differenza rispetto agli interventi di riqualificazione energetica: il legislatore, all'art. 16 del D.L. n. 63/2013 non ha contemplato la stessa previsione effettuata nell'art. 14 del medesimo decreto con riguardo ai soggetti cd. *no tax area*, pertanto, gli unici possibili cessionari del credito saranno i fornitori dei beni e/o servizi e gli altri soggetti privati; gli istituti di credito e gli intermediari finanziari risultano soggetti cessionari esclusi, anche nel caso in cui il cedente ricada nella *no tax area*.

I successivi dubbi ai quali l'Agenzia delle entrate ha fornito spiegazioni sono tutti riguardanti l'individuazione dei soggetti rientranti nella categoria degli "altri soggetti privati"⁷⁸ e sono:

⁷⁸Secondo la scrivente, questo ha dimostrato come le specificazioni effettuate nella Circolare 11/E del 18 maggio 2018 non siano state sufficientemente spiegate nel dettaglio in quanto l'Agenzia ha definito solamente gli altri soggetti privati come coloro i quali sono collegati al

1. se sono considerabili come soggetti collegati al rapporto che ha originato la detrazione le altre società appartenenti ad un Consorzio o ad una Rete nel caso in cui gli interventi sugli edifici siano eseguiti da una delle imprese che appartengono ad un Consorzio o ad una Rete di imprese;
2. se sono considerabili come soggetti collegati le imprese sub-appaltatrici, imprese per le quali l'impresa principale si sia avvalsa nell'esecuzione dell'opera, visto il collegamento con l'intervento;
3. se sono considerabili come soggetti collegati le imprese che rientrano in un unico contratto d'appalto effettuato per l'esecuzione delle opere previste ma che si occupano della realizzazione di lavori che, se presi singolarmente, non darebbero diritto alla detrazione fiscale;
4. se il controllo da effettuare in merito ai soggetti collegati al rapporto sia considerato solamente in sede della prima cessione del credito oppure se debba essere considerato anche nell'ulteriore cessione possibile.

Per quanto riguarda il primo quesito, l'Agenzia ha confermato che è possibile effettuare la cessione del credito anche nei confronti delle altre società facenti parte il Consorzio o la Rete, anche se queste non hanno eseguito alcun tipo di intervento nell'immobile oggetto di detrazione. Va precisato però, come sottolinea l'Agenzia delle Entrate, che nel caso in cui una delle altre imprese del Consorzio/Rete sia una società finanziaria, non è possibile effettuare la cessione nei confronti di quest'ultima, visto il divieto espresso del legislatore.

Per il secondo punto, anche qui vi è stato un parere favorevole: è possibile la cessione del credito anche nei confronti dell'impresa sub-appaltatrice; è stato anche aggiunto che possono essere considerati soggetti collegati al rapporto non solo le imprese sub-appaltatrici, ma anche le imprese che hanno fornito i materiali occorrenti per l'esecuzione degli interventi ai fornitori.

L'Agenzia ha dato un parere favorevole anche nel terzo dubbio elencato: è possibile la cessione del credito d'imposta anche a quei soggetti che si occupano di realizzazioni di

rapporto che ha dato origine alla detrazione. Questo, tuttavia, non risulta sufficiente nell'identificazione dei soggetti rientranti nella categoria in quanto, a livello pratico, vi sono una moltitudine di soggetti che potrebbero essere ricollegati al rapporto che ha originato la detrazione e, inoltre, sono presenti inoltre numerose casistiche differenti le quali hanno portato, inevitabilmente al sorgere di perplessità circa la vera definizione di altri soggetti privati.

lavori che non darebbero diritto, di per sé, ad alcuna agevolazione, sempre che tali soggetti rientrino in un medesimo contratto d'appalto stipulato con il cliente. A tal proposito l'Agenzia ha ritenuto utile riaffermare che la detrazione è in ogni caso calcolata solamente sulla base delle spese sostenute per la realizzazione dei soli interventi e che, quindi, l'inclusione dei soggetti individuati nel terzo punto in analisi come soggetti ai quali è possibile cedere il credito d'imposta, non può essere considerata anche come un riconoscimento, ai fini della detrazione, delle spese sostenute nei loro confronti.

L'ultima questione, infine, ha portato l'Agenzia delle entrate a precisare che il collegamento con il rapporto che ha originato la detrazione fiscale è da verificarsi non solo con riguardo alla cessione originaria, ma anche con quella successiva, visto quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato sui possibili effetti negativi nei saldi di finanza pubblica, precedentemente analizzati.

Quanti fin qui analizzato riguarda l'ambito soggettivo della cessione del credito derivante dalle detrazioni fiscali per gli interventi sugli immobili che riguardano i cd. *ecobonus* e *sismabonus*. Prima di procedere con l'analisi delle modalità di esercizio dell'opzione, è necessario trattare un tema rilevante, ovvero se la cessione del credito per le detrazioni fiscali abbia l'obbligo di registrazione come previsto per una qualsiasi altra tipologia di cessione del credito nella quale il debitore ceduto è una Pubblica Amministrazione⁷⁹. Sul tema l'Agenzia delle Entrate è intervenuta attraverso la risposta di un'istanza tramite la Risoluzione 84/E del 5 dicembre 2018. Va premesso che la normativa sulla cessione del credito d'imposta per le detrazioni fiscali, anche attraverso i chiarimenti esposti con le varie Circolari dell'Agenzia delle Entrate e i Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, prevede che la comunicazione dell'avvenuta cessione fra il soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi che danno adito alla detrazione e il soggetto cessionario scelto, avvenga tramite una procedura telematica dell'Agenzia delle Entrate che il soggetto cedente è obbligato ad effettuare per poter rendere efficace la cessione stipulata con il cessionario.

⁷⁹ Per un approfondimento ulteriore, Benedetto A., *Eco-bonus e Sisma-bonus: nessun obbligo di registrazione per la cessione del credito*, in *Pratica Fiscale e Professionale* n. 3 del 21 gennaio 2019, pagg. 27-32

L’Agenzia, visto quanto qui premesso, ha pertanto chiarito che non è rilevante la forma utilizzata per effettuare la cessione del credito tra i due soggetti principali, in quanto l’unica condizione essenziale di efficacia della cessione è data dalla comunicazione di avvenuto trasferimento del credito d’imposta attraverso le funzionalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia stessa; questo anche per il fatto che l’intera normativa di riferimento, per questa tipologia di cessione del credito, non fa riferimento a nessun obbligo da seguire per poter perfezionare la cessione e nemmeno regola in ordine alla forma di cui avvalersi nel momento in cui viene stipulata la cessione.

Nell’istanza era stato inoltre chiesto se, nel caso di atto di cessione redatto in forma scritta, rilevasse ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro. Su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale, redatto in forma scritta, rientra nell’ambito di applicazione previsto dalla Tabella Articolo 5 allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la quale definisce *“Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti in materia impositiva.”*. Il legislatore in questa tabella stabilisce che non è previsto l’obbligo di registrazione e, conseguentemente, non è previsto l’obbligo di imposta di registro per gli *“Atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute”*. Questa definizione porta quindi all’esonero dalla registrazione per tutti gli atti e documenti che riguardino il rapporto tributario, pertanto l’Agenzia ha ritenuto opportuno ricomprendere anche gli atti riguardanti la cessione del credito d’imposta in quanto si tratta di un atto che ha la sua origine dall’applicazione di una norma tributaria; con la cessione, infatti, la normativa permette solamente la possibilità di trasferire ad un altro soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria la detrazione da quest’ultimo originata.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato anche che non è previsto l’obbligo di registrazione dell’atto di cessione del credito nemmeno nel momento in cui questo sia redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata in quanto vi è un’apposita previsione normativa la quale stabilisce che *“Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La*

*disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.*⁸⁰.

Passando all'analisi delle modalità operative per la cessione del credito è necessario innanzitutto comprendere quale sia l'importo del credito d'imposta che il soggetto cedente può cedere. L'ammontare del credito d'imposta cedibile equivale all'importo della detrazione fiscale ottenuta mediante il sostenimento delle spese per riqualificazione energetica degli edifici o riduzione del rischio sismico degli stessi⁸¹. I soggetti che sono "gli autori" della detrazione, ovvero coloro i quali decidono di sostenere le spese per usufruire del *bonus* della detrazione, hanno la possibilità di cedere l'intero credito tributario a loro spettante; il primo cessionario, invece, vista la possibilità di poter effettuare una nuova cessione a favore di un altro soggetto, può cedere il credito tributario, ma a differenza del beneficiario originario della detrazione, gli è concessa la possibilità di utilizzare una parte del credito in compensazione e cederne solamente la parte rimanente⁸².

I principali adempimenti a carico del cedente e del cessionario per la cessione del credito e le modalità di utilizzo del credito d'imposta spettante sono state definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017.

Innanzitutto, nel caso in cui il soggetto beneficiario della detrazione sia un condominio, per poter usufruire della cessione del credito, il condominio deve comunicare all'amministratore di condominio, se non indicato nella delibera condominiale, l'avvenuta cessione del credito e l'accettazione del cessionario specificando anche la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo il tutto entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento. Una volta informato l'amministratore di condominio, questo dovrà:

- provvedere ad effettuare comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate indicando tutti i dati relativi al soggetto cedente, al soggetto cessionario e all'ammontare della cessione entro il 28 febbraio;

⁸⁰Cfr. Articolo 7 comma 1, Testo Unico del 26 aprile 1986, n. 131.

⁸¹Si rimanda, per un maggiore approfondimento, al Capitolo 2 del presente elaborato nel quale vengono analizzate le varie detrazioni fiscali possibili e le aliquote di riferimento per il calcolo dell'importo di detrazione spettante al soggetto che sostiene le spese per gli interventi sugli immobili.

⁸²Come evidenziato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017.

- trasmettere al condominio la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute dal condominio nel periodo d'imposta precedente ed indicare il protocollo telematico di avvenuta comunicazione della cessione del credito all'Agenzia delle Entrate.

A completamento della procedura, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile nel Cassetto fiscale del cessionario il credito d'imposta attribuitogli, il quale sarà disponibile per l'utilizzo solamente a seguito di una procedura di accettazione a carico del cessionario. Una volta eseguita la procedura di accettazione il credito d'imposta sarà disponibile per l'utilizzo a partire dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese per gli interventi che danno diritto alla detrazione.

Nel caso in cui la comunicazione telematica non sia effettuata, la cessione del credito risulta inefficace, pertanto il soggetto cessionario non potrà avere la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d'imposta, rilevato che resterà in capo al soggetto cedente.

Con riguardo alle modalità di utilizzo del credito ceduto innanzitutto va evidenziato che il credito è utilizzabile con la stessa ripartizione prevista per la detrazione che ha originato il credito, ovvero dieci rate annuali di pari importo per gli interventi di riqualificazione energetica e cinque rate annuali di pari importo per gli interventi antisismici. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione con le imposte e i contributi dovuti dal cessionario, tramite il modello F24 che potrà essere presentato solamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate⁸³. Nel momento in cui venga utilizzato in compensazione, in un periodo d'imposta, un ammontare di credito superiore alla rata annuale prevista, i modelli F24 presentati "in eccesso" verranno scartati. Se, invece, il credito utilizzabile in un periodo d'imposta non viene appieno usufruito, il soggetto beneficiario di tale credito non potrà chiederlo a rimborso, ma gli sarà concessa la possibilità di utilizzarlo negli anni successivi.

⁸³Le modalità e limiti dell'utilizzo in compensazione del credito sono definite all'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni. Inoltre, ai fini di questo credito d'imposta, non valgono i limiti massimi di compensazione definiti dall'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2.2.2. LA CESSIONE DEL CREDITO: INTERPELLI E DUBBI INTERPRETATIVI

Il tema della cessione del credito d'imposta per le detrazioni fiscali, essendo di natura piuttosto recente, ha creato nei soggetti coinvolti alcuni dubbi interpretativi, poi risolti anche attraverso gli interpelli all'Agenzia delle Entrate, dubbi che verranno trattati nel presente paragrafo.

La prima problematica interpretativa è stata posta con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della normativa riguardante la cessione del credito derivante da detrazione fiscale. L'interpello in questione prospettava un caso pratico nel quale una delle ditte che avrebbe effettuato parte degli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico sull'immobile, ovvero una ditta subappaltatrice, sarebbe stata la ditta individuale del proprietario dell'immobile. L'incertezza dell'istante era quella di capire se, in questo caso specifico, il soggetto che avrebbe sostenuto le spese per gli interventi potesse effettuare una cessione del credito alla propria azienda individuale, in quanto classificabile come ditta subappaltatrice.

A livello teorico, tale situazione sarebbe possibile in quanto la ditta a cui viene fatto riferimento, rientrerebbe nella classificazione degli "altri soggetti privati" collegati al rapporto che ha originato la detrazione in quanto subappaltatrice di alcune lavorazioni. L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello⁸⁴, ha innanzitutto evidenziato che, nel caso in cui una cessione del credito di questo tipo fosse possibile, il risultato sarebbe sostanzialmente quello di una trasformazione della detrazione per interventi antisismici e di riqualificazione energetica (che sarebbe utilizzabile fino a concorrenza dell'imposta lorda) in un credito d'imposta che potrebbe essere utilizzato per compensazione anche di altre imposte e somme. Inoltre, con tale cessione, verrebbe a mancare il requisito di "terzietà" richiesto per i soggetti cessionari dalla normativa di riferimento; in altre parole il soggetto cessionario non sarebbe più un terzo soggetto (fornitore o altro soggetto privato collegato al rapporto), il cedente effettuerebbe pertanto una cessione del credito a se stesso il che comporterebbe numerosi vantaggi, tra i quali la possibilità

⁸⁴Si tratta della Risposta all'interpello n. 249 del 16 luglio 2019.

di utilizzare il credito per compensare importi che non potrebbero essere compensati nel caso in cui il credito d'imposta fosse una detrazione fiscale⁸⁵.

L'Agenzia, alla luce di quanto detto, ha dunque ritenuto non valida la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione fiscale alla propria ditta individuale, anche se teoricamente rientrante nelle tipologie di soggetti cessionari ammessi.

Si andranno ora a trattare altri due quesiti, posti sempre all'Agenzia delle Entrate tramite interpello, nei quali la figura principale è quella di una società di persone.

Prima dell'analisi dei vari casi, è necessaria una premessa: nel caso in cui gli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale per riqualificazione energetica o antisismica siano effettuati da una società di persone, la detrazione che ne consegue verrà imputata per trasparenza ai soci in base a quanto si evince dall'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione agli utili.

Considerando quanto appena esplicitato, è stato posto interpello all'Agenzia delle Entrate chiedendo se fosse possibile effettuare la cessione del credito dal socio della società di persone alla società stessa. Il caso prospettato nell'interpello riguardava una società di persone, la quale voleva sostenere delle spese per interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà; la detrazione spettante, come sopra specificato, sarebbe stata imputata per trasparenza ai soci, ma visto che i soci della società in questione detenevano una limitata capienza di imposta lorda da utilizzare con la detrazione, si pensava di optare per una cessione del credito alla società da loro partecipata, anche a fronte del fatto che la società potesse rientrare pacificamente nella definizione di "altri soggetti privati collegati al rapporto che ha originato la detrazione". La scelta dei soci di voler cedere il credito d'imposta alla società da loro partecipata sarebbe una scelta preferibile rispetto ad altri soggetti in quanto non si creerebbe quel contrasto di interessi che scaturirebbe nel momento in cui vi fosse un altro soggetto a fare da cessionario, ovvero il contrasto dato dal soggetto cedente che monetizzerebbe immediatamente il *bonus* a lui riservato e il soggetto cessionario che lo potrebbe

⁸⁵Va considerato anche che tale tipologia di cessione non è contemplata né dalla normativa di riferimento, tantomeno dalle Circolari e dai Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate recanti chiarimenti più consistenti riguardo alla tematica in questione.

recuperare solamente nel tempo (in 5 o 10 rate annuali di pari importo)⁸⁶. Tale contrasto di interessi, infatti, porterebbe il soggetto cessionario a ridurre l'importo del prezzo della cessione rispetto al valore nominale del credito visto il fatto che si troverebbe di fronte ad un "recupero totale" dell'importo in un tempo molto più lungo rispetto al cedente e tale deduzione non andrebbe in contrasto con la normativa di riferimento in quanto non vi sono specifiche riguardo alla determinazione del valore di cessione (cosa che invece avviene per lo sconto in fattura che verrà analizzato nel prossimo capitolo).

Nel caso prospettato nell'interpello, invece, la differenza tra il prezzo di cessione e il valore nominale del credito, visto il collegamento tra il soggetto cedente e il cessionario potrebbe essere soppressa, il che creerebbe un'ulteriore vantaggio nei confronti dei soci della società.

A riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'operazione di cessione del credito dai soci della società di persone (che hanno ricevuto la detrazione per trasparenza) alla società stessa che ha sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica, non è possibile in quanto la retrocessione del credito al titolare originario della detrazione non è disciplinata dalla normativa di riferimento. Le ragioni principali che hanno spinto l'Agenzia a prendere questo tipo di decisione si riscontrano principalmente nel fatto che una concessione di questo tipo, come anche già dichiarato dal parere fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, potrebbe comportare un effetto amplificativo negativo sui saldi di finanza pubblica.

Sul tema però l'Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte, sotto diversi punti di vista, il che porta ad evidenziare, ancora una volta, come la normativa sulla cessione del credito, soprattutto con riferimento alle categorie di soggetti cessionari, sia tutt'ora poco chiara e necessiti di ulteriori interpretazioni e pareri a chiarimento di vari aspetti che la normativa di riferimento non tratta o tratta in maniera non esaustiva.

Con la Risposta all'interpello n. 264 del 18 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'aspetto della cessione del credito da una società semplice ad una società di capitali, la quale è collegata al primo soggetto attraverso un contratto di locazione. L'istante prospettava la possibilità di poter cedere il credito derivante dalla detrazione fiscale al

⁸⁶Tale considerazione, che trova anche un parere favorevole da parte della scrivente, è tratta da: Balzanelli M. e Valcarengi G., *Vietata la cessione dell'ecobonus dal socio alla società*, in *Il fisco* 44/2019, pagg. 4263-4266.

locatario dell'unità abitativa oggetto di interventi, in quanto indirettamente collegato al rapporto che ha originato la detrazione. L'Agenzia ha tuttavia escluso tale possibilità in quanto ha ritenuto che la sussistenza di un contratto di locazione tra il cedente e il cessionario non è sufficiente a garantire il "collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione"⁸⁷; infatti tale collegamento non rientra in nessuno dei rapporti possibili, ovvero non è né un rapporto "di partecipazione", inteso come un gruppo, una rete o un consorzio, né un rapporto "di fornitura", inteso come un fornitore, un subappaltatore o fornitore di materiali.

Restando nel tema della cessione del credito in ambito societario, si evidenzia un altro interpello⁸⁸ nel quale l'istante, socio di una società semplice, chiedeva se era ammessa la cessione del credito nei confronti di un altro socio facente parte della stessa società. Il credito che sarebbe stato oggetto di cessione derivava dalla detrazione ottenuta dalla società, poi trasmessa pro-quota ai soci, per il sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica. Nello specifico, si chiedeva se era possibile una cessione "a titolo gratuito" da un socio ad un altro e se il socio cessionario potesse essere anche un socio nudo proprietario. Riprendendo quanto già analizzato per il precedente interpello, il ragionamento da farsi implica la comprensione del significato della definizione "collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione"; l'Agenzia delle Entrate, considerando i vari Provvedimenti e Circolari precedentemente emanati, ha ricompreso nella definizione anche i rapporti "di partecipazione", ossia quelli riguardanti un gruppo (di rete, consorzi, ...), pertanto, a fronte dell'interpello qui esposto, ha deciso di ricollegare in tale definizione di partecipazione anche i rapporti partecipativi nella medesima compagine societaria. A fronte di questo, quindi, l'Agenzia si è pronunciata favorevole alla cessione del credito richiesta, anche nel caso in cui il socio, a favore del quale sarebbe ceduto il credito, fosse un nudo proprietario, in quanto si verifica in ogni caso il collegamento richiesto.

Come ultimo interpello rilevante, per una panoramica più completa dell'argomento, si evidenzia una richiesta, che in parte esula dalle tematiche qui sopra affrontate, ovvero la Risposta all'interpello n. 354 del 29 agosto 2019. La situazione prospettata riguardava

⁸⁷L'obbligo di tale collegamento è stato definito con la circolare del 18 maggio 2018, n. 11/E e con la circolare del 23 luglio 2018, n. 17/E dell'Agenzia delle Entrate.

⁸⁸Trattasi della Risposta all'interpello n. 303 del 23 luglio 2019.

un immobile abitativo, del quale l'istante risultava comproprietario insieme ai suoi familiari, che era stato ceduto ad un'impresa di costruzioni per effettuare una demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio. Nel nuovo edificio l'impresa di costruzioni avrebbe ceduto all'istante (e conseguentemente agli altri familiari comproprietari) due unità abitative a titolo di permuta.

Si chiedeva pertanto se fosse possibile usufruire della detrazione per interventi antisismici⁸⁹ anche nel caso di acquisto di unità abitative per tramite di un contratto di permuta e se fosse possibile una cessione del credito derivante dalla detrazione tra i familiari comproprietari delle unità.

Per chiarire l'aspetto della possibilità di fruire della detrazione per interventi antisismici, anche nel caso in cui vi sia un contratto di permuta va anzitutto evidenziato quanto definito all'articolo 1552 c.c., nel quale si definisce che *“La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.”* e quanto definito dall'articolo 1555 c.c. dove è stabilito che *“Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.”*. Inoltre, con la risoluzione n. 320/E del 9 novembre 2007 era stato chiarito che la disciplina derivante dalla permuta coincidesse fondamentalmente con quella prevista per una vendita *“classica”*⁹⁰. L'unico aspetto che differenzia il contratto di permuta con quello di vendita è riconducibile al fatto che con la vendita è presente un corrispettivo di denaro, mentre con la permuta vi è uno scambio di cose o diritti senza esborso in denaro. Oltre a ciò l'Agenzia delle Entrate ha emanato anche altre circolari⁹¹, in tema di detrazioni fiscali per interventi sugli immobili, nelle quali è stato evidenziato che con il termine *“vendita”* ci si riferisce ad una qualsiasi tipologia di cessione dell'immobile, anche cessioni effettuate a titolo gratuito come le donazioni, ivi compresa la permuta⁹².

⁸⁹Trattasi della detrazione definita all'articolo 16, comma 1- *septies*, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

⁹⁰Tale affermazione era stata pronunciata, nella risoluzione sopra citata, con riferimento all'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nel caso di cessione di immobile, ma si ritiene valida anche ai fini della tematica qui analizzata.

⁹¹Le circolari dell'Agenzia delle Entrate alle quali si fa riferimento sono la n. 25/E del 19 giugno 2012 e la n. 57 del 24 febbraio 1998

⁹²Tutte le considerazioni qui esposte, con i rispettivi richiami alle disposizioni normative e ai chiarimenti posti dalle circolari, sono tratti da un riepilogo della normativa e prassi in materia redatti in occasione della Risposta all'interpello n. 354/2019 dall'Agenzia delle Entrate.

Sulla base di quanto esposto si può quindi affermare che la detrazione richiesta dall'istante può essere applicata nel caso in esame e l'importo sul quale potrà essere calcolata tale detrazione è il prezzo pattuito nel contratto di permuta.

Per quanto riguarda la possibilità di cessione del credito ai familiari comproprietari, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, molto brevemente, che il collegamento con il rapporto che ha originato la detrazione non è rinvenibile nel semplice rapporto di parentela tra cedente e cessionario, in quanto non rientra nei casi prospettati dalle circolari n. 17/E e n. 11/E del 2018, pertanto non sarà possibile effettuare la cessione del credito nei confronti dei propri familiari, anche se comproprietari dell'immobile oggetto di interventi.

Un ultimo chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate riguarda la cessione del credito nel caso in cui vi siano più fornitori coinvolti negli interventi che danno diritto alla detrazione fiscale. Tale aspetto è stato trattato nel Provvedimento del 19 aprile 2019, protocollo n. 100372/2019, nel quale viene evidenziato che *“in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore.”*. In altre parole, l'Agenzia ha sottolineato che negli interventi nei quali sono presenti più fornitori che eseguono le lavorazioni, il credito cedibile attraverso l'istituto della cessione del credito è dato dalla detrazione calcolata sulla base delle spese che vengono sostenute per il singolo fornitore. Un esempio pratico, per capire appieno tale previsione, può essere rilevato in interventi effettuati ai fini della riqualificazione energetica che portano ad una spesa complessiva di €30.000,00, dove le spese sostenute per l'intervento dell'elettricista sono pari ad €10.000; nel caso in cui il soggetto che ha sostenuto le spese volesse procedere con la cessione del credito nei confronti dei fornitori, potrebbe cedere all'elettricista solamente €6.500,00, ovvero la quota di detrazione spettante per gli interventi da lui effettuati.

2.2.3. LA CESSIONE DEL CREDITO CON L'INTRODUZIONE DEL D.L. N. 34/2020

Nel presente paragrafo si andrà ad analizzare l'istituto della cessione del credito a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (detto anche Decreto Rilancio), il quale ha posto in atto una serie di cambiamenti considerevoli in tema di detrazioni fiscali per gli interventi sugli immobili⁹³, cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni. Con il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (d'ora in poi Decreto Rilancio) il legislatore ha introdotto delle *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*; all'interno di tale Decreto sono stati inseriti due articoli fondamentali per le tematiche qui trattate, ovvero gli articoli 119 e 121 contenenti rispettivamente l'introduzione al cd. Superbonus 110% e nuove disposizioni in materia di cessione del credito e sconto sul corrispettivo derivante dalle detrazioni fiscali. Tale decreto è stato successivamente convertito con la Legge del 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020 la quale ha effettuato ulteriori modifiche alla normativa prevista nell'articolo 121 del Decreto Rilancio. Infine, con la Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178 è stata effettuata un'ultima modifica, poi analizzata, relativamente alla durata di validità delle disposizioni contenute nello stesso articolo 121. Un importante documento di riferimento per l'analisi delle disposizioni qui sopra citate, è dato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 283847/2020, recante le disposizioni attuative di riferimento per la normativa. L'articolo 121, come primo comma, definisce l'oggetto dell'articolo consentendo, ai soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per interventi sugli immobili⁹⁴, di poter optare, in luogo dell'utilizzo della detrazione fiscale loro spettante, per uno sconto sul corrispettivo dovuto (che sarà analizzato nel prossimo capitolo), oppure per una cessione del credito d'imposta, di ammontare pari a quello della detrazione riconosciuta, ad altri soggetti, nei quali vi rientrano anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Attraverso la Legge di Bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, è stata ampliata la fascia temporale di riferimento per le disposizioni contenute nell'articolo

⁹³ Si veda a tal proposito quanto già trattato nel precedente capitolo, ovvero l'introduzione del cd. Superbonus 110%.

⁹⁴ Si tratta di un elenco ben preciso e limitato di spese per interventi sugli immobili ammissibili, il quale verrà analizzato e commentato nelle prossime pagine.

121 del Decreto Rilancio: solamente per gli interventi che sono individuati all'articolo 119, ovvero quelli rientranti nel cd. Superbonus, le possibilità di cessione del credito o sconto sul corrispettivo sono prorogate anche per l'anno 2022.

La possibilità prevista per la cessione del credito, quando è stata introdotta la normativa con il Decreto Rilancio, non era la stessa; infatti, era inizialmente previsto all'articolo 121, comma 1, lett. b) che i soggetti potessero optare *“per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”* Con la previsione iniziale, il soggetto che ha effettuato gli interventi poteva usufruire non solo della possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione, ma aveva anche la possibilità di trasformare la sua detrazione fiscale in un credito d'imposta da utilizzare tramite compensazioni; con la nuova e ultima previsione dell'art. 121 tale possibilità sembra essere eliminata⁹⁵.

Tramite la legge di conversione n. 77/2020, a supporto di quanto appena detto è stata introdotta la possibilità di usufruire della cessione (o dello sconto) non solo a conclusione degli interventi, ma anche in relazione agli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.)⁹⁶. Il legislatore ha tuttavia imposto una limitazione per quanto riguarda gli interventi, previsti dall'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di pannelli fotovoltaici e di colonnine di ricarica per veicoli elettrici che danno adito a detrazione maggiorata del 110 per cento: gli stati avanzamento lavori possibili non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e, in ogni caso, ognuno di questi deve riguardare almeno il 30 per cento dell'intervento totale; questo comporta, pertanto, che nel caso di interventi che rientrino nel cd. Superbonus 110, la possibilità di richiedere una cessione del credito o uno sconto in fattura è limitata a due volte per intervento complessivo, mentre per tutti gli altri interventi sugli immobili, per i quali la detrazione ha aliquota inferiore, non vi è alcun limite.

Va evidenziato che l'opzione di cessione del credito è una scelta che può essere utilizzata *“singolarmente”*, ovvero nel caso in cui soggetti diversi sostengano spese per interventi

⁹⁵ Come affermato da Dal Porto F., *Credito d'imposta cedibile e sconto in fattura. Le novità della legge di conversione*, pubblicato su Euroconference News www.ecnews.it.

⁹⁶ Tale previsione è inserita nel nuovo comma 1bis dell'articolo 121 D.L. 34/2020.

che generano una detrazione fiscale nei confronti di uno stesso immobile (si pensi ad esempio ai condomini), ognuno dei soggetti ha la facoltà di scegliere se esercitare l'opzione relativa alla cessione del credito o se tenere la detrazione fiscale, a prescindere dalle scelte effettuate dagli altri soggetti proprietari⁹⁷.

Quanto fin qui detto evidenzia già la novità importante prevista con la nuova normativa, ovvero l'ampliamento dell'opportunità di cessione del credito d'imposta derivante da detrazione fiscale anche a favore di interventi diversi da quelli previsti dalla precedente normativa e l'estensione della categoria dei possibili soggetti cessionari di tale credito. Per quanto riguarda l'ampliamento degli interventi possibili, l'art. 121 definisce un elenco di tutti gli interventi attuabili, si tratta di:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio⁹⁸;
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici⁹⁹;
- interventi di adozione di misure antisismiche¹⁰⁰;
- interventi sulla facciata degli edifici esistenti¹⁰¹;
- installazioni di impianti fotovoltaici¹⁰²;
- installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici¹⁰³.

L'estensione delle categorie di interventi rientranti nell'ambito della cessione del credito, come anche specificato dal legislatore al comma 2, articolo 121 del D.L. n. 34/2020, va in deroga a quanto già previsto per la cessione del credito nel decreto legge n. 63/2013, nel quale tale possibilità era limitata (come analizzato precedentemente) solamente ad alcuni interventi e dove lo scopo principale posto in essere con la cessione del credito risiedeva nella possibilità di agevolare i soggetti cd. incapienti i quali, visto il

⁹⁷ Tale chiarimento è stato posto attraverso la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E.

⁹⁸ Si tratta degli interventi previsti all'articolo 16*bis*, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

⁹⁹ Definiti all'articolo 14 del decreto legge 63/2013 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020.

¹⁰⁰ Definiti all'articolo 16 del decreto legge 63/2013 e al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legge 34/2020.

¹⁰¹ All'interno di questa categoria il legislatore ha compreso anche gli interventi che riguardano la semplice pulitura o tinteggiatura delle facciate esterne; la normativa di riferimento è data dall'articolo 1, commi 219 e 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

¹⁰² Interventi definiti all'articolo 16*bis*, comma 1, lettera h) del TUIR e interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6 del decreto legge 34/2020.

¹⁰³ Previste all'articolo 16*ter* del decreto legge 63/2013 e all'articolo 119, comma 8 del decreto legge 34/2020.

loro reddito esiguo, non avrebbero potuto beneficiare dell'agevolazione prevista con la detrazione fiscale.

L'altra importante novità introdotta con il Decreto Rilancio è data dal fatto che il legislatore ha deciso di far rientrare nella categoria dei soggetti cessionari anche gli istituti di credito e gli intermediari finanziari senza nessun vincolo; si tratta di un'importante svolta nell'ambito della cessione del credito d'imposta derivante dalle detrazioni fiscali in quanto, con la precedente normativa, non era prevista tale possibilità a chiunque, ma solamente ai soggetti rientranti nella *no tax area*, cosa che limitava fortemente l'ambito applicativo della cessione in quanto, per le altre categorie di possibili cessionari, l'accettazione di una cessione del credito poteva risultare più difficile, in quanto più difficile era la possibilità che gli altri cessionari avessero capienza sufficiente per prendersi carico di elevati quantitativi di credito d'imposta.

In merito all'utilizzo in compensazione del credito derivante da cessione, il legislatore ha imposto, al comma 3 dell'art. 121, che è utilizzabile *"sulla base delle rate residue di detrazione non fruite"* e che *"Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione."*, inoltre è stato aggiunto che *"La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso."* Il legislatore, in questo comma, ha previsto una limitazione non presente nella precedente normativa, ovvero l'impossibilità di utilizzo nei periodi d'imposta successivi della quota di credito d'imposta non fruito nell'anno; tuttavia sono state eliminate alcune limitazioni previste per la compensazione di suddetto credito, ovvero:

- *"il divieto di compensazione fino a concorrenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessorie di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento,*
- *il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili, pari a 700.000 euro, elevato a 1 milione di euro per l'anno 2020,*

- *il limite fissato dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, secondo cui i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 000 euro.*¹⁰⁴.

Per quanto riguarda le modalità attuative, l'articolo 121 rimanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che deve essere adottato entro il limite di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio. Tale provvedimento¹⁰⁵, emanato l'8 agosto 2020, è stato un provvedimento essenziale ai fini della comprensione della nuova normativa in tema di cessione del credito derivante da detrazione fiscale, visto anche il forte impatto potenziale della norma. Ciò considerato, si andranno ora ad analizzare i punti salienti di tale provvedimento, con riferimento ai requisiti per l'esercizio dell'opzione in caso di interventi che danno adito a detrazione del 110 per cento, l'ammontare del credito d'imposta cedibile, le modalità di esercizio e di utilizzo della cessione.

I requisiti necessari per poter usufruire dell'opzione di cessione del credito, nel caso in cui gli interventi oggetto di detrazione rientrino nel cd. Superbonus 110 per cento, di cui all'articolo 119 D.L. 34/2020, sono riconducibili a tre: i primi due requisiti definiti nel provvedimento sopra citato dall'Agenzia delle Entrate riguardano l'asseverazione che deve essere rilasciata dal tecnico abilitato, nel caso di interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, oppure dal professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione lavori sulle strutture e del collaudo statico, per gli interventi di cui al comma 4 dello stesso articolo 119. Questi due requisiti sono gli stessi analizzati nel precedente capitolo, per i quali vi è l'obbligo anche nel momento in cui i soggetti, che effettuano i citati interventi, vogliono riconoscersi la detrazione fiscale loro spettante. L'ultimo requisito previsto dall'Agenzia delle Entrate riguarda invece la richiesta del visto di conformità, requisito che diventa ora essenziale per poter

¹⁰⁴ Dal Porto F., *Credito d'imposta cedibile e sconto in fattura. Le novità della legge di conversione*, pubblicato il 28 luglio 2020 in Euroconference News www.ecnews.it.

¹⁰⁵ Si tratta del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, Prot. n. 283847/2020 recante *“Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”*.

effettuare la cessione del credito prevista dal Decreto Rilancio. Il visto di conformità, anche chiamato “visto leggero”, è stato introdotto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si tratta di un’attività di controllo formale concernente la corretta applicazione delle norme tributarie attribuita dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria¹⁰⁶. Con specifico riferimento al visto di conformità vi era stato, inizialmente, un forte dubbio interpretativo: non era chiaro se il visto di conformità dovesse essere richiesto solamente in caso di cessione del credito o se la richiesta doveva esser fatta anche per poter fruire della semplice detrazione fiscale. Nella commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria tenutasi il 22 luglio 2020¹⁰⁷, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato che il visto di conformità fosse necessario in ogni caso per poter usufruire del bonus, dunque anche in caso di “semplice” utilizzo della detrazione fiscale. Tale affermazione è stata però rettificata dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare 24/E dell’8 agosto 2020 nella quale è stato confermato che il visto di conformità è necessario solamente ai fini dell’opzione di cessione o sconto. Seguirà ora un breve approfondimento sulla definizione di visto di conformità e sui vari riferimenti normativi per tale istituto.

I soggetti che sono abilitati al rilascio del visto di conformità hanno anche l’obbligo di verificare che i tecnici/professionisti incaricati abbiano rilasciato correttamente le asseverazioni richieste e che siano in possesso della polizza assicurativa richiesta dalla normativa Superbonus¹⁰⁸.

Nel provvedimento dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quale sia l’ammontare del credito d’imposta spettante, definendo che esso è pari alla detrazione

¹⁰⁶ In altre parole, si tratta di un’attestazione, rilasciata da soggetti abilitati, nella quale si dichiara la corrispondenza della dichiarazione dei redditi di un soggetto alle scritture contabili e, comunque, ad ogni altra tipologia di documentazione messa a disposizione dal contribuente per il quale si rilascia il visto.

I soggetti abilitati al rilascio di tale attestazione, individuati all’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono:

- Professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, oppure nell’albo dei consulenti del lavoro;
- Soggetti responsabili dell’assistenza fiscale nei Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
- Soggetti che sono iscritti nei ruoli di periti nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all’interno della categoria tributi.

¹⁰⁷ Come riportato da Carlesimo A., *Superbonus: visto di conformità e asseverazioni*, pubblicato il 17 settembre 2020 in Euroconference News www.ecnews.it.

¹⁰⁸ Si tratta della polizza assicurativa di responsabilità civile prevista al comma 14, articolo 119 del decreto legge 34/2020.

fiscale. La detrazione fiscale deve essere calcolata partendo dall'importo totale delle spese sostenute in un periodo d'imposta, compresi gli eventuali importi non pagati ai fornitori che hanno applicato lo sconto, moltiplicata per l'aliquota di detrazione prevista per la tipologia di intervento effettuato. Si ricorda inoltre che, nel caso in cui siano presenti vari fornitori per uno stesso intervento, la detrazione va calcolata, nel metodo qui descritto, nei confronti di ognuno di essi.

Le modalità di esercizio dell'opzione relativa alla cessione del credito sono state definite dall'Agenzia delle Entrate e consistono nella comunicazione di un modello ad hoc denominato "*Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*" (per brevità Comunicazione). Tale comunicazione è stata pertanto creata appositamente per la scelta di cessione del credito (o sconto sul corrispettivo dovuto), a seguito delle detrazioni fiscali interessate, ed è obbligatoria ai fini del corretto trasferimento del credito. La comunicazione deve essere inviata solamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria ed entro il termine del 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che generano la detrazione. Il soggetto che ha l'obbligo di inviare la comunicazione è il beneficiario della detrazione il quale, però, può avvalersi di un intermediario abilitato¹⁰⁹; se l'esercizio dell'opzione riguarda interventi che rientrano nell'ambito dell'articolo 119 D.L. n. 34/2020, la comunicazione dovrà essere inviata o dall'amministratore di condominio, in caso di interventi condominiali, oppure dal soggetto che ha rilasciato il visto di conformità. Nel caso in cui l'opzione non sia comunicata con le modalità appena descritte, essa diventerà inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

L'ultima novità, specificata nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, è data dal fatto che non vi sono limiti al numero di cessioni possibili. Come visto, nella precedente normativa, era stato deciso, a seguito di un parere della Ragioneria Generale dello Stato, di limitare la possibilità di cessione ad una sola volta rispetto a quella originaria; con la nuova normativa, invece, le cessioni del medesimo

¹⁰⁹ Trattasi degli intermediari definiti all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 322/1998, oppure, in caso di interventi effettuati nelle parti comuni degli edifici condominiali, dell'amministratore di condominio.

credito d'imposta non hanno alcun limite e possono essere sempre effettuate agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

L'ultimo tema da affrontare, per l'analisi dell'istituto della cessione del credito introdotto con il D.L. n. 34/2020, è quello riguardante i controlli. Il legislatore ha deciso di dedicare tre commi all'analisi di tale aspetto, ovvero i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121. Il legislatore ha definito, per i soggetti che esercitano l'opzione relativa alla cessione del credito o dello sconto sul corrispettivo, l'applicazione dei poteri e delle attribuzioni previste nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in tema di accertamento e controlli, e successive modificazioni. Per quanto riguarda i controlli, va innanzitutto sottolineato che i fornitori e i soggetti cessionari non sono colpiti dai controlli di cui al decreto appena citato: essi rispondono solamente in caso di utilizzo irregolare del credito acquisito o di utilizzo eccedente l'importo del credito d'imposta ricevuto. In questo modo se l'Amministrazione finanziaria o l'ENEA effettuano controlli sul soggetto cedente e rilevano che tale contribuente non avesse diritto ad ottenere la detrazione, il soggetto cessionario che ha acquistato il credito d'imposta in buona fede non perderà la possibilità di utilizzo di tale credito d'imposta in quanto l'accertamento verrà fatto solamente nei confronti del soggetto cedente¹¹⁰.

Generalmente i controlli sono effettuati *“nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo [...] in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici”*¹¹¹ e l'obiettivo è quello di effettuare un controllo di tipo documentale nel quale si verifica la validità dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Tali controlli, se effettuati, devono essere compiuti nel rispetto dei termini “standard” definiti per gli accertamenti e per l'utilizzo di crediti inesistenti¹¹². Nel momento in cui venga accertata, da parte degli enti preposti ai controlli, la mancata validità dei presupposti che danno adito a detrazione, anche se solamente parziale, l'Amministrazione finanziaria dovrà

¹¹⁰ Tali specificazioni sono rinvenibili nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E

¹¹¹ Rif. Comma 4, articolo 121 del decreto legge 34/2020.

¹¹² Le indicazioni dei termini citati sono rinvenibili rispettivamente all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

procedere al recupero dell'importo della detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ne ha usufruito indebitamente, il tutto maggiorato di interessi¹¹³ e sanzioni¹¹⁴. Il recupero di tale importo, come evidenziato, è a carico del soggetto beneficiario della detrazione e non del fornitore/cessionario, tranne nel caso in cui vi sia un concorso nella violazione; in questo caso, allora, se si è in presenza di un concorso in violazione del fornitore/cessionario che ha applicato lo sconto o acquistato il credito, vige la normativa sul concorso di persone definita all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 nella quale è previsto che: *“Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.”*. Inoltre, è presente anche la responsabilità in solido¹¹⁵ del fornitore per gli importi oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione finanziaria e dei relativi interessi.

Quanto fin qui analizzato è una ricostruzione di quanto prevede la normativa di riferimento in materia di cessione del credito d'imposta per le detrazioni fiscali. Si sottolinea, con particolare riferimento a quest'ultimo paragrafo, che potrebbero esserci, nel prossimo futuro, delle variazioni o dei chiarimenti ulteriori per la materia, vista la sua recente introduzione nel nostro ordinamento, senza contare il fatto che, ad oggi, non è ancora chiaro se quanto introdotto con l'ultimo Decreto Rilancio analizzato sia destinato ad estinguersi una volta concluso il periodo definito dal legislatore o se il tutto verrà nuovamente prorogato.

Nel prossimo capitolo si andrà ad analizzare la seconda opzione concessa ai soggetti beneficiari delle detrazioni in luogo dell'utilizzo diretto della stessa, ovvero lo sconto in fattura, istituto che, come si vedrà, è di natura ancora più recente della cessione del

¹¹³ Di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1973, n. 602.

¹¹⁴ Di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471.

¹¹⁵ La responsabilità in solido è la situazione nella quale due o più soggetti sono obbligati a dover adempiere ad una medesima prestazione; ai sensi dell'articolo 1292 del Codice Civile ognuno dei debitori può essere costretto a dover adempiere alla totalità del debito e, nel caso avvenisse, il pagamento libera conseguentemente anche gli altri debitori. Resta comunque ferma la possibilità del debitore che ha saldato l'importo per intero di effettuare la cd. azione di regresso nei confronti degli altri debitori, ovvero la possibilità di rivalersi nei confronti degli altri per ottenere il rimborso della parte di debito loro spettante.

credito d'imposta per le detrazioni fiscali. L'analisi riguarderà principalmente una ricostruzione normativa dell'istituto con particolare evidenza di quali sono le caratteristiche comuni con la cessione del credito e quali sono gli aspetti che differenziano le due opzioni.

CAPITOLO 3: LO SCONTO IN FATTURA PER LE DETRAZIONI FISCALI

3.1 LO SCONTO IN FATTURA INTRODOTTO CON IL DECRETO “CRESCITA” N. 34 DEL 30 APRILE 2019

3.1.1 PREMESSA

In tema di detrazioni fiscali per gli interventi sugli immobili, come analizzato nel Capitolo 1, vi sono molteplici detrazioni fruibili dal contribuente, alle quali sono attribuite anche delle aliquote importanti; in rapporto con le spese sostenute dai contribuenti per gli interventi richiesti, l'importo finale della detrazione può, in alcuni casi, risultare cospicuo. Considerando il fatto che non tutti i soggetti che sostengono le spese che danno adito a tali detrazioni hanno una capacità di assorbire l'imposta lorda tale da coprire importi elevati, il legislatore si è mosso per intervenire su tale aspetto e per non creare uno “svantaggio” nei confronti dei soggetti con capacità limitate di reddito. A fronte di ciò è stata inizialmente istituita la possibilità di cessione di un credito d'imposta, di ammontare pari a quello della detrazione, per ovviare a questo tipo di problematica (analizzata nel paragrafo precedente). Successivamente è stata introdotta anche la possibilità di uno sconto sul corrispettivo dovuto come ulteriore istituto volto a vantaggio dei soggetti “meno abbienti” per i quali la possibilità di usufruire della detrazione fiscale è esigua o addirittura nulla.

Lo sconto sul corrispettivo dovuto, o più comunemente sconto in fattura è un istituto di recente introduzione che è stato posto come alternativa alla cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale per determinati e specifici interventi eseguiti sugli immobili. La prima normativa che ha introdotto tale opzione è infatti il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, seguito poi dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 34, attraverso il quale il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema, considerata anche l'introduzione della detrazione fiscale “maggiorata” al 110 per cento.

Nel corso di questo capitolo si andranno ad analizzare i due decreti sopra citati, al fine di comprendere l'istituto dello sconto in fattura nella sua interezza, per poi evidenziare gli aspetti simili e difforni rispetto all'istituto della cessione del credito.

3.1.2 L'ISTITUTO DELLO SCONTO IN FATTURA CON IL D.L. 34/2019

Con l'entrata in vigore del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il legislatore ha introdotto, all'articolo 10, commi 1 e 2, la possibilità di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, in alternativa alla detrazione fiscale per quanto riguarda gli interventi individuati:

- all'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, ovvero gli interventi di efficienza energetica sugli immobili;
- all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 riguardanti gli interventi di adozione di misure antisismiche.

Il decreto è stato poi convertito con la legge 28 giugno 2019 n. 58, uniformando la normativa sul tema. L'articolo in questione ha pertanto previsto un'ulteriore possibilità per il contribuente che sostiene spese per i suddetti interventi: il recupero dell'agevolazione in maniera "più veloce" rispetto al recupero che si sarebbe ottenuto con l'utilizzo della detrazione fiscale¹¹⁶. L'opzione dello sconto in fattura riguarda la possibilità per il contribuente che sostiene le spese sugli interventi sopra indicati di ottenere uno "sconto diretto", di misura pari alla detrazione fiscale ottenuta, nel momento del pagamento degli interventi al fornitore che ha eseguito le opere. Il fornitore che effettua lo sconto recupera l'importo attraverso la concessione di un credito d'imposta, di pari ammontare, utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. La quota di credito eventualmente non utilizzata dal fornitore nel corso di un periodo d'imposta, non può essere chiesta a rimborso, ma può essere utilizzata dallo stesso nei periodi d'imposta successivi.

Come previsto dal comma 3 dell'articolo 10 D.L. 34/2019, le modalità attuative sono state rilasciate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; tale provvedimento è stato emanato il 31 luglio 2019 con Protocollo n. 660057/2019.

Il primo punto analizzato dall'Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di esercizio dell'opzione: è stato previsto che deve essere necessariamente comunicata l'opzione all'Agenzia entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui vengono

¹¹⁶ Come evidenziato da Pipino M., *Sconto diretto in fattura per Ecobonus e Sismabonus: un approfondimento ragionato*, pubblicato il 29 ottobre 2019 in Commercialista Telematico www.commercialistatelematico.com.

sostenute le spese, a pena d'inefficacia. Inoltre, la comunicazione, da effettuarsi attraverso i canali telematici dell'Agenzia¹¹⁷, deve contenere determinati dati obbligatori¹¹⁸, anche questi a pena d'inefficacia dell'opzione, tra i quali l'assenso del fornitore e la conferma del riconoscimento dello sconto sull'intervento effettuato a dimostrazione dell'accordo tra il soggetto beneficiario della detrazione e il fornitore.

L'importo del contributo equivale alla detrazione fiscale che spetterebbe al soggetto che ha effettuato gli interventi di riduzione del rischio sismico e/o di riqualificazione energetica, sulla base della normativa vigente. Tale importo è comprensivo di tutte le spese sostenute dal soggetto beneficiario della detrazione in un periodo d'imposta, ivi compreso l'importo che non viene corrisposto al fornitore a causa dello sconto praticato. L'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, evidenziato che nel momento in cui gli interventi effettuati sull'immobile vengano eseguiti da più fornitori diversi, è necessario distinguerli, pertanto si dovrà calcolare l'importo dello sconto in base a quanto dovuto ad ogni singolo fornitore, e comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate tante volte quanti i fornitori che accettano di applicare lo sconto in fattura. A tal proposito, si evidenzia che il fornitore che effettua gli interventi non è obbligato a concedere lo sconto sul corrispettivo dovuto al cliente che sostiene le spese, pertanto è necessario che il cliente che vuole usufruire dell'opzione si informi sulla possibilità prima della firma del contratto per la realizzazione degli interventi.

Altro aspetto rilevante, da tener conto in sede di applicazione dell'opzione relativa allo sconto sul corrispettivo, è che l'importo scontato deve essere indicato specificatamente nella fattura emessa dal fornitore¹¹⁹ e non riduce l'imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di conseguenza dovrà essere applicato successivamente al calcolo dell'IVA, come sconto sul corrispettivo totale.

Le possibilità che vengono concesse al fornitore che pratica lo sconto al cliente sono due e riguardano:

¹¹⁷ In alternativa all'utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia è possibile compilare un modulo, allegato al provvedimento in analisi, ed inviarlo agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

¹¹⁸ Tali dati sono reperibili al paragrafo 1, "Modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 3.1 e all'articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63" nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019, prot. n. 660057/2019.

¹¹⁹ L'Agenzia ha specificato che deve essere indicato quale "sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34".

- l'utilizzo di un credito d'imposta di ammontare equivalente allo sconto praticato;
- la cessione del credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi.

L'utilizzo del credito d'imposta, come già anticipato, viene concesso in cinque rate annuali di pari importo con l'eventuale posticipazione al periodo d'imposta successivo nel caso in cui in un anno la rata non venisse utilizzata per intero; resta comunque esclusa, come avviene anche per le cessioni del credito, la possibilità di richiedere a rimborso la quota di credito non fruita. Il fornitore potrà iniziare a fruire del credito d'imposta a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata fatta la comunicazione dello sconto (da parte del soggetto beneficiario della detrazione originaria) all'Agenzia delle Entrate. Il credito potrà, quindi, essere utilizzato in compensazione nei modelli F24 presentati dal fornitore stesso per i versamenti dovuti all'Agenzia delle Entrate, il tutto senza l'applicazione dei limiti di compensabilità di 700.000 euro annuali¹²⁰. Per iniziare ad usufruire del credito, il fornitore dovrà, tuttavia, effettuare la conferma dell'opzione scelta dal cliente beneficiario della detrazione ed attestare di aver correttamente praticato al cliente stesso lo sconto, il tutto tramite la sezione dedicata nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nel momento in cui il fornitore utilizzi in compensazione più credito di quanto spettante, il modello F24 che verrà presentato, con l'utilizzo che eccede il credito, verrà automaticamente scartato.

Come alternativa all'utilizzo del credito in compensazione, il legislatore ha dato la possibilità al fornitore di cedere il credito, derivante dallo sconto applicato al cliente, ai propri fornitori di beni e/o servizi, anche se indiretti¹²¹. Restano comunque esclusi tra i possibili soggetti cessionari di tale credito, come avviene anche per la cessione del credito¹²², gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le pubbliche amministrazioni¹²³. Va tuttavia sottolineato che questa cessione del credito non prevede, tra i possibili soggetti cessionari, la categoria degli "altri soggetti", categoria

¹²⁰ Tali limiti sono quelli previsti all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹²¹ Si veda il paragrafo 4. *Ulteriore cessione del credito d'imposta*, nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019, Prot. n. 66057/2019.

¹²² Si fa riferimento alla cessione del credito prevista prima dell'introduzione della nuova normativa definita dal decreto-legge 34/2020.

¹²³ Si tratta delle amministrazioni pubbliche individuate nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

che invece rientra nella cessione del credito analizzata nel capitolo precedente; ciò porta conseguentemente uno svantaggio maggiore al fornitore che decide di applicare al proprio cliente lo sconto in fattura in luogo di una cessione del credito.

Infine, il provvedimento già richiamato pone dei limiti a tale cessione specificando che, nel caso in cui ci si avvalga di questa possibilità, non saranno più possibili ulteriori cessioni del credito.

In tema di controlli, il Direttore dell'Agencia ha specificato che nel momento in cui si accerta la mancanza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, il soggetto che ne ha usufruito indebitamente dovrà versare l'importo corrispondente alla detrazione non spettante maggiorato di sanzioni ed interessi e lo stesso accade per il fornitore che fruisce indebitamente del credito d'imposta generato dalla detrazione e dalla successiva applicazione dello sconto.

3.2 L'ABROGAZIONE DELLO SCONTO SUL CORRISPETTIVO E LA SUA REITRODUZIONE ATTRAVERSO IL D.L. 34/2020

Lo sconto sul corrispettivo dovuto, descritto nel precedente paragrafo, ha suscitato numerose perplessità e critiche, soprattutto tra i fornitori che lo avrebbero dovuto praticare. Le motivazioni principali che hanno spinto tali soggetti ad evidenziare perplessità in merito all'opzione sono:

- l'esclusione della categoria degli "altri soggetti" dai possibili cessionari, in sede di cessione del credito successiva allo sconto;
- la mancanza di "capienza di credito d'imposta", ovvero il fatto che molti fornitori, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior parte delle aziende italiane sono di piccole/medie dimensioni, non abbiano la possibilità di prendersi in carico molti sconti in fattura in quanto il credito d'imposta che ne risulterebbe non verrebbe mai completamente utilizzato e, di conseguenza, verrebbe meno il beneficio concesso;
- il fatto che nelle piccole/medie aziende applicare uno sconto di importo rilevante sulla fattura comporterebbe una forte mancanza di liquidità immediata per le aziende, liquidità che è necessaria ai fini della gestione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda.

Gli ultimi due punti qui evidenziati, inoltre, porterebbero anche ad altre conseguenze negative: nel momento in cui le piccole/medie aziende, o i piccoli artigiani locali si rifiutassero di applicare lo sconto sul corrispettivo in quanto per loro non sostenibile, si ritroverebbero a perdere numerosi clienti i quali, vista la possibilità loro concessa, potrebbero preferire di rivolgersi a fornitori di più grandi dimensioni per ottenere lo sconto previsto dall'opzione. Questo, infatti, è dovuto anche dal fatto che le grandi aziende *“possono sicuramente contare su di una maggiore struttura economico-finanziaria ed un'organizzazione in grado di sopportare la concessione dei contributi”*¹²⁴. Tali critiche, presentate anche in tavolo di confronto con tutti i portatori d'interesse ed evidenziate durante il Question Time del 10 ottobre 2020 al senato, hanno ottenuto l'effetto desiderato. Infatti, con la *Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)*, il legislatore ha deciso di abrogare l'opzione dello sconto in fattura a partire dal 1° gennaio 2020¹²⁵ con la conseguente modifica degli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. È comunque rimasta la possibilità di utilizzare l'opzione per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019 e resta comunque valida la possibilità di effettuare una cessione del credito. Con un successivo emendamento poi, lo strumento di sconto sul corrispettivo per le detrazioni fiscali è stato lasciato solamente per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, con importi di spesa superiori a 200.000 euro.

Si pensa, quindi, che tale possibilità di esercitare lo sconto in fattura, sia stata lasciata anche a fronte del fatto che gli interventi che superano l'ammontare di 200.000 euro sono interventi *“importanti”* per i quali è necessario rivolgersi a fornitori diversi dai piccoli artigiani o dalle piccole imprese, pertanto non vi sarebbero i presupposti per evidenziare ulteriori critiche come quelle sopra descritte.

Successivamente, con l'emanazione del Decreto Rilancio, ovvero il D.L. 34/2020, il legislatore ha deciso di reintrodurre l'opzione dello sconto in fattura, opzione che si andrà ora ad analizzare nuovamente evidenziando gli aspetti simili e quelli difformi rispetto alla precedente normativa.

¹²⁴ Pipino M., *Sconto diretto in fattura per Ecobonus e Sismabonus: un approfondimento ragionato*, Commercialista Telematico, 29 ottobre 2019, www.commercialistatelematico.com.

¹²⁵ Per un approfondimento sull'abrogazione dello sconto sul corrispettivo: Friscolanti R., *Ecobonus e sismabonus: abrogato lo sconto in fattura dal 2020*, in IPSOA Quotidiano del 12 dicembre 2019, www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano.

L'opzione dello sconto sul corrispettivo dovuto è stata introdotta nuovamente "a pieno regime" attraverso l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 nel quale, al primo comma, è prevista la possibilità di beneficiare *"per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari"*.

Nell'analisi di tale comma è dapprima necessario individuare per quale tipologia di interventi sia possibile usufruire dell'agevolazione; il comma 2 dello stesso articolo, definisce, in deroga a quanto stabilito negli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013, che l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo riguarda spese sostenute relativamente a¹²⁶:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- interventi di riqualificazione energetica;
- interventi volti alla riduzione del rischio sismico degli edifici;
- interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici;
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici;
- tutti gli interventi che danno adito al riconoscimento della detrazione maggiorata del 110% (cd. Superbonus), istituita con l'articolo 119 del D.L. 34/2020.

La possibilità di utilizzo di tale opzione è tuttavia limitata nel tempo: il legislatore ha stabilito la possibilità di esercitarla solamente per le spese sostenute, per gli interventi sopra elencati, negli anni 2020 e 2021¹²⁷.

Tale opzione, come anche già previsto dalla precedente normativa in tema di sconto in fattura, è esercitabile dal soggetto che sostiene le spese per interventi sugli immobili

¹²⁶ Si tratta degli stessi interventi, già analizzati nel precedente capitolo, che sono previsti per l'accesso all'opzione della cessione del credito introdotta con il medesimo articolo 121 del D.L. 34/2020.

¹²⁷ Come già previsto anche per la cessione del credito, solamente per quanto concerne gli interventi individuati all'articolo 119 del D.L. 34/2020, ovvero gli interventi che danno diritto al cd. Superbonus, è stata prorogata la scadenza fino all'anno 2022.

sopra elencate, nei confronti del fornitore di beni e/o servizi che ha eseguito gli interventi stessi. A seguito dell'emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, Protocollo n. 283847/2020, sono stati espressi chiarimenti in merito all'ambito applicativo e alle modalità di esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura introdotte con l'articolo 121 del D.L. 34/2020. Il documento emanato, sul tema dello sconto in fattura, riprende sostanzialmente quanto già detto per la cessione del credito nel precedente capitolo. Gli aspetti rilevanti che si differenziano dalla cessione del credito sono riconducibili a due tematiche: l'importo dello sconto e le possibilità concesse al fornitore che lo applica¹²⁸.

L'ammontare dello sconto sul corrispettivo è pari alla detrazione che spetterebbe al soggetto beneficiario, tenendo conto delle spese da lui sostenute nell'arco del periodo d'imposta. Il legislatore, tuttavia, ha posto un limite massimo all'ammontare dello sconto che è rappresentato dal corrispettivo totale dovuto. Tale limite è stato imposto in quanto, calcolando l'ammontare della detrazione per gli interventi del cd. Superbonus, l'importo dello sconto in fattura supererebbe addirittura il corrispettivo dovuto al fornitore il quale dovrebbe persino restituire al cliente un importo pari al 10 per cento dell'intervento, pertanto il legislatore ha deciso di ridimensionare l'ammontare fino a copertura dell'importo totale della fattura. Si sottolinea come, diversamente dalla normativa sullo sconto in fattura ante D.L. 34/2020, l'importo dello sconto praticato non deve necessariamente essere pari all'ammontare della detrazione spettante al soggetto beneficiario, di conseguenza è possibile anche l'applicazione di uno sconto parziale. In ogni caso vale sempre la regola per la quale lo sconto applicato non riduce l'imponibile per l'applicazione dell'IVA, pertanto va applicato successivamente al calcolo dell'IVA ed è necessario indicare lo sconto come "sconto effettuato ai sensi dell'articolo 121 del D.L. 34/2020".

Le possibilità concesse al fornitore che effettua il suddetto sconto al soggetto beneficiario della detrazione, consentendogli una monetizzazione immediata dell'agevolazione, sono le stesse previste anche nella precedente normativa sullo sconto in fattura, ovvero il recupero dell'importo tramite la creazione di un credito d'imposta

¹²⁸ Come si evince dall'analisi di Dal Porto F., *Credito d'imposta e sconto in fattura. Le novità della legge di conversione*, in Euroconference news del 28 luglio 2020, www.ecnews.it.

di ammontare pari alla detrazione o la facoltà di cessione del credito d'imposta ad altri soggetti. In questo contesto si sottolinea come, nel caso di utilizzo della prima opzione descritta, il fornitore avrà un credito d'imposta che è pari alla detrazione spettante al soggetto beneficiario, pertanto, nel caso di interventi che danno adito a detrazione del 110 per cento, lo sconto applicato sarà del 100%, mentre il credito d'imposta riconosciuto al fornitore diventerà pari a quello della detrazione, ovvero il 110%. Questo è dovuto semplicemente al fatto che il legislatore ha imposto un'aliquota del 110% per permettere ai soggetti cessionari del credito o ai soggetti che applicano lo sconto, di vedersi riconoscere importi maggiori in quanto per il soggetto beneficiario della detrazione avviene una monetizzazione immediata dell'agevolazione, mentre per chi concede la cessione o lo sconto, la monetizzazione avviene in 5 o 10 anni¹²⁹.

Per quanto riguarda, invece, la seconda possibilità concessa al fornitore, ossia quella di poter cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, la novità importante introdotta dal legislatore riguarda le categorie di soggetti possibili cessionari: se nella normativa precedente i soggetti cessionari erano identificabili solamente nei propri fornitori, anche indiretti di beni e/o servizi, nell'attuale normativa la categoria viene ampliata anche ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Inoltre, il legislatore non ha previsto limiti ad eventuali successive cessioni ulteriori, pertanto i cessionari di tale credito hanno la possibilità di cedere ulteriormente il credito d'imposta ricevuto, sia totalmente che parzialmente.

Per quanto concerne gli aspetti riguardanti le modalità attraverso le quali deve essere comunicato l'esercizio di tale opzione¹³⁰, le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e i controlli posti in essere dall'Amministrazione finanziaria, si rimanda a quanto già analizzato nel capitolo precedente in tema di cessione del credito, in quanto il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dell'8 agosto 2020, ha definito tali modalità in maniera univoca per entrambe le opzioni concesse ai soggetti beneficiari della detrazione.

¹²⁹ Tale aspetto sarà analizzato più nel dettaglio nel prossimo capitolo.

¹³⁰ I termini di scadenza per l'invio delle comunicazioni dell'opzione sono stati rinviati, rispetto a quanto previsto dalla normativa, al 31 marzo; per un approfondimento ulteriore sui termini di scadenza si rimanda a quanto pubblicato da Euroconference Centro Studi Tributarî, *Opzione per la cessione e lo sconto in fattura: comunicazione entro il 31 marzo*, in Euroconference News del 24 febbraio 2021, www.ecnews.it.

La normativa riguardante l'esercizio dell'opzione relativa allo sconto in fattura descritta nel presente capitolo, sebbene sia di recente introduzione, è molto articolata ed, ancora una volta, è evidente come il legislatore abbia imposto tutta una serie di limitazioni e di obblighi in quanto trattasi di una normativa che porta un notevole vantaggio nei confronti dei soggetti che decidono di eseguire alcune tipologie di interventi sugli immobili. In ogni caso non è ancora chiaro se la reintroduzione dello sconto in fattura con il D.L. 34/2020 verrà rinnovata anche nei prossimi anni o se, a partire dal 1° gennaio 2023, verrà lasciata decadere tornando alla precedente normativa nella quale lo sconto viene concesso solamente per interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi superiori a 200.000 euro.

CAPITOLO 4: CONSIDERAZIONI SULLA CESSIONE DEL CREDITO E SULLO SCONTO IN FATTURA

4.1 IL SISTEMA DI DETRAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI SUGLI IMMOBILI

Con il presente capitolo si andranno ad evidenziare alcune considerazioni, sia di carattere generale che specifiche dei vari portatori d'interesse, sugli istituti della cessione del credito e dello sconto in fattura per le detrazioni fiscali. Fino ad ora sono state analizzate le due opzioni individuando nello specifico cosa prevede la normativa e quali obblighi e limiti impone ai fini del possibile utilizzo. Tuttavia, prima di procedere, è opportuno un passo indietro per comprendere appieno quali siano le motivazioni principali che hanno spinto l'Italia ad emanare così tante normative riconducibili tutte ad un unico fattore: l'efficienza energetica.

Attraverso la Convenzione quadro delle UNFCCC (Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici), chiamata Protocollo di Kyoto, si è deciso a livello mondiale di intervenire sulle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo 2008-2012, fissando degli obiettivi comuni per ridurre tali emissioni a livello globale, soprattutto con riferimento all'anidride carbonica (CO₂). Tale convenzione è stata successivamente rinnovata anche per gli anni futuri con obiettivi sempre più stringenti sul contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra; l'ultimo accordo firmato è l'Accordo di Parigi, nel quale sono stati previsti degli obiettivi a lungo termine per limitare l'incremento della temperatura entro i 2°C rispetto ai livelli preindustriali¹³¹. A seguito di tali accordi, l'Unione Europea ha provveduto ad emanare delle direttive, comuni a tutti i paesi membri, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e dall'Accordo di Parigi. Tali direttive, nel corso degli anni, hanno portato l'Italia ad istituire tutta una serie di normative che avessero lo scopo di incentivare i cittadini a raggiungere gli obiettivi previsti dagli accordi globali, ovvero obiettivi di riqualificazione energetica, principalmente con riferimento agli immobili, ed infatti grazie a ciò sono state istituite tutte le detrazioni analizzate nel primo capitolo (Ecobonus, Sismabonus, Superbonus).

¹³¹ Per un approfondimento sulla tematica: Servizio Studi della Camera dei deputati, *Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP24 di Katowice, 3-14 dicembre 2018*, pubblicato il 5 dicembre 2018 nella sezione Documentazioni e ricerche del sito <https://www.senato.it>.

Le tematiche principali affrontate in questo elaborato, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, si collocano a corollario di queste detrazioni e hanno l'obiettivo di incentivare ancor di più i soggetti ad effettuare interventi mirati alla riqualificazione energetica. Tramite questi due istituti, si crea la possibilità per il contribuente di monetizzare immediatamente l'agevolazione in luogo dell'utilizzo della detrazione fiscale che, come analizzato nel primo capitolo del presente elaborato, viene monetizzata in un arco temporale più lungo (5 o 10 anni). Un esempio può essere utile per comprendere tale incentivo: si supponga che un soggetto decida di effettuare nella sua abitazione interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica dell'unità immobiliare; con una spesa totale di € 10.000, il soggetto potrebbe optare per una detrazione fiscale pari al 65% della spesa sostenuta, ovvero € 6.500, che, come previsto dalla normativa, potranno essere usufruiti dal contribuente in dieci rate annuali di pari importo. Nell'esempio in questione, pertanto, il soggetto che ha sostenuto le spese potrebbe portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi, € 650 all'anno per 10 anni. L'alternativa, concessa con lo sconto in fattura e con la cessione del credito, permetterebbe al contribuente di ottenere uno sconto immediato sulla fattura emessa dal fornitore pari ad € 6.500, oppure un rimborso immediato dello stesso importo¹³² da parte del soggetto nei confronti del quale ha effettuato la cessione del credito, recuperando così immediatamente l'intero importo dell'agevolazione.

Facendo inoltre specifico riferimento alla più recente introduzione normativa in tema di detrazioni fiscali, ovvero il Superbonus 110%, è rinvenibile come la possibilità di effettuare interventi, che porterebbero al soggetto che decide di effettuarli un investimento di spesa "a costo zero"¹³³, incentiva ancor di più la popolazione portando l'Italia a raggiungere gli obiettivi globali sul tema dell'efficienza energetica in maniera più rapida.

¹³² Al netto di eventuali "costi di cessione" applicati dal cessionario.

¹³³ Riprendendo infatti l'esempio sopra analizzato, con la detrazione fiscale del 110% il contribuente potrebbe ricevere uno sconto in fattura pari all'importo della fattura stessa (in quanto la normativa, come analizzato, prevede il limite del 100% come sconto applicabile per tale detrazione) con la conseguenza che l'intervento, per il contribuente, potrebbe essere a costo zero. Pertanto, a fronte di una spesa per interventi rientranti nel cd. Superbonus 110% pari ad € 10.000, il contribuente potrebbe ricevere dal fornitore che ha eseguito le opere uno sconto in fattura di € 10.000 azzerando totalmente il versamento dovuto.

Soffermandosi, poi, sul tema del Superbonus, vi sono delle considerazioni importanti da fare non solo a livello di “clima”, ma anche a livello di impatto economico¹³⁴: tutti gli incentivi introdotti dalla detrazione con aliquota al 110 per cento, passando anche per la cessione del credito e lo sconto in fattura (ampliati con la possibilità di cessione nei confronti degli istituti di credito e degli intermediari finanziari), porteranno a risultati evidenti soprattutto nel breve periodo in quanto è stato creato un meccanismo tale da portare tutto il settore dell’edilizia ad una forte ripresa. Questa comporterà innanzitutto un aumento di lavoro e conseguentemente l’incremento del PIL e dell’occupazione nazionale, portando successivamente anche ad un aumento nel breve termine del gettito fiscale¹³⁵. Nonostante si tratti di detrazioni fiscali o di crediti d’imposta (nel caso di esercizio delle opzioni relative alla cessione o allo sconto), è stato previsto che la diminuzione di gettito non avrà un impatto notevole sul bilancio dello Stato in quanto essa è diluita nel tempo¹³⁶. In aggiunta, nel medio-lungo periodo, si potrà assistere ad altri effetti positivi ricollegabili alle tematiche, già precedentemente analizzate, sul clima e sul risparmio energetico: i soggetti che attueranno nei propri immobili interventi volti al miglioramento energetico dell’edificio stesso si ritroveranno nel medio periodo ad una contrazione dei costi di gestione dell’immobile, in quanto gli interventi attuati consentono un risparmio notevole soprattutto per le spese di climatizzazione; in più, nel lungo periodo, si potrà creare tra i soggetti una mentalità più attenta all’ambiente, portandoli a tenere in forte considerazione l’efficienza energetica.

Tutti questi possibili effetti positivi, tuttavia, diventerebbero limitati se le normative poste ora in essere dal legislatore restassero temporanee; sarebbe pertanto necessario, ai fini di una forte ripresa economica e di una sensibilizzazione ambientale maggiore, che tali agevolazioni diventassero degli strumenti strutturali e disponibili anche nel prossimo futuro.

¹³⁴ Tali considerazioni sono riprese da Rolando P., *Gli effetti di breve e lungo periodo del Superbonus 110%*, pubblicato il 5 novembre 2020 nel sito del Sole 24 Ore, <https://www.ilsole24ore.com/art>.

¹³⁵ Rolando P., op cit. p. 97.

¹³⁶ Si ricorda infatti che la detrazione o l’utilizzo del credito d’imposta ceduto, sono recuperabili in 5 rate annuali di pari importo.

4.2 RIFLESSIONI SULLA CESSIONE DEL CREDITO

Passando ora ad analizzare più nello specifico il tema principale di questo elaborato, vi sono innanzitutto delle considerazioni generali da evidenziare con riferimento ai cambiamenti istituiti dal legislatore nel corso degli anni e all'impatto di tali normative nella pratica.

Con riferimento all'istituto della cessione del credito, la nuova normativa, istituita attraverso il D.L. n. 34/2020, ha introdotto dei cambiamenti notevoli, necessari per un utilizzo maggiore di tale istituto. La novità in questione è l'introduzione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari come possibili soggetti cessionari del credito. La normativa precedente non consentiva la cessione nei confronti di tali soggetti e questo potrebbe aver comportato una forte diminuzione dell'utilizzo di tale opzione in quanto le altre categorie di soggetti ammesse erano riconducibili fondamentalmente ai fornitori di beni e/o servizi che hanno effettuato gli interventi. Occorre infatti tenere in considerazione che il nostro paese è composto principalmente da aziende di piccole/medie dimensioni e da molte piccole realtà locali le quali, per via della loro situazione economico-finanziaria, non potrebbero trarre vantaggio nel recepimento di grandi importi di crediti d'imposta in quanto potrebbero crearsi situazioni di incapienza che porterebbero ad eventuali perdite del credito ottenuto, senza contare il fatto che per tali soggetti sono preferibili liquidità immediate per la gestione finanziaria dell'attività. Questo porta ad evidenziare come l'istituto della cessione del credito diventa più importante e può essere utilizzato in misura maggiore solo nel caso in cui siano presenti soggetti cessionari con una grande capienza di credito d'imposta. In Italia tali soggetti sono rappresentati principalmente dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari, soggetti che solo recentemente sono stati introdotti come possibili cessionari nell'istituto in analisi. Va inoltre tenuto conto che tali soggetti, oltre ad avere una forte capienza di credito d'imposta sono strutturalmente predisposti per poter anticipare liquidità immediata a seguito di un ritorno futuro e dilazionato del tempo. Altro punto forte dell'ultima normativa, in merito alla cessione del credito, riguarda il collegamento dell'opzione alla nuova detrazione "maggiorata", ovvero il cd. Superbonus 110%. Il legislatore ha deciso di concedere un'aliquota di detrazione così elevata innanzitutto per incentivare i soggetti ad effettuare interventi di efficienza

energetica e di riduzione del rischio sismico, ma soprattutto per poter creare un allineamento tra i vari soggetti coinvolti, specialmente se il soggetto che effettua gli interventi opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Per chiarire meglio questo aspetto si deve tenere in considerazione che nel momento in cui il soggetto beneficiario della detrazione adotta una delle altre due opzioni disponibili, egli si ritroverà ad avere una monetizzazione immediata del suo beneficio, mentre il soggetto che applicherà lo sconto, o quello al quale viene ceduto il credito d'imposta, beneficerà dell'agevolazione in un tempo più lungo. Inoltre, il soggetto che acquisirà il credito d'imposta applicherà un "prezzo" alla cessione, dovuto sostanzialmente alla possibilità di recuperare il beneficio in un arco temporale più lungo, diminuendo così l'ammontare dell'agevolazione stessa nei confronti del soggetto cedente. Per ovviare a queste problematiche, pertanto, il legislatore ha introdotto l'aliquota di detrazione al 110% che consente, da un lato, la possibilità di effettuare interventi "a costo zero" per il soggetto proprietario dell'immobile, mentre dall'altro lato concede al soggetto che si prenderà carico del credito d'imposta un 10% di credito in più per far fronte al problema del costo della cessione. In altre parole, il soggetto beneficiario della detrazione iniziale, attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura, si ritroverebbe ad ottenere rispettivamente un rimborso pari all'importo speso oppure uno sconto in fattura pari al 100% dell'importo. Il soggetto che invece acquisirà il credito d'imposta, a fronte di uno sconto sul 100% della fattura o a fronte di un rimborso dell'intera spesa al beneficiario della detrazione, otterrebbe un credito d'imposta pari al 110% della detrazione: in tal modo quest'ultimo beneficerebbe di un credito d'imposta del 10% in più (rispetto a quanto ottenuto dal proprietario dell'immobile oggetto di interventi) in compensazione alla fruizione del beneficio dilazionato nel tempo¹³⁷.

La nota dolente della normativa che ha introdotto gli istituti di credito riguarda le tempistiche: ad oggi, la possibilità di effettuare cessioni del credito anche nei confronti

¹³⁷ Trattasi di quanto prospettato dal legislatore nella redazione della normativa, nella realtà della cessione del credito il soggetto beneficiario della detrazione può ricevere un rimborso diverso dal 100% dei lavori (sia in eccesso che in difetto) in base all'ente cessionario al quale decide di rivolgersi. Infatti spetta al soggetto cessionario calcolare il costo della cessione e stabilire la percentuale di rimborso di detrazione spettante.

degli istituti bancari è possibile solamente fino al 31 dicembre 2022¹³⁸. Questa limitazione temporale è controproducente principalmente sotto due aspetti:

1. l'investimento infruttifero effettuato dagli istituti di credito;
2. l'elevata domanda di interventi sugli immobili che danno adito a detrazione fiscale.

Per quanto riguarda il primo punto, va evidenziato che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, per potersi adeguare alla nuova normativa, hanno dovuto effettuare degli investimenti che hanno richiesto anche un forte dispendio di tempo. Tali soggetti hanno anche deciso di intraprendere delle collaborazioni con le *big four*, ovvero le quattro più grandi società di revisione, con la finalità principale di poter garantire ai clienti una sorta di "pacchetto *all inclusive*" in grado di assisterli in maniera completa nel momento in cui richiederanno la cessione del credito. Questo meccanismo è stato creato in quanto per la cessione del credito, in particolare per quella relativa al cd. Superbonus, sono necessari 36 documenti diversi e, come evidenziato da Virgillito D.¹³⁹ *"per un solo errore, anche formale, si rischia di perdere l'intero beneficio"*. Ciò ha pertanto indotto gli istituti di credito a creare collaborazioni con le società di revisione al fine di offrire al cliente una consulenza ed un controllo nella presentazione di tali documenti. Infine sono stati creati anche dei servizi (compresi nel "pacchetto *all inclusive*"), sempre in collaborazione con le società di revisione, attraverso i quali il cliente può richiedere anche le attestazioni e le asseverazioni tecniche e di congruità necessarie per l'ottenimento della detrazione e della successiva cessione del credito. È stata quindi creata una strategia che ha il potenziale per diventare molto redditizia.

Tutte queste strategie, tuttavia, potrebbero non portare a livelli di profitto elevati in quanto la normativa ha posto un limite temporale; infatti, gli investimenti effettuati per la creazione di una struttura in grado di sostenere la cessione del credito servirebbero solamente per offrire dei servizi in un arco temporale di soli 2/3 anni. Questo potrebbe

¹³⁸ Come già analizzato nei precedenti capitoli il D.L. n. 34/2020 ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2022 solamente per gli interventi che rientrano nel cd. Superbonus 110%; per quanto riguarda gli altri interventi, previsti dalla stessa normativa, per i quali è possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in base all'articolo 121 del medesimo decreto, la scadenza è rimasta invariata al 31 dicembre 2021.

¹³⁹ Virgillito D., *Superbonus 110%: strategie all inclusive dei big del credito e della consulenza*, in IPSOA Quotidiano, www.ipsoa.it/documents/fisco/professioni/quotidiano, 19 ottobre 2020.

quindi ostacolare il potenziale profittevole degli investimenti effettuati, pertanto si ritiene che sarebbe più opportuno rendere la normativa stabile anche negli anni futuri. Per quanto riguarda il secondo punto critico, va evidenziato che, vista la brevità temporale prevista per poter effettuare gli interventi, tutti i soggetti che sono interessati ad effettuare interventi sugli immobili, ma che non hanno una capacità d'imposta tale da poter sfruttare la detrazione fiscale, stanno effettuando ora gli interventi, per poter usufruire della possibilità di cessione nei confronti degli istituti di credito o dello sconto in fattura. La conseguenza immediata di questo è che le richieste di interventi di riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico aumentano drasticamente e l'offerta, da parte delle imprese che effettuano tali interventi, potrebbe non essere sufficiente a far fronte a tutte le richieste. Inoltre, la forte domanda sta provocando anche innalzamenti sui costi delle materie prime nel settore delle costruzioni, aumenti che potrebbero potenzialmente portare ad una diminuzione drastica degli interventi effettuati e, di conseguenza, ad un calo delle richieste di agevolazioni.

Va infine tenuto in considerazione¹⁴⁰ che l'elevata burocrazia, richiesta per poter usufruire dell'agevolazione maggiorata al 110% e della successiva cessione del credito/sconto in fattura, fa sì che gli interventi non siano potuti iniziare prima dei mesi di marzo/aprile 2021; tenuto conto di ciò, è evidente che la scadenza prevista per il 31 dicembre 2022 non è sufficiente a consentire che il sistema degli incentivi realizzi gli effetti espansivi desiderati, pertanto, tenendo conto anche di questo aspetto, si rende necessaria una proroga della normativa in questione.

Nel caso in cui gli istituti della cessione del credito e dello sconto in fattura introdotti dal D.L. n. 34/2020 venissero prorogati ulteriormente o, addirittura, trasformati in una normativa stabile, una possibile ipotesi in grado di semplificare le procedure burocratiche richieste per l'accesso alle opzioni, potrebbe essere data dalla creazione di una piattaforma di cessione del credito. La piattaforma potrebbe essere costruita come un canale attraverso il quale i soggetti che intendono effettuare interventi sugli immobili che danno adito a detrazione fiscale individuano in maniera rapida i soggetti che concedono la possibilità di cessione del credito o di sconto in fattura. Inoltre, potrebbe

¹⁴⁰ Come evidenziato da Salerno M., *Superbonus, l'allarme degli ingegneri: il 110% rischia il flop per l'eccesso di burocrazia*, in Il Sole 24 Ore, www.ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com, 20 novembre 2020.

essere messo a disposizione nella piattaforma un servizio che consente al soggetto beneficiario della detrazione di individuare i documenti necessari per esercitare le opzioni di cessione/sconto e di “caricarli” nel portale nel quale verrà effettuata anche una verifica sulla correttezza di tali documenti. In questo modo verrebbero avvantaggiati sia i soggetti beneficiari della detrazione, per i quali sarebbe più semplice l’invio dei documenti per l’esercizio dell’opzione, sia i soggetti che intendono prendersi carico del credito d’imposta, i quali si ritroverebbero la documentazione necessaria già verificata e accertata. Tutto ciò potrebbe portare ad un “alleggerimento” delle pratiche burocratiche e ad un più semplice incontro tra domanda e offerta di credito d’imposta tra i vari portatori d’interesse¹⁴¹.

Tornando alla problematica relativa alla limitazione temporale imposta dal legislatore, va tenuto conto che il legislatore potrebbe aver introdotto la nuova normativa in tema di cessione del credito “in via sperimentale” al fine di comprendere se i meccanismi automatici che si creerebbero potrebbero avere degli effetti positivi importanti, a fronte dei quali poter introdurre in maniera più stabile l’istituto. Si rammenta, infatti, che si tratta di una normativa piuttosto recente, per la quale potrebbero essere necessarie delle fasi di sperimentazione nelle quali valutare la fattibilità dell’istituto. In ogni caso deve esser tenuto in considerazione che la nuova cessione del credito è stata introdotta in un periodo storico molto particolare nel quale è in corso una pandemia globale che ha portato a gravi conseguenze per l’economia, pertanto le misure emanate potrebbero essere state introdotte solamente ai fini del rilancio del settore edilizio¹⁴².

¹⁴¹ Attualmente è già in atto una piattaforma molto simile realizzata da InfoCamere, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, chiamata SiBonus: si tratta di una piattaforma di incontro tra PMI e titolari di crediti fiscali che consente di effettuare in modo sicuro la cessione dei crediti d’imposta. Grazie anche alla collaborazione con l’ODCEC la piattaforma è anche in grado di coinvolgere le figure professionali che possono operare, per conto dei propri clienti, tramite delega. L’obiettivo principale che si vuole raggiungere in questa piattaforma è rendere il processo di trasferimento del credito semplice, sicuro e conveniente sia per chi vende il credito che per chi lo acquista.

¹⁴² Infatti, secondo la presentazione del sottosegretario On. Riccardo Fraccaro effettuata in occasione dell’introduzione del Superbonus (reperibile nel sito del governo www.governo.it), le misure introdotte attraverso il D.L. n. 34/2020 servono a contrastare due grandi sfide: l’emergenza economica del paese e l’emergenza climatica.

4.3 RIFLESSIONI SULLO SCONTO IN FATTURA

Passando a delle considerazioni in merito all'istituto dello sconto sul corrispettivo dovuto e alla sua evoluzione normativa, va innanzitutto evidenziato come tale possibilità sia stata introdotta dal legislatore in tempi ancora più recenti rispetto alla cessione del credito¹⁴³. Inoltre, nella cessione del credito, tra i soggetti nei confronti dei quali può essere effettuata la cessione, sono presenti i fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili, soggetti che sono presenti anche come attori principali nell'opzione dello sconto in fattura; pertanto si pensa che l'introduzione della possibilità di ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto dal fornitore sia riconducibile al fatto che sostanzialmente, con la cessione del credito nei confronti del fornitore, si verifica già una sorta di sconto sul corrispettivo dovuto. L'unica differenza sostanziale tra i due istituti riguarda il fatto che con lo sconto in fattura l'ammontare dello sconto praticato dal fornitore è pari all'importo della detrazione fiscale che spetterebbe al contribuente che sostiene le spese per gli interventi sugli immobili, mentre la cessione del credito è assimilabile ad una vendita, pertanto il credito "venduto" dal cedente al cessionario potrebbe avere un prezzo che comporterebbe un costo a carico del soggetto cedente in quanto il cessionario si ritroverebbe a recuperare il credito in modo dilazionato nel tempo.

Una perplessità che potrebbe sorgere in merito allo sconto sul corrispettivo è la motivazione che ha spinto il legislatore a reintrodurre con il D.L. n. 34/2020 tale opzione in merito alle detrazioni fiscali dopo che la stessa era stata quasi completamente eliminata l'anno precedente¹⁴⁴. Come si è analizzato nel capitolo precedente, nel momento in cui è stato istituito lo sconto sul corrispettivo per le detrazioni fiscali, si sono creati numerosi dubbi in merito all'efficacia di tale istituto: lo sconto in fattura veniva percepito come uno strumento che avrebbe fortemente limitato le imprese appartenenti al comparto edilizio. Per spiegare meglio tale affermazione si deve innanzitutto partire dalla considerazione che l'Italia è un paese composto

¹⁴³ Si ricorda infatti che la prima normativa riguardante lo sconto in fattura per le detrazioni fiscali è stata emanata con il D.L. 34/2019.

¹⁴⁴ Si rammenta, a tal proposito, che la normativa che per prima ha introdotto la possibilità dello sconto in fattura, è stata eliminata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, lasciando solamente la possibilità di utilizzo di tale istituto nel caso in cui vengano effettuati interventi nelle parti comuni degli edifici condominiali con una spesa totale di ammontare superiore a 200.000 euro.

principalmente da piccole o medie imprese e da piccoli artigiani che esercitano la propria attività principalmente all'interno di piccole realtà locali; a fronte di ciò, è facilmente intuibile come per tali soggetti sia preferibile una forte liquidità immediata, liquidità che verrebbe meno nel momento in cui questi decidessero di applicare lo sconto in fattura nei confronti dei propri clienti. Inoltre, trattandosi di imprese che non presentano fatturati elevati, l'ammontare delle imposte annuali versate non potrà mai essere così elevato da permettersi di assorbire elevati importi di credito d'imposta tramite l'applicazione dello sconto in fattura. Infine, deve anche essere tenuto in considerazione che con la precedente normativa, sebbene le imprese che applicavano lo sconto in fattura avevano la possibilità di cedere a loro volta il credito d'imposta, restavano comunque esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, soggetti che, come visto nel precedente paragrafo, si sono rivelati essere gli attori principali della cessione a discapito degli altri possibili soggetti cessionari, per i quali non era certa la possibilità di cessione del credito.

È proprio quest'ultima considerazione che potrebbe spiegare la motivazione del legislatore nell'aver reintrodotta l'opzione per lo sconto in fattura con il D.L. n. 34/2020: attualmente gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono diventati possibili soggetti cessionari del credito d'imposta e questo potrebbe essere un forte vantaggio anche per tutte quelle imprese che decidono di applicare lo sconto sul corrispettivo. Tale vantaggio è sostanzialmente riconducibile al fatto che i fornitori (che eseguono gli interventi che danno adito a detrazione fiscale) possono ora applicare lo sconto in fattura anche nel caso in cui non abbiano capienza di credito d'imposta o, comunque, preferiscano liquidità immediata in luogo di un credito dilazionato nel tempo, in quanto possono decidere di effettuare la cessione nei confronti degli istituti di credito.

Un ulteriore aspetto che necessita delle riflessioni, tuttavia, è rappresentato dal fatto che, nel momento in cui il fornitore che applica lo sconto in fattura decide di cedere successivamente il credito ad un istituto bancario, deve essere tenuto in considerazione che la cessione del credito non restituisce al fornitore l'importo totale dello sconto applicato in quanto l'istituto di credito (come qualsiasi altro soggetto cessionario) applicherà un costo che andrà a diminuire l'importo rimborsato al fornitore. La conseguenza di questo porta a far sì che il fornitore diventi l'unico soggetto che subisce una "perdita di ammontare" in quanto il soggetto beneficiario della detrazione originale

vedrà scontarsi dal corrispettivo dovuto un importo pari alla detrazione che avrebbe ottenuto, l'istituto di credito otterrebbe lo stesso importo¹⁴⁵ sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in 5 o 10 rate annuali, mentre il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura vedrà riconoscersi un importo inferiore in quanto verrà a lui addebitato il costo dell'opzione di cessione del credito. Per ovviare a questo problema, si potrebbe pensare che sarebbe più conveniente per il fornitore decidere di non effettuare lo sconto in fattura nei propri interventi e lasciare al cliente la possibilità di effettuare una cessione del credito. Tuttavia questo potrebbe comportare ad una perdita di clientela e, di conseguenza, ad un calo del fatturato per il fornitore, pertanto tale soluzione può essere da subito esclusa visto il potenziale dannoso per l'impresa del fornitore.

Nella realtà, infatti, i fornitori stanno seguendo delle strategie differenti che gli permettono di poter applicare lo sconto in fattura senza ripercussioni: il costo che viene applicato dall'istituto bancario (o altro cessionario), conoscibile fin da subito, viene già conteggiato all'interno della fattura emessa al cliente aumentando l'imponibile richiesto, così da poter traslare il costo della cessione dal fornitore al cliente che ha deciso di effettuare gli interventi. Con tale soluzione, tuttavia, il cliente che vuole effettuare gli interventi subirebbe il costo di una cessione del credito anche se l'opzione da lui scelta è quella dello sconto in fattura.

Tutto questo dimostra come la cessione del credito e lo sconto in fattura sono due opzioni con un potenziale espansivo forte che necessitano solamente di piccoli perfezionamenti per poter diventare una manovra di incentivi statali in grado di produrre effetti positivi in tutto il territorio.

¹⁴⁵ Si rammenta che nel caso in cui gli interventi effettuati dal contribuente rientrino nel cd. Superbonus 110%, l'istituto di credito non vedrà riconoscersi solamente l'importo oggetto di sconto in fattura (ovvero il 100% della fattura stessa), ma vedrà riconoscersi anche un 10% in più.

CONCLUSIONI

Il presente elaborato aveva come obiettivo principale quello di analizzare nel dettaglio gli istituti della cessione del credito e dello sconto in fattura per le detrazioni fiscali in tema di interventi sugli immobili.

Dopo aver introdotto la tematica con una breve disamina delle principali detrazioni fiscali che consentono l'utilizzo delle due opzioni, è stata illustrata e spiegata la normativa presente che fornisce indicazioni sulle modalità di utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Come evidenziato, sia l'istituto della cessione del credito che quello dello sconto in fattura sono stati recentemente modificati in maniera piuttosto rilevante attraverso l'introduzione del decreto-legge n. 34/2020, decreto che ha introdotto anche la detrazione con aliquota maggiorata al 110%. Questa recente introduzione ha dimostrato come l'estensione della possibilità di cessione del credito nei confronti degli istituti di credito e intermediari finanziari, soggetti che nella normativa precedente erano cessionari del solo credito ricevuto dai soggetti incapienti, sia in grado di ampliare notevolmente l'utilizzo delle due opzioni con il risultato di ottenere un sistema di incentivi vantaggioso per tutti i portatori d'interesse.

L'analisi ha permesso inoltre di enfatizzare come l'istituto dello sconto in fattura, previsto inizialmente dal D.L. n. 34/2019 e successivamente limitato solamente agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali con importi di spesa superiori a 200.000 euro, fosse inadeguato in quanto lo era anche la normativa ad esso collegata, ovvero la cessione del credito. È stato infatti dimostrato che lo sconto in fattura, grazie alla sua reintroduzione attraverso il D.L. n. 34/2020, può essere utilizzato da molti più soggetti e senza particolari problematiche grazie alla possibilità, concessa dalla cessione del credito, di poter cedere il credito derivante dall'applicazione dello sconto agli istituti di credito, soggetti che si sono rivelati essere gli attori principali per effettuare la cessione del credito.

L'attuale normativa sul tema, tuttavia, non è stabile ma, si crede, in via di sviluppo, motivo per cui saranno necessari da parte del legislatore ulteriori interventi normativi sul tema in grado di consolidare una tematica che sta diventando molto attrattiva, non

solo per i contribuenti che effettuano interventi agevolabili, ma anche per tutti gli altri portatori d'interesse coinvolti, come ad esempio gli istituti di credito e i fornitori.

Si sottolinea infine come tali possibili modifiche potrebbero già essere tema delle prossime previsioni legislative in quanto nell'ambito dell'esame del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) da parte della Camera e del Senato sono in fase di approvazione alcune modifiche alle normative oggetto di questo elaborato. Si sta valutando la possibilità di semplificazione del cd. Superbonus, di un possibile ampliamento delle categorie dei soggetti beneficiari e, ovviamente di una proroga della normativa (probabilmente al 31 dicembre 2023). Tra i temi in discussione è in atto anche una valutazione circa una possibile revisione complessiva di tutte le attuali detrazioni fiscali per interventi sugli immobili che le potrebbe portare tutte sotto un'unica aliquota¹⁴⁶.

Infine, nel PNRR si evidenzia anche l'aspetto probabilmente più importante di queste tematiche, ovvero la possibile proroga dell'opzione di cessione del credito in quanto è stato appurato che la normativa attuale sul tema è in grado di consentire ai contribuenti di intervenire senza un pesante esborso economico.

¹⁴⁶ Per approfondimenti, si veda l'articolo *"Superbonus con aliquote differenziate, le modifiche in arrivo"* pubblicato il 07 aprile 2021 in www.edilportale.com/news .

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Riviste e Volumi

- AGLIETTA P., *Condominio e singoli immobili: il quadro delle agevolazioni fiscali in vigore per il 2020*, in *Immobili & Proprietà* 3/2020, 163 ss.
- ALBERINI A., BIGANO A., *How effective are energy-efficiency incentive programs? Evidence from Italian homeowners*, Fondazione Eni Enrico Mattei, 2014
- BALZANELLI M. e VALCARENGHI G., *Il “bonus verde” si accoda alle agevolazioni per ristrutturazioni e per mobili ed elettrodomestici*, in *Il Fisco* 5/2018, 449 ss.
- BALZANELLI M. e VALCARENGHI G., *Risparmio Energetico con ampie modifiche dal 2018*, in *Il Fisco* 6/2018, 530 ss.
- BALZANELLI M. e VALCARENGHI G., *Cessione ecobonus con limiti*, in *Il Fisco* 25/2018, 2413 ss.
- BALZANELLI M. e VALCARENGHI G., *Bonus immobili: effetti della mancata comunicazione all’ENEA*, in *Il Fisco* 25/2019, 2414 ss.
- BALZANELLI M. e VALCARENGHI G., *Eco e sisma bonus: veloce monetizzazione con la cessione del credito e lo sconto diretto*, in *Il Fisco* 35/2019, 3307 ss.
- BALZANELLI M. e VALCARENGHI G., *Vietata la cessione dell’ecobonus dal socio alla società*, in *Il Fisco* 44/2019, 4263 ss.
- BALZANELLI M. e VALCARENGHI G., *Proroga con ampliamento per i bonus immobiliari*, in *Il Fisco* 46/2019, 4419 ss.
- BEGHIN M., *Diritto Tributario*, 2017, Wolters Kluwer, Milano Fiori Assago.
- BELLANTE M., *Cessione del credito*, in *Giurisprudenza Italiana*, Dicembre 2012, p.2543
- BENEDETTO A., *Eco-bonus e Sisma-bonus: nessun obbligo di registrazione per la cessione del credito*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 3/2019, 27 ss.
- BORDOLLI G., *Superbonus e maggioranze*, in *Diritto civile e commerciale – Diritto e Diritti*, Ottobre 2020
- BORIA P., *Sistema Tributario*, 1997 - Digesto
- BOTTERO S., *A agevolazioni per il risparmio energetico per le società di capitali*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 19/2019, 26 ss.

- BRAGA R., *Opzione per lo sconto immediato sul Sisma Bonus*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 35/2019
- CAPUTO A. e TOSONI G.P., *Bonus 110% la guida completa – Bonus agli alloggi dotati di ingresso autonomo*, in *Il Sole 24 Ore*, 2020
- CARLESIMO A., *Superbonus: visto di conformità e asseverazioni*, in *Euroconference News*, 2020
- COMMITTER G.M. e LO RE C., *I limiti per la cessione del credito d'imposta nell'ambito degli interventi di riqualificazione energetica*, in *Corriere Tributario* 39/2018, 2971 ss.
- CONFORTI M., *La disciplina della cessione del credito vantato nei confronti della P.A.*, in *I Contratti* 1/2014, p. 24 ss.
- DAGNINO A., *Agevolazioni fiscali e potestà normativa*, 2008, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova.
- DAL PORTO F., *Credito d'imposta cedibile e sconto in fattura. Le novità della legge di conversione*, in *Euroconference News*, 2020
- DE MITA E., *Capacità Contributiva*, 1987 – Digesto
- DOMENICANTONIO F., *Income Tax*, 1992 – Digesto
- FALSITTA G., *Manuale di Diritto Tributario – parte speciale, il sistema delle imposte in Italia*, 2016, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova.
- FIGARI F, GANDULLA L, PETRINI M., *Agevolazioni fiscali e settore non profit nell'esperienza italiana*, Libro bianco sul terzo settore, 2006, 339 ss.
- FRISCOLANTI R., *Ecobonus e Sismabonus: abrogato lo sconto in fattura dal 2020*, in *IPSOA Quotidiano*, 2019
- GAGLIARDI F., *Mezzogiorno, Sisma Bonus e Zone Economiche Speciali: i nuovi modelli*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 37/2019
- GALIERO R., *Agevolazioni Fiscali e Costituzione*, in *Diritto e Pratica Tributaria*, 2004, 723 ss.
- GAVELLI G., *Il 110% e tutti i bonus per la casa – asseverazioni e visti per l'ok alle agevolazioni*, in *Il Sole 24 Ore*, 2020
- GAVIOLI F., *Lavori di riqualificazione energetica: la società non può acquistare il credito dai soci*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 44/2019

- GAVIOLI F., *Guida al Sisma Bonus*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 12/2019, 31 ss.
- GAVIOLI F., *“Bonus casa”: le Faq dell’ENEA sulla comunicazione obbligatoria*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 18/2019, 33 ss.
- GAVIOLI F., *Le novità fiscali nel settore dell’edilizia*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 21/2019, 61 ss.
- GILI L., *Efficienza Energetica*, 2008 – Digesto
- LAPPONI S., *Detrazioni per il risparmio energetico*, in *Il Tributario*, 2019
- MANNINO, *Cessione del credito e novazione soggettiva dal lato attivo*, in *Rivista Diritto Civile*, 2008, II, p. 696
- MAZZOLENI M., *Ristrutturazioni edilizie e Agevolazioni Fiscali: “manovra-bis” e novità 2007*, in *Immobili e Proprietà*, 2007, Wolters Kluwer Italia.
- NUCIBELLA D., *Proroga per i bonus edili con poche novità*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 5/2019, 29 ss.
- PACE A., *Le agevolazioni fiscali e gli schemi di attuazione dei tributi*, in *Rassegna Tributaria*, 2011, Wolters Kluwer Italia.
- PIPINO M., *Sconto diretto in fattura per Ecobonus e Sismabonus: un approfondimento ragionato*, in *Commercialista Telematico*, 2019
- PIRAINO LETO A., *Diritto tributario edilizio*, in *Il Foro Italiano* 83/1960, 337 ss.
- PISANI V., *Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico: importante opportunità*, in *Il Tributario*, 2020
- RIZZI R. e DALMAGGIONI M., *Ristrutturazioni edilizie: il vademecum dell’ENEA per le detrazioni fiscali*, in *Pratica Fiscale e Professionale* 1/2019, 25 ss.
- ROLANDO P., *Gli effetti di breve e lungo periodo del Superbonus 110%*, in *Il Sole 24 Ore*, 2020
- SALERNO M., *Superbonus, l’allarme degli ingegneri: il 110% rischia il flop per l’eccesso di burocrazia*, in *Il Sole 24 Ore*, 2020
- SPINA F., *Ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine con detrazione del 110%: è possibile effettuare interventi gratuiti*, in *Il Tributario*, 2020
- TESAURO F., *Istituzione di diritto tributario – 2-parte speciale*, 2018, UTET giuridica, Torino.

- VERDE C., *L'accettazione della cessione del credito non costituisce ricognizione di debito*, in *Giurisprudenza Italiana*, Ottobre 2017, p. 2094 ss.
- VRIGILLITO D., *Superbonus 110%: strategie all inclusive dei big del credito e della consulenza*, in *IPSOA Quotidiano*, 2020
- ZAMBRANO A., *Ecobonus e Sismabonus dopo il D.L. "rilancio": un'occasione storica*, in *Consiglio Nazionale dei Ingegneri*, 2020
- ZANDONA' M., *Il sistema degli incentivi fiscali di interesse per le costruzioni al 2017*, Napoli, Edizioni Graffiti, 2017
- ZENNARO R. e MOSCHETTI F., *Agevolazioni Fiscali*, 1987 - Digesto

Normativa, prassi e giurisprudenza

- Circolare Ministero delle Finanze, 24 febbraio 1998, n. 57/E
- Circolare Ministero delle Finanze, 11 maggio 1998, n. 121
- Circolare Ministero delle Finanze, 01 giugno 1999, n. 122
- Circolare Ministero delle Finanze, 12 maggio 2000, n. 95
- Circolare Agenzia delle Entrate, 10 giugno 2004, n. 24/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 31 maggio 2007, n. 36/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 19 febbraio 2008, n. 12/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 04 aprile 2008, n. 34/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 23 aprile 2010, n. 21/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 23 giugno 2010, n. 38/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 01 luglio 2010, n. 39/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 28 luglio 2010, n. 40/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 13 maggio 2011, n. 20/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 01 giugno 2012, n. 19/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 09 maggio 2013, n. 13/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 18 settembre 2013, n. 29/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 21 maggio 2014, n. 11/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 24 aprile 2015, n. 17/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 06 maggio 2016, n. 18/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 18 maggio 2016, n. 20/E

- Circolare Agenzia delle Entrate, 18 novembre 2016, n. 43/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 04 aprile 2017, n. 7/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 07 aprile 2017, n. 8/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 27 aprile 2018, n. 7/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 18 maggio 2018, n. 11/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 23 luglio 2018, n. 17/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 10 aprile 2019, n. 8/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 31 maggio 2019, n. 13/E
- Circolare Agenzia delle Entrate, 08 agosto 2020, n. 24/E
- Risoluzione Ministero delle Finanze, 20 dicembre 1999, n. 166/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 08 febbraio 2005, n. 14/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 11 settembre 2007, n. 244/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 05 febbraio 2008, n. 33/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 20 maggio 2008, n. 207/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 07 luglio 2008, n. 282/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 14 luglio 2008, n. 299/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 15 luglio 2008, n. 303/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 01 agosto 2008, n. 340/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 07 agosto 2008, n. 353/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 01 dicembre 2008, n. 458/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 09 dicembre 2008, n. 475/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 24 marzo 2009, n. 77/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 12 agosto 2009, n. 215/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 30 giugno 2010, n. 65/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 04 gennaio 2011, n. 4/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 13 gennaio 2011, n. 7/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 07 febbraio 2011, n. 12/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 07 giugno 2012, n. 55/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 25 giugno 2012, n. 71/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 20 gennaio 2017, n. 9/E
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, 29 novembre 2017, n. 147/E
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 30 giugno 2010, n. 94288

- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 08 giugno 2017, n. 108572
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 08 giugno 2017, n. 108577
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 28 agosto 2017, n. 165110
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 31 luglio 2019, n. 660057
- Provvedimento Agenzia delle Entrate, 8 agosto 2020, n. 283847